



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 1 del 12/02/2025

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Assente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra il punto all'ordine del giorno informando che nella precedente seduta consiliare in data 30.12.2024 sono stati assunti ed approvati i verbali contraddistinti rispettivamente dal n. 53 al n. 59.

Data lettura degli oggetti degli stessi e nessuno chiesto di intervenire, propone di mettere ai voti i suddetti verbali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali dal n. 53 al n. 59 del 30.12.2024;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 53 del 30/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

L'anno **duemilaventiquattro** addi **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **11** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra il punto all'ordine del giorno informando che nella precedente seduta consiliare in data 06.12.2024 sono stati assunti ed approvati i verbali contraddistinti rispettivamente dal n. 47 al n. 52.

Data lettura degli oggetti degli stessi e nessuno chiesto di intervenire, propone di mettere ai voti i suddetti verbali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti favorevoli n. 7 e n. 5 astenuti (Matacera, Tonietti, Pinotti, Solforetti, Simoni) legalmente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali dal n. 47 al n. 52 del 06.12.2024;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 06/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Assente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUElFI	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Assente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra il punto all'ordine del giorno informando che nella precedente seduta consiliare in data 12.11.2024 sono stati assunti ed approvati i verbali contraddistinti rispettivamente dal n. 43 al n. 46.

Data lettura degli oggetti degli stessi e nessuno chiesto di intervenire, propone di mettere ai voti i suddetti verbali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. ;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile dell' Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti unanimi favorevoli , legalmente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali dal n. 43 al n. 46 del 12.11.2024;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 06/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Assente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Assente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale informa che con Delibera di Giunta è stato compiuto un prelievo dal fondo di riserva al fine di individuare tempestivamente le risorse necessarie per finanziare la pista di ghiaccio e le casette di Babbo Natale; il Sindaco precisa che i lavori di montaggio sono in ritardo in quanto l'operatore selezionato al momento non è in regola col DURC. A tale proposito, il Consigliere Tonietti chiede quanto si prevede di spendere in tutto; il Sindaco risponde 18500 euro.

Il Sindaco fa un'ulteriore comunicazione per informare il Consiglio comunale che in data 2 dicembre, a seguito di avviso pubblico dove è pervenuta una sola candidatura, il dott. Gianluigi Papi ha preso servizio in comune con assegnazione all'ufficio di staff del sindaco ai sensi dell'articolo 90 del Decreto legislativo n.267/2000.

Il Consigliere Tonietti dichiara che non si tratta di incarico illegittimo o irregolare, tuttavia solleva dubbi sul piano dell'opportunità politica.

Il Sindaco replica che il decreto di individuazione è stato firmato dal ViceSindaco dott. Tovoli; del resto, prosegue il Sindaco, si tratta di una situazione analoga a quella di Tonietti quando partecipò al concorso per comandante dei vigili e la mamma ricopriva il ruolo di ViceSandaco.

Il Sindaco aggiunge che si tratta di un aiuto che gli serve, considerata anche l'età: per questo spera che non ci siano commenti inopportuni sui social, come già successo in passato quando i post offensivi nei confronti dell'amministrazione sono stati oggetto di contenzioso anche in sede giudiziaria. A tale proposito, Tonietti domanda: "Chi è stato denunciato?"

Il Sindaco risponde che un post dove si parlava di "amministrazione di dementi" è stato oggetto di querela; la vicenda si è conclusa con un accordo per cui i querelati hanno fatto le loro scuse pubbliche all'amministrazione e hanno versato 500 euro in beneficenza. Tonietti replica che in ogni caso la libertà di espressione deve essere garantita, del resto quando si svolgono funzioni pubbliche le critiche ci sono sempre.

Il Consigliere Pinotti chiede come sono state pagate le spese del procedimento di querela; il Sindaco risponde che ogni parte ha provveduto a pagare le proprie spese.

Tonietti rileva che a Porto Azzurro l'espressione del dissenso in realtà è minima rispetto agli altri comuni; il Sindaco replica che non conosce la realtà degli altri comuni, però sa che, per quanto riguarda Porto Azzurro, ogni iniziativa dell'amministrazione ha come unico scopo l'interesse assoluto dei cittadini, come ad esempio il progetto dell'asilo nido o la regolamentazione delle operazioni di scarico della cisterna quando rifornisce il distributore: in tale ultimo caso, aggiunge il Sindaco, l'unico obiettivo dell'amministrazione è quello di individuare i giorni e gli orari di scarico. A tale proposito, prende la parola il ViceSindaco per evidenziare che, ad ogni buon conto, gli orari e i giorni stabiliti dal Comune sono i medesimi già individuati dall'Autorità portuale per il passaggio delle cisterne di carburante.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 06/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 17/12/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 17/12/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 06/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: RATIFICA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 30/11/2024
ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Assente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Assente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio n. 180 del 30 novembre 2024 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024-2026 – Variazione (PROP 1755/2024)”;

DATO ATTO che sulla stessa è stato preventivamente acquisito il parere del Responsabile Area Economico/Finanziaria e del Revisore dei Conti;

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 che dispone quanto segue: “*Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, pena decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine predetto*”;

RILEVATO che le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate e che è stato assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICONOSCIUTA l’urgenza del potere surrogatorio e nulla avendo da osservare nel merito;

VISTO il D Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria , in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

PROCEDUTO alla votazione che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 7 e n. 2 voti contrari (Tonietti e Pinotti), legalmente espressi

Con il surriportato risultato;

DELIBERA

DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, la seguente deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale che si allega a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;

- G.C. n. 180 del 30 novembre 2024: ratificata con n. voti favorevoli e n. voti astenuti (Tonietti e Pinotti)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 50 del 06/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA CASI DI ESENZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Assente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFY	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Assente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra l'argomento. Il Sindaco prende la parola per spiegare le ragioni di questa proposta di modifica regolamentare, da ricondurre essenzialmente all'esigenza di rivitalizzare il paese nei mesi invernali: a tale proposito, l'esenzione dal pagamento del canone unico può essere un incentivo per favorire l'organizzazione di eventi come gli spettacoli viaggianti (circo, pista di ghiaccio, macchinine ecc) e le manifestazioni sportive che sono utili a titolo di promozione turistica. Il Sindaco aggiunge che è stato preso come spunto quanto già deliberato anche dal comune di Campo.

Il Consigliere Tonietti dichiara di condividere quanto previsto in relazione all'esenzione dal pagamento per le manifestazioni sportive che hanno un'importante funzione di promozione turistica; tuttavia manifesta il proprio parere contrario in ordine all'esenzione per gli spettacoli viaggianti: a tale proposito, aggiunge, sarebbe stato più opportuno, eventualmente, utilizzare altri strumenti quali l'adozione del regolamento per i contributi oppure l'adozione di un regolamento sugli spettacoli viaggianti. Ad ogni buon conto, secondo il consigliere Tonietti, la proposta di delibera in discussione, così come formulata, risulta assolutamente priva di motivazione.

Il Sindaco replica che le motivazioni di tale modifica regolamentare sono contenute nell'atto di indirizzo che la Giunta ha fatto agli Uffici con delibera dell'11/11/2024 nella parte in cui si fa riferimento "all'opportunità di incoraggiare lo svolgimento sul territorio comunale di eventi e manifestazioni sportive e ogni altra tipologia di manifestazioni nell'ambito della promozione turistica, che incrementano l'afflusso anche nei periodi di bassa stagione".

Il Consigliere Tonietti ribadisce che la delibera del consiglio comunale, fatto salvo l'atto di indirizzo della Giunta, è in ogni caso priva di motivazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 – 847, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*" ha istituito a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dei regolamenti comunali;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che, il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta sulla pubblicità;
- il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

DATO ATTO che il relativo Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2021 e successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 70 del 02.09.2021 e n. 47 del 24/07/2023;

PRESO ATTO dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale n 167 del 11/11/2024 avente per oggetto: "Canone unico patrimoniale. Casi di esenzione. Parziale modifica";

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una parziale modifica e integrazione del Regolamento per il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria limitatamente al sotto specificato articolo:

- **Articolo 38 – Esenzioni;**

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributo comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTI i pareri di competenza del Responsabile dell'Area Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in allegato al presente atto;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 contrari (Tonietti e Pinotti)

DELIBERA

DI INTEGRARE E MODIFICARE il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 20/05/2021 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n 70 del 2/09/2021 e n 47 del 24/07/2023 come di seguito riportato:

1) di integrare l'art. 38, comma 3, con l'introduzione della lettera q) che risulta così formulata:

“q) le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che svolgono attività di spettacolo viaggiante, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo, limitatamente alle occupazioni che si protraggano per un periodo minimo di 15 giorni;”

2) di integrare l'art. 38, comma 3, con l'introduzione della lettera r) che risulta così formulata:

“r) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, effettuate in occasione di manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale, e ogni altra tipologia di manifestazione, organizzata dall'Ente, nell'ambito della promozione turistica del territorio”.

DI DARE ATTO che gli altri articoli del Regolamento restano invariati;

DI ALLEGARE alla presente il Regolamento con le modifiche sopra apportate, per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato, entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;

DI DARE altresì atto che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nonché all'albo on-line comunale;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 9, voti favorevoli n. 7 e n. 2 voti contrari (Tonietti e Pinotti), delibera DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

In data 22/11/2024, alle ore 14, si riunisce presso l'ufficio del segretario comunale la commissione costituita con delibera di consiglio n.58 del 30/9/2022 convocata dal Presidente Andrea Solforetti per la discussione del seguente ordine del giorno "Esame della bozza di modifica al regolamento del canone unico patrimoniale". Verbalizza il segretario Lorenzo Zoppi.

Il presidente Solforetti segnala che nel caso di spettacoli che ricevono un contributo da parte del comune, oltre all'eventuale prezzo del biglietto pagato dagli utenti, per quanto proposto andrebbero a beneficiare altresì dell'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale: a tale proposito esprime perplessità.

Per quanto concerne l'esenzione in occasione di manifestazioni sportive la commissione condivide all'unanimità la proposta di delibera.

Porto Azzurro, li 22/11/2024

Il Presidente
Andrea Solforetti

Il componente
Daniela Galletti

Il componente
Giovanni Cignoni

Il Segretario verbalizzante
Lorenzo Zoppi

COMUNE DI PORTO AZZURRO
(Provincia di Livorno)



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria**

Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 20/05/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 70 del 02/09/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 47 del 24/07/2023
Modificato con delibera di C.C. n. del 2024



Indice generale

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Disposizioni comuni	5
--------------------------------------	---

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 Presupposto del canone.....	6
Articolo 4 Soggetto passivo	7
Articolo 5 Concessioni, autorizzazioni e dichiarazioni	8
Articolo 6 Funzionario responsabile e modalità organizzative interne.....	9

CAPO III – LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL’ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 7 Tipologie delle occupazioni.....	10
Articolo 8 Domanda di concessione per l’occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 9 Istruttoria e rilascio della concessione o diniego	14
Articolo 10 Titolarità della concessione e obblighi del titolare del provvedimento	17
Articolo 11 Subentro nella concessione	18
Articolo 12 Rinnovo, proroga e rinuncia	18
Articolo 13 Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	19
Articolo 14 Decadenza ed estinzione della concessione.....	20
Articolo 15 Occupazioni abusive.....	21
Articolo 16 Orario	22
Articolo 17 Occupazione suolo pubblico in aggiunta al demanio marittimo.....	22

CAPO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 18 Tipologie di impianti pubblicitari.....	22
Articolo 19 Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni.....	24



Articolo 20 Installazione mezzi pubblicitari ed effettuazione di pubblicità e propaganda – disciplina generale, limitazioni e divieti.....	25
Articolo 21 Camion vela	26
Articolo 22 Autorizzazione	26
Articolo 23 Domanda di autorizzazione	27
Articolo 24 Titolarità e obblighi del titolare del provvedimento.....	28
Articolo 25 Subentro nelle autorizzazioni	29
Articolo 26 Disdetta.....	29
Articolo 27 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	29
Articolo 28 Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	29
Articolo 29 Rimozione della pubblicità.....	30
Articolo 30 Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	30
Articolo 31 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	31
Articolo 32 Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie.....	31

CAPO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 33 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	32
Articolo 34 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie ...	33
Articolo 35 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	35
Articolo 36 Determinazione delle tariffe annuali e giornalieri	35
Articolo 37 Determinazione del canone	36
Articolo 38 Esenzioni	36
Articolo 39 Riduzioni del canone	39
Articolo 40 Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità e stazioni radio-base per telefonia mobile	40

CAPO VI - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41 Gestione del servizio pubbliche affissioni.....	41
Articolo 42 Impianti per le pubbliche affissioni	41
Articolo 43 Prenotazioni	42
Articolo 44 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	42
Articolo 45 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	43
Articolo 46 Riduzione del canone pubbliche affissioni	44
Articolo 47 Affissione diretta degli annunci funebri sugli spazi comunali	44
Articolo 48 Esenzioni dal canone pubbliche affissioni.....	45



CAPO VII – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 49 Modalità e termini per il pagamento del canone	46
Articolo 50 Versamenti e rimborsi.....	47
Articolo 51 Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento.....	47

CAPO VIII - SANZIONI, ACCERTAMENTI E INDENNITA'

Articolo 52 Accertamenti – Recupero canone	47
Articolo 53 Sanzioni e indennità.....	48
Articolo 54 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	48
Articolo 55 Autotutela.....	49
Articolo 56 Riscossione coattiva.....	49

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 Disposizioni finali.....	49
--------------------------------------	----



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Disposizioni comuni

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Porto Azzurro del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 Disposizioni di carattere generale

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici e di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade e sue pertinenze, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio o d'uso, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, che sono sottratti all'uso generale della collettività;
 - b) concessione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) autorizzazione: atto amministrativo che consente l'esposizione pubblicitaria;
 - d) canone: il canone dovuto dall'occupante, da chi espone pubblicità senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) e c);
 - e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub d).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.



È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. L'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione in caso di occupazioni d'urgenza, di cui all'articolo 5 comma 8.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame delle aree di competenza. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
7. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o titolare di autorizzazione per il tempo della durata della stessa.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 Codice Civile) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ed i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel



quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province purché le stesse non abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Gli atti di concessione di suolo pubblico e autorizzazione per la diffusione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto passivo**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 15 e 30 del presente regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'articolo 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta (30) giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'articolo 15, il Comune deve informare il licenziatario titolare e il proprietario del fondo con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
7. Il subentrante a qualsiasi titolo, per ottenere il rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico, permanente o temporaneo, dovrà provvedere preliminarmente all'estinzione di quanto eventualmente dovuto all'Amministrazione comunale dal precedente concessionario, per il mancato pagamento dei canoni e tributi comunali relativi alla concessione. Nelle more del rilascio della nuova concessione di suolo pubblico permanente, l'occupazione potrà proseguire qualora il subentrante dimostri di aver attivato le procedure per



il rilascio di una nuova concessione mediante inoltro di idonea documentazione al competente Ufficio comunale. Nel caso di difformità della superficie di occupazione effettivamente concessa alla fine dell'iter amministrativo, l'Ufficio Tributi provvederà all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto.

Articolo 5

Concessioni, autorizzazioni e dichiarazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
4. È stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per le seguenti tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie:
 - a) le occupazioni relative ai servizi di rete: la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto titolare della concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: la dichiarazione deve essere presentata con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - c) la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli: la dichiarazione deve essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede; la dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta e dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo; la presentazione della dichiarazione si assolve tramite apposito modello predisposto dall'ufficio tributi e presentato all'ufficio protocollo dell'Ente;
 - d) la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: la dichiarazione deve essere presentata al comune con contestuale versamento del canone; la presentazione della dichiarazione si assolve tramite apposito modello predisposto dall'ufficio tributi e presentato all'ufficio protocollo dell'Ente. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - e) i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato: la dichiarazione deve essere presentata con contestuale versamento del canone;



- f) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli impianti sportivi, i cinema, i teatri e di pubblici trasporti, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via: la dichiarazione deve essere presentata con contestuale pagamento del canone, ove non esente, entro il 30 aprile di ciascun anno. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente regolamento;
 - g) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, non ricomprese nelle lettere precedenti.
5. Le dichiarazioni di qui alle lettere c), d) e f) del comma precedente devono essere presentate all'inizio di esposizione e rimangono valide per gli anni successivi qualora non intervengano modifiche o integrazioni.
 6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
 7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
 8. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione e prova al Comune senza previa autorizzazione. La domanda di concessione deve essere comunque presentata nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento. La mancata presentazione della domanda o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 6

Funzionario responsabile e modalità organizzative interne

- 1) La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone patrimoniale. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile dell'area Servizi Finanziari, cui compete altresì il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone nonché di tutti gli adempimenti tributari connessi, ivi compreso l'accertamento e il recupero del canone eventualmente evaso.
- 2) Il rilascio della concessione del suolo permanente o temporanea viene curato dal responsabile incaricato e il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, è affidato al Responsabile del Servizio tributi.
- 3) Al responsabile dell'Area di Vigilanza e Tecnica a seconda delle proprie competenze spetta: l'istruttoria delle richieste di suolo pubblico permanente o temporaneo, l'acquisizione dei relativi pareri e nullaosta acquisiti dai competenti uffici, la sottoscrizione e il rilascio delle concessioni/ autorizzazioni.
- 4) E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
- 5) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.
- 6) Le modifiche alla individuazione dei responsabili sopra menzionati sono affidate alla



giunta comunale.

CAPO III – LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 7

Tipologie delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti, temporanee e d'urgenza:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi previsti dal presente regolamento, le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate in dodicesimi con arrotondamento all'unità superiore;
 - b) sono temporanee le occupazioni che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
 - c) sono occupazioni d'urgenza quando l'occupazione si rende necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Tutte le occupazioni di carattere permanente, a condizione che l'allestimento resti invariato per tutta la durata della concessione o autorizzazione, possono essere concesse per periodi pluriennali fino ad un massimo consecutivo di tre (3) anni.

Articolo 8

Domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve presentare una apposita domanda secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere presentata entro e non oltre trenta (30) giorni antecedenti la data richiesta di inizio dell'occupazione, pena irricevibilità della stessa, fatta



eccezione per:

- a) tutte le occupazioni d'urgenza, per le quali le domande devono essere presentate nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento;
 - b) occupazioni di suolo pubblico durante la campagna elettorale le domande devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione;
 - c) domande di occupazioni per traslochi, rifornimento carburante e autospurghi, le quali devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Per le occupazioni da effettuare per le suddette finalità, qualora interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli, le istanze devono essere presentate almeno dieci (10) giorni prima e contestualmente alla domanda di cui al periodo precedente, dovrà essere presentata una apposita richiesta di ordinanza modifiche alla viabilità all'ufficio competente.
3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da tutti i contitolari oppure da un solo rappresentante degli stessi;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - f) La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata una planimetria esplicativa ai fini della determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si intende occupare. La planimetria deve indicare le esatte dimensioni della superficie richiesta. Detta superficie non dovrà superare la proiezione della larghezza del locale sul fronte esterno. Lo spazio richiesto deve risultare adiacente all'ingresso del locale. Dovrà, inoltre, essere prodotta documentazione fotografica relativa all'esterno del locale e degli spazi eventualmente già concessi per la verifica del buono stato di manutenzione di infissi e vetrine oltre a tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 3 bis. In Piazza Matteotti non verranno rilasciate nuove autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico permanente. Sarà consentito il solo subentro, a qualsiasi titolo, per i suoli rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento previa presentazione della domanda. I suoli pubblici temporanei verranno rilasciati alle sole attività già oggetto di rilascio nell'anno precedente e comunque nel rispetto delle regole previste in questo Regolamento.
- 3 ter. L'area occupata non potrà essere antistante aperture, sia porte che finestre, (nella misura di 1 m a lato), che non siano di pertinenza dell'esercizio (salvo il nulla-osta dei proprietari confinanti e esistenza di equivalente accesso agevole);
4. Per tutte le occupazioni temporanee realizzate da esercizi autorizzati alla somministrazione assistita o non assistita di alimenti e bevande in aree pubbliche o di uso pubblico, insieme agli



elaborati di cui sotto, dovranno essere inserite le presenti clausole:

- a) il richiedente dichiara che l'occupazione predetta verrà segnalata nelle ore diurne e notturne, come previsto nella normativa prevista nel vigente Codice della Strada, e solleva l'ente autorizzante da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio a terzi derivante da inadempienze, ed inosservanze di leggi e regolamenti;
 - b) l'Ente autorizzante sarà sollevato da tutti i casi che possono emergere per quanto concerne la tutela della pubblica incolumità derivanti da inosservanze ed inadempienze da parte del titolare della presente autorizzazione.
5. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni.
 6. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, nonché per ottenere la proroga e il rinnovo delle occupazioni esistenti, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
 7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
 8. In caso di presentazione di più domande, per lo stesso giorno e nel medesimo punto, l'ordine di priorità sarà temporale, ovvero in ordine di numero di protocollo di arrivo.
 9. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
 10. Le concessioni di occupazione di suolo permanente potranno essere rilasciate esclusivamente:
 - a) ai Pubblici Esercizi;
 - b) alle attività del settore alimentare;
 - c) alle attività di noleggio;
 - d) alle edicole;
 - e) alle attività di ferramenta;
 - f) a tutte le attività che necessitano di suolo al solo fine di un più agevole accesso all'interno del locale adibito all'esercizio.
 11. Le occupazioni permanenti, non possono superare la superficie interna al netto dei locali di servizio (bagni, cucine, magazzini, ecc.) destinati all'esercizio dell'attività, fatte salve le edicole e le occupazioni permanenti con posizionamento di arredi fissi rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Per le occupazioni di suolo relative alle attività di cui al precedente comma 10) lettera d) è necessario che il 51% della superficie concessa sia adibita alla vendita dei giornali (quotidiani, periodici, riviste, prodotti dell'editoria in genere) e che sia presentata apposita planimetria, riportante le dimensioni complessive oggetto di occupazione, da cui si evinca l'indicazione della zona destinata a tale percentuale. Le edicole che già sono in possesso di autorizzazione dovranno comunque uniformarsi e presentare tale planimetria su richiesta dell'Ufficio.



Alle occupazioni di suolo relative alle attività di cui al precedente comma 12) sarà riconosciuto il carattere di “occupazione permanente” se sull’occupazione medesima risulta esercitata l’attività per cui se ne è richiesto il rilascio durante l’effettivo periodo di apertura al pubblico della stessa. Si specifica che detto carattere di “occupazione permanente” trova quale presupposto principale l’apertura al pubblico per un periodo non inferiore ai 275 giorni all’anno, per i rimanenti 90 giorni possono usufruire di 45 giorni di ferie e 45 giorni per lavori di manutenzione ordinaria, con esclusione della tipologia di cui alle lettere f) del precedente comma 1. Il giorno di riposo settimanale qualora effettuato non viene conteggiato nei 45 giorni di ferie concessi.

Nel caso di lavori di ristrutturazione che necessitano di un periodo di chiusura più lungo, si dovrà richiedere autorizzazione all’Amministrazione Comunale con specificazione dei lavori da eseguire.

L’assenza di tale specifico requisito consentirà l’eventuale rilascio di autorizzazione ad occupare solo temporaneamente il suolo, con l’applicazione del canone previsto per le occupazioni temporanee così come quantificato dal vigente regolamento comunale, con decorrenza dall’anno successivo.

Non rileva ai fini della qualificazione in “permanente” della occupazione la mera occupazione con strutture mobili o fisse di spazi in assenza dell’effettivo svolgimento di attività di pubblico esercizio e/o di attività del settore alimentare.

Al fine di consentire agli Uffici competenti la verifica del rispetto del periodo di apertura sopraindicato, quale requisito essenziale per considerare l’occupazione di carattere permanente, le attività dovranno presentare domanda di chiusura, che dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione comunale previo accordo tra le varie attività per una turnazione e dovrà essere esposta ben visibile alla porta d’ingresso del locale.

- 11 bis. Le occupazioni temporanee per l’esercizio di attività, non possono superare la superficie interna al netto dei locali di servizio (bagni, cucine, magazzini, ecc) destinati all’esercizio dell’attività, non possono essere modificate le superfici richieste nel periodo Giugno/Settembre. Compatibilmente con esigenze di viabilità stradale e pedonale può essere concessa una deroga alla limitazione della superficie di suolo temporaneo da autorizzare con delibera di Giunta.
- 11 ter. Le occupazioni temporanee in aggiunta alle occupazioni di suolo permanente non possono superare il 50% della superficie autorizzata come permanente.
- 11 quater. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata ogni anno almeno 30 giorni prima della data di decorrenza dell’occupazione salvo casi d’urgenza.
- 11 quinquies. Negli anni successivi a quello del primo rilascio, solo nel caso in cui la richiesta di suolo pubblico temporaneo sia identica all’anno precedente per quanto riguarda la superficie da utilizzare e gli arredi da posizionare sul suolo, il richiedente potrà produrre la sola domanda in carta legale all’Amministrazione Comunale con indicazione dei nuovi periodi. Alla domanda dovrà allegarsi copia della concessione rilasciata l’anno precedente, copia delle ricevute di pagamento del CANONE di concessione riferite all’anno precedente ed inoltre specifica dichiarazione del richiedente attestante che il suolo pubblico temporaneo richiesto verrà utilizzato per gli stessi scopi e con gli stessi arredi dell’anno precedente.
- 11 sexies. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni, di eventuali tributi locali dovuti ed/o entrate di qualsiasi natura dovute al comune concedente.
12. Il non rispetto del precedente comma 3, causerà la decadenza della concessione di suolo pubblico permanente.
- Per l’anno successivo a quello in cui il titolare della concessione non ha rispettato i termini di



cui al comma 3, l'Ufficio competente potrà rilasciare, a seguito di richiesta, l'autorizzazione di occupazione di suolo temporaneo e l'Ufficio Tributi procederà alla determinazione del CANONE con le modalità previste per le ipotesi di occupazione temporanea.

Articolo 9

Istruttoria e rilascio della concessione o diniego

1. Le domande di occupazione, relative alla realizzazione di attrezzature da utilizzare per tutte le attività produttive in aree pubbliche o di uso pubblico, vengono redatte su apposito modello predisposto dall'ufficio competente per il rilascio della concessione. Successivamente vengono trasmesse all'Ufficio Tributi per il calcolo del canone.
2. Il responsabile del procedimento al rilascio della concessione, verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri, ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti per acquisizione dei pareri di loro competenza.
3. Per tutte le occupazioni d'urgenza le domande presentate all'Ufficio Protocollo, nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento, vengono trasmesse all'Ufficio Polizia Municipale per il rilascio del parere e contestualmente all'ufficio competente per il rilascio della concessione per occupazione suolo pubblico d'urgenza e all'Ufficio Tributi il quale provvederà a determinare il canone dovuto, che deve essere rilasciato entro sette (7) giorni dalla data della trasmissione della domanda.
4. L'occupazione d'urgenza non può avere una durata superiore a sette (7) giorni. Qualora per completare i lavori si renda necessario occupare oltre i sette (7) giorni già autorizzati per rimuovere l'urgenza, dovrà essere presentata domanda di occupazione temporanea.
5. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
6. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al quindici (15) per cento del canone con un limite massimo di cento (100) euro che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta (30) giorni, ad eccezione di:
 - a) occupazioni d'urgenza di cui sopra;
 - b) occupazioni di suolo pubblico durante la campagna elettorale, per le quali il termine per la conclusione del procedimento è di sette (7) giorni;
 - c) occupazioni per traslochi, rifornimento carburante e autospurghi, per le quali il termine per la conclusione del procedimento è di sette (7) giorni, ad eccezione delle occupazioni che interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli e per le quali deve essere emessa ordinanza modifiche alla viabilità, pertanto il termine per la conclusione del procedimento per le occupazioni di cui all'ultimo periodo è di dieci (10) giorni;
8. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone



comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

9. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio competente corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione e previo versamento da parte del richiedente del canone previsto e di un deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche di cui al successivo comma 11.
- 9 bis. Nel caso in cui il procedimento amministrativo si concluda con un esito negativo, verrà emesso decreto di diniego della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, con motivazione, previa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90.
E' motivo di diniego l'assenza di uno dei pareri degli Uffici competenti, il mancato rispetto dei requisiti presenti nel Regolamento ed eventuali pareri negativi emessi da parte dell'Amministrazione Comunale, che decide in merito all'arredo.
10. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
 - d) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, dell'entità dei lavori, della possibile compromissione e dei costi per la riduzione in pristino stato del luogo. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale (della garanzia di cui sopra), previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale gli uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore depositi cauzionali, fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per tributi e canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
12. Le concessioni sono rilasciate contestualmente al pagamento del canone ove dovuto.
13. Nel caso di richiesta di suolo per il posizionamento di elementi di arredo (tavoli, sedie, ombrelloni ecc.), preliminarmente al rilascio della concessione per l'occupazione del suolo permanente o temporanea, l'interessato dovrà presentare un progetto sulla tipologia dell'arredo nonché una rappresentazione fotografica o altro materiale illustrativo della tipologia merceologica oggetto di esposizione. Il tutto verrà vagliato dall'ufficio competente al rilascio sentita l'Amministrazione.
14. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza con o senza elementi di copertura dovrà essere presentato unitamente alla domanda specifico elaborato di progetto (disegni e grafici) con allegata relazione statica di tecnico abilitato e/o omologazione e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.



In questo caso il progetto verrà vagliato anche dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di rispettiva competenza.

15. Il suolo pubblico concessionato sia permanente che temporaneo dovrà essere opportunamente delimitato con elementi che dovranno essere approvati dall'Amministrazione.
16. L'amministrazione Comunale, si riserva la possibilità di definire specifiche tipologie di arredo per l'esposizione di merci alle quali i richiedenti concessionari dovranno uniformarsi per ottenere il rilascio del suolo pubblico.
17. Le occupazioni private, da parte di titolari di attività commerciali, con merci, espositori, tavoli, sedie o quant'altro, è soggetto alla comunicazione al Comune per il nulla osta relativo al decoro dell'occupazione stessa.
18. E' fatto espresso divieto di posizionamento di banchi-frigo e/o strutture simili sul suolo pubblico concesso alle attività di pubblico esercizio presenti nel territorio comunale.
19. Per le occupazioni di suolo pubblico con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la domanda verrà esaminata dal Responsabile Servizio Vigilanza.
20. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento in caso di occupazioni di urgenza e dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento nei casi di presentazione di una dichiarazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
21. In tutte le concessioni rilasciate sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, gli eventuali arredi che si intende collocare su suolo pubblico, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
22. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
23. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
24. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
25. Il Comune consente a tutte le attività commerciali l'uso gratuito di suolo pubblico nella misura massima complessiva inferiore a mq. 0,50 per il posizionamento di vasi in terracotta o in resina (anche colorata da concordare con l'Amministrazione). I vasi dovranno essere posizionati esclusivamente in stretta aderenza alla facciata dell'edificio e su i due lati della porta d'ingresso dell'attività stessa.
26. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, sono acquisite d'ufficio.
27. Alla richiesta di concessione deve essere allegata la quietanza della tesoreria comunale o versamento su conto corrente postale attestante il versamento, a titolo di diritti di segreteria, delle somme di cui al seguente prospetto:



AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	DIRITTI DI SEGRETERIA
Occupazioni permanenti	80,00
Passi carrabili	80,00
Occupazioni temporanee	30,00

Articolo 10

Titolarità della concessione e obblighi del titolare del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare della concessione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il titolare della concessione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) contestualmente al giorno di inizio dei lavori presentare la comunicazione di inizio lavori ai sensi delle normative in materia, all'Ufficio Edilizia Privata. Nella comunicazione di inizio lavori, fare espresso riferimento alla concessione di cui all'articolo 9;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - c) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) rispettare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versare il canone alle scadenze previste;
 - g) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione
 - h) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 9, comma 9;
 - i) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - j) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - k) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.



Articolo 11

Subentro nella concessione

1. Nel caso di cessazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo dell'attività, decadono le concessioni di suoli pubblici permanenti e temporanei rilasciati al precedente concessionario. Il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta (30) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione a proprio nome, presentando all'Ufficio competente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
2. Il subentrante a qualsiasi titolo, per ottenere il rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico, permanente o temporaneo, dovrà provvedere preliminarmente all'estinzione di quanto eventualmente dovuto all'Amministrazione comunale dal precedente concessionario, per il mancato pagamento dei canoni e tributi comunali relativi alla concessione.
3. Nelle more del rilascio della nuova concessione di suolo pubblico permanente o temporaneo, l'occupazione potrà proseguire qualora il subentrante dimostri di aver attivato le procedure per il rilascio di una nuova concessione mediante inoltro di idonea documentazione al competente Ufficio comunale. Nel caso di difformità della superficie di occupazione effettivamente concessa alla fine dell'iter amministrativo, l'Ufficio Tributi provvederà all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto.
4. Per le occupazioni di carattere permanente, ricorrente, temporaneo, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone residuo eventualmente dovuto, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda alla corretta presentazione della domanda nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), articolo 4, comma 1, ed articolo 15 del presente regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione, nell'ambito del quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 12

Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Il titolare dell'atto di concessione per occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno sette (7) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.



3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario potrà ottenere la proroga presentando la domanda come stabilito dall'ufficio competente.
5. Non si dà corso alla proroga della concessione qualora non risulta assolto l'adempimento di cui al comma precedente.
6. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 13

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni sopravvenute di interesse pubblico o nel caso non siano più rispettati i requisiti previsti o le condizioni stabilite per occupare il suolo pubblico, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto alla riduzione o al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza interessi.
3. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite posta elettronica certificata (pec.), messo comunale, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni, di sospendere o revocare definitivamente, a suo insindacabile giudizio, le concessioni rilasciate, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità o compenso di sorta.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
6. (comma inserito con decorrenza 1/01/2021) Ricorre la revoca del 10% del suolo concessionato, con effetto immediato e fino al 31 dicembre dell'anno in corso, senza diritto ad alcun rimborso del canone pagato, oltre le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti, per ognuno dei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle dimensioni dell'occupazione autorizzata;
 - b) emissione sonore oltre il limite consentito dalla legge o oltre l'orario consentito;
 - c) mancata pulizia e decoro del suolo in concessione;



- d) non idoneo abbigliamento dei dipendenti che dovranno avere tutti la stessa divisa;
- e) comportamento irrispettoso nei confronti dei clienti da parte dei dipendenti dell'attività;
- f) mancato utilizzo di tovaglie (in tinta unita o fantasia concordata con l'Amministrazione) a copertura dei tavoli esposti sul suolo da parte dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) dal 01/06 al 15/09;
- g) sostituzione dell'arredo esterno in difformità a quello autorizzato;
- h) utilizzo di vasi per piante e fiori in materiale plastico, con esclusione dei vasi pensili che possono essere anche in materiale plastico per motivi di sicurezza.
- i) mancato rispetto della raccolta differenziata in particolar modo conferimento del vetro nella raccolta indifferenziata;"

Articolo 14 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato pagamento del canone dovuto e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'articolo 9 di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) il mancato rispetto, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - e) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - f) mancato rispetto del periodo di apertura al pubblico per 275 giorni all'anno;
 - g) l'inottemperanza al richiamo scritto degli Uffici Comunali preposti in ordine all'osservanza e rispetto delle condizioni di cui prima.
 - h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - i) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta (30) giorni, per le concessioni permanenti, e cinque (5) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone assolto non verrà restituito.
3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo
4. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile dell'Ufficio competente comunica le contestazioni al concessionario, nel rispetto delle normative in materia. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il suddetto Responsabile ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto comporta automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato.
5. In caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca d'ufficio dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.
6. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
7. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già assolto non verrà restituito.
8. Sono cause di estinzione della concessione:



- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta (90) giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
9. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 15 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione, senza rinnovo o proroga della concessione medesima;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Responsabile dell'Ufficio competente, previa contestazione delle relative violazioni, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e al ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando ai trasgressori un termine per provvedervi non superiore a sette (7) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 da parte dell'Ufficio competente.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Come disposto dall'articolo 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque (5) giorni.
6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e



bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre (3) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

7. Alle occupazioni abusive sono applicate sanzioni di cui all'articolo 53.
8. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 16 **Orario**

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte su suolo pubblico o demaniale devono cessare alle ore 24.00 salvo che nei periodi estivi quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 02.00 del giorno successivo.
2. Il Sindaco con ordinanza può stabilire limitazione per l'orario di apertura al pubblico per la somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte su suolo pubblico.

ART. 17 **Occupazione suolo pubblico in aggiunta al demanio marittimo**

1. Nei casi in cui i concessionari di suolo demaniale marittimo facciano richiesta di suolo pubblico temporaneo o permanente, gli stessi potranno ottenere la concessione del suolo solo nelle ipotesi che la superficie totale del suolo demaniale e del suolo pubblico non superi la superficie interna al netto dei locali di servizio (bagni, cucine, magazzini, ecc.) più il 50% della stessa. Sono fatte salve fino alla scadenza delle concessioni, le occupazioni permanenti già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni, di eventuali tributi locali dovuti ed /o entrate di qualsiasi natura dovute al comune concedente.

CAPO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 18 **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Cartello:

manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**Insegna di esercizio:**

contengono il nome dell' esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell' esercizio o la sua attività permanente, l' indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell' attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall' articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d' esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d' esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un' idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall' articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l' evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all' esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d' impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.



Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 19

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.
4. Il Piano è redatto secondo le specifiche linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, tenuto conto del fatto che obiettivo preminente del Piano è quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
5. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari verrà elaborato dall'Ufficio competente in collaborazione con gli Uffici competenti in materia di urbanistica, viabilità e polizia municipale.
6. Il Piano viene articolato in tre parti. La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.
7. Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:
norme tecniche di attuazione;
disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;



zone per l'installazione degli impianti pubblicitari

8. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.
9. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

Articolo 20

Installazione mezzi pubblicitari ed effettuazione di pubblicità e propaganda - disciplina generale, limitazioni e divieti

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal Codice della Strada, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni indicate nel presente regolamento, a seconda della loro natura.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'articolo 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
6. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'articolo 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
7. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
8. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'articolo 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
9. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al presente Regolamento.
10. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par.3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
11. L'installazione dei mezzi pubblicitari, le dimensioni dei cartelli e delle insegne, le caratteristiche



tecniche dei mezzi pubblicitari sono quelle previste dagli artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Articolo 21

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 22

Autorizzazione

1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al presente Regolamento.
2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono **permanent**i le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono **temporane**e le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
6. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell'autorizzazione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell'autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
7. In caso di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti la domanda deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio competente, corredato dei seguenti allegati: una autodichiarazione, redatta ai sensi del D.p.r. 445/2000 con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della



circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- a) bozzetto completo di relazione tecnica descrittiva indicante caratteristiche tecniche dell'impianto, dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario;
- b) documentazione fotografica relativa alla porzione dell'area interessata dall'installazione del mezzo pubblicitario;
- c) planimetria in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dell'oggetto dell'intervento;
- d) prospetto e sezioni quotate in scala 1:20 o 1:50 estesi alla porzione di fabbricato interessato dall'installazione del mezzo pubblicitario;
- e) nulla osta (eventuale) del proprietario dell'area oggetto dell'intestazione.

2. In tutti i casi diversi da quello previsto dal precedente comma 5, la domanda di autorizzazione redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, quelli del soggetto solidamente obbligato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'ubicazione e la determinazione della sua superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, l'esatto periodo di svolgimento. Alla domanda devono essere allegati un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato, una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo, il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e se il posizionamento previsto è fuori dal centro abitato.

Articolo 23

Domanda di autorizzazione

1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
3. L'Ufficio Comunale competente entro (sessanta) 60 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
4. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso.
6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio tributi, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.



9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento previsto dalla normativa in materia, applicato per ogni impianto.

Articolo 24

Titolarietà e obblighi del titolare del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa in opera di mezzi pubblicitari temporanei, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto (48) ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
4. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
5. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'articolo 55 del DPR n. 495/1992.



Articolo 25

Subentro nelle autorizzazioni

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante, qualora non sia avvenuta alcuna modifica non è obbligato ad attivare alcuna procedura di voltura. Tuttavia è obbligato a presentare entro e non oltre trenta (30) giorni dichiarazione di subentro ai fini del canone unico patrimoniale all'Ufficio Tributi.

1. Il subentrante a qualsiasi titolo, dovrà provvedere preliminarmente all'estinzione di quanto eventualmente dovuto all'Amministrazione comunale dal precedente titolare, per il mancato pagamento dei canoni e tributi pregressi.

Articolo 26

Disdetta

1. In caso della disdetta anticipata dell'esposizione pubblicitaria permanente, da comunicare per atto scritto, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di avvenuta cessazione deve essere presentata entro dieci (10) giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 27

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 28

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) sopravvenuta mancanza delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo



autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta (90) giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 29

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro trenta (30) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. Se la rimozione si è resa necessaria per motivi di pubblico interesse, esigenze di sicurezza o viabilità, necessità estetiche ed ambientali o cause di forza maggiore, ordinata dall'Amministrazione prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, o è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone anticipato, senza interessi, per il periodo di mancato godimento a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
4. Nel caso di cui al comma 3, spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 47 del presente regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Articolo 30

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive le pubblicità effettuate mediante locandine esposte in assenza di dichiarazione e del previsto timbro di scadenza apposto dall'Ufficio Tributi o che si protraggano oltre tale termine.
3. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
4. Sono altresì considerate abusive le pubblicità per i quali non siano stati eseguiti i pagamenti del relativo canone e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.



5. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine stabilito dall'avviso stesso.
6. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato nei modi di legge. Se il rimborso non è effettuato entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità previste dalle vigenti normative e con ogni spesa di riscossione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o ricoperte dal Comune o dal concessionario.
8. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e, il Comune o il concessionario provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per il periodo di esposizione abusiva.
9. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone che delle sanzioni e interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Articolo 31

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 32

Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale vigenti.
3. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:
 - i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
 - gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
 - i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;



i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);

cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;

la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;

l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;

la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche.

4. Sono inoltre vietate:
 - a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
 - b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
 - c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
 - d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
 - e) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
 - f) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente.
5. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

CAPO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 33

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
2. zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione



nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq o ml, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

Articolo 34

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.



5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è dovuto per anno solare di riferimento.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, per mezzo di persone o veicoli, di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuto per ciascun giorno o frazione e per ciascuna persona, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Il canone da applicare alla pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è dovuto per ciascuna locandina.
10. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione (amplificatori o simili) della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, e per ciascun giorno o frazione.
11. Per i striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, il canone è calcolato per ogni periodo di esposizione di quindici (15) giorni o frazione.
12. Per la pubblicità effettuata mediante aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
13. Palloni frenati e simili si applica il canone per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
14. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto da altri commi del presente articolo si applica il canone per metri quadrati di superficie per anno solare.
15. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica la tariffa ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità al presente articolo, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
16. Il canone sulla pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta (30) giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al periodo precedente.
17. Il canone sull'esposizione pubblicitaria relativo alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento al metro quadrato, applicato per ogni impianto.
18. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni del canone non sono cumulabili.



Articolo 35

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 36

Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area secondo la classificazione viaria deliberata dalla Giunta Comunale (**Allegato A**), al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 dell'articolo 1 della legge 160/2019, pari ad € 30,00 per il Comune di Porto Azzurro, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
3. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019, pari ad € 0,60 per il Comune di Porto Azzurro, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 15, che danno luogo alla determinazione del canone per occupazione di suolo pubblico, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione in allegato "B" del presente regolamento.
6. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 15, che danno luogo alla determinazione del canone per esposizione pubblicitaria, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione in allegato "C" del presente regolamento.
7. Le tariffe vengono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.



Articolo 37

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a trenta (30) giorni si applicherà per ogni mese o frazione in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra 5,1 mq e 8 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a 8,50 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 100 per cento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
6. Le maggiorazioni del canone si applicano con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 36.

Articolo 38

Esenzioni

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;



- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. I soggetti di cui alla lettera i) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione del canone sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.
3. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) dell'articolo 1 della legge 160/2019:
- a) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - b) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione;
 - c) esposizioni pubblicitarie e le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dalle



- riconosciute ONLUS (legge 460/97) da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale;
- d) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, ovvero coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
 - e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a venti (20) centimetri;
 - f) le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro, che promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, sportivo o per scopi benefici non comportanti attività di vendita o somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro (24) ore. Si precisa che coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico sono esonerati, purché l'area occupata non ecceda dieci (10) metri quadrati. La superficie eccedente tale misura è soggetta al pagamento del canone;
 - g) le occupazioni temporanee per la posa di conduttore, cavidotti e di impianti per i servizi pubblici e collettivi per i quali si determina successivamente una occupazione permanente da assoggettare a canone;
 - h) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con tende, nonché festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - i) occupazioni con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per i lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti e coperture di durata non superiore a una giornata;
 - j) i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari, nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
 - k) le occupazioni di suolo pubblico relative ad interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 (Incentivi allo sviluppo e sostegno delle categorie svantaggiate);
 - l) gli artisti di strada, coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 69 del TULPS;
 - m) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - n) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
 - o) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - p) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - q) le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che svolgono attività di spettacolo viaggiante, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo, limitatamente alle occupazioni che si protraggono per un periodo minimo di 15 giorni;**
 - r) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, effettuate in occasione di manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale e ogni altra tipologia di**



manifestazione, organizzata dall'Ente, nell'ambito della promozione turistica del territorio.

Articolo 39 Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) dell'articolo 1 della legge 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario come manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni locali e allo sviluppo del commercio equo e solidale, compresi mercatini degli hobbisti, è disposta la riduzione del canone prevista con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) in riferimento alle attività ritenute di particolare interesse sociale e culturale rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale quali la diffusione dell'informazione e della cultura intesa in senso lato nonché il sostegno alle fasce sociali più deboli o per le manifestazioni gestite da circoli, associazioni, ecc. a carattere locale, per la promozione delle proprie manifestazioni, è disposta la riduzione del canone prevista con apposita deliberazione della Giunta Comunale
 - c) è disposta applicazione della tariffa agevolata forfettaria di € 10,00 alle occupazioni relative ad eventi il cui ricavato viene totalmente devoluto in beneficenza ad associazioni riconosciute ONLUS o associazioni con attività specifica di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, a meno che non sia inferiore il canone effettivo. Tale circostanza deve essere appositamente dichiarata al momento della richiesta;
 - d) la Giunta Comunale ha la facoltà di riconoscere, per eventi di particolare rilievo e interesse sociale, culturale, a sostegno delle fasce sociali più deboli organizzati da circoli, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro e ai fini di beneficenza, una riduzione fino al novanta (90) per cento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) è disposta la riduzione del cinquanta (50) del canone per l'esposizione pubblicitaria:
 - 1) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - 2) la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - 3) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente saranno applicate solo se il canone dovuto supera l'importo di € 20,00. In ogni caso la tariffa agevolata non potrà essere inferiore ad € 10,00, a meno che non sia inferiore il canone effettivo.
3. Le riduzioni di cui alle lettere dalla a) alla d) devono essere richieste al momento della presentazione della domanda di concessione, con la relativa motivazione.
4. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al punto 1), lettera e) anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le



caratteristiche e le finalità di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.

5. I requisiti soggettivi previsti dal punto 1), lettera e) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 23. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
6. I requisiti oggettivi di cui ai punti 2) e 3), lettera e) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione del canone.

Articolo 40

Criteria particolari di determinazione del canone: occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità e stazioni radio-base per telefonia mobile

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di € 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. È soggetta al canone unico l'installazione di stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile e con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale). Le occupazioni di suolo pubblico con manufatti soprasuolo per stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile e dati, debbono essere conformi alle disposizioni del vigente regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/04/2018 e ss.mm.ii. Per la disciplina relativa all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per la procedura del rilascio di autorizzazione si rimanda integralmente al regolamento citato.
5. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, sottosuolo e soprasuolo, realizzate con



stazioni radio-base per telefonia mobile e dati, il canone è determinato forfettariamente sulla base dell'entità dell'occupazione e del valore economico della disponibilità dell'area. Le tariffe forfettarie sono deliberate dalla Giunta Comunale in base alla seguente classificazione:

- a) occupazione con stazione radio-base da parte di un singolo gestore;
- b) occupazione con stazione radio-base in cositing con un secondo gestore (per ciascun gestore);
- c) occupazione con stazione radio-base in cositing con tre gestori (per ciascun gestore);
- d) occupazione con stazione radio-base in cositing con oltre tre gestori (per ciascun gestore).

CAPO VI - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41

Gestione del servizio pubbliche affissioni

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal vigente regolamento degli impianti affissionali, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi, nei limiti della capienza degli stessi.

Articolo 42

Impianti per le pubbliche affissioni

1. Il Piano generale degli impianti, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal successivo comma 4;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene.Il Piano generale degli impianti è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti, ubicazione, la destinazione e la superficie.
2. La superficie indicata può essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione della popolazione residente.
3. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in



posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

4. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) per il 20% alle affissioni di natura istituzionale a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - b) per l' 70% ad affissioni di natura commerciale e/o sociale effettuate dal servizio comunale
 - c) per il 10% ad affissioni di natura commerciale, od altra tipologia con ripartizione degli spazi, effettuate direttamente da soggetti privati.
5. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del canone già corrisposto per il periodo per il quale dell'impianto non se ne è usufruito.

Articolo 43 Prenotazioni

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui pervengono all'ufficio comunale preposto al servizio i manifesti, o apposita commissione, accompagnati dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito gestionale, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

Articolo 44 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno quattro (4) giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci (10) giorni dalla data che era richiesta, l'ufficio comunale o il concessionario provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro dieci (10) giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale o il concessionario entro dieci (10) giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare



integralmente la somma versata entro centottanta (180) giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per dieci (10) giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del canone.

7. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni con la data di scadenza prestabilita.
8. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro dieci (10) giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro centottanta (180) giorni il rimborso al committente del canone eccedente quello dovuto. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per dieci (10) giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai canoni eccedenti.
9. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro dieci (10) giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due (2) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,83 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è riferita al rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
13. La maggiorazione di cui al comma 12 non si applica agli annunci mortuari per i quali la natura dell'annuncio richiede di per sé l'affissione immediata.
14. Nell'ufficio affissioni devono essere disponibili, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
15. Le disposizioni previste dalla l. 160/2019 e dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al canone sulle pubbliche affissioni.

Articolo 45

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di dieci (10) giorni per ogni periodo successivo di cinque (5) giorni o frazione è determinata da delibera di Giunta Comunale.



3. Le tariffe vengono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone è dovuto comunque nella stessa misura di quella prevista per le commissioni superiori.
6. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del canone corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci (10) giorni.
8. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Articolo 46

Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 46, purché non contenenti sponsor pubblicitari nel limite di 300 centimetri quadrati;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché non contenenti sponsor pubblicitari nel limite di 300 centimetri quadrati;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, purché non contenenti sponsor pubblicitari nel limite di 300 centimetri quadrati; per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché non contenenti sponsor pubblicitari nel limite di 300 centimetri quadrati;
 - d) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b), c) e d) sono accertati con le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del canone stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

Articolo 47

Affissione diretta degli annunci funebri sugli spazi comunali

Considerata la particolare natura dell'affissione di necrologi e ringraziamenti funebri, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle Agenzie Funebri, i privati cittadini utenti del servizio e le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, si rende necessario disciplinare il servizio così come segue:

1. I manifesti relativi ad annunci funebri, considerata la natura dell'urgenza, possono essere affissi direttamente, dalle imprese di pompe funebri o da chi ne ha titolo, sull'impianti pubblicitari comunali, a ciò destinati, previa comunicazione all'Ufficio Affissioni;
2. Preventivamente le Agenzie Funebri contattano l'Ufficio Affissioni per conoscere la dislocazione e la quantità degli spazi messi a disposizione sugli impianti comunali;



3. Qualora nel tempo, gli spazi destinati a tale scopo risultassero insufficienti, al fine di ottimizzare proporzionalmente l'utilizzo degli spazi disponibili, i soggetti interessati, dovranno necessariamente ridurre i formati dei manifesti, su indicazione dell'Ufficio Affissioni;
4. L'impresa che provvede alle affissioni dirette, provvede anche alla defissione dei propri annunci, e ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
5. L'affissione degli annunci sull'impianto deve avvenire solo ed esclusivamente con l'uso di colla ad acqua;
6. E' possibile coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti una volta scaduti i termini di affissione;
7. Gli annunci funebri devono essere rimossi entro due giorni dalla celebrazione del funerale, od eventualmente coperti da altri annunci successivi;
8. Gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro tre giorni dalla data di affissione.
9. Gli annunci per anniversari e/o ricorrenze possono essere affissi cinque giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro due giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario;
10. L'affissione diretta di manifesti da parte delle Agenzie di Onoranze Funebri, non deve comunque essere effettuata a discapito di manifesti non ancora scaduti di qualsiasi natura;
11. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità;
12. E' consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che esegue il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente, che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.
13. Le affissioni sono soggette al rispetto dei vincoli previsti dal presente regolamento comunale e conseguentemente alla vigilanza da parte dell'ente.
14. Per le affissioni di annunci funebri e di ringraziamento, eseguite in difformità a quanto sopra esposto, per ogni violazione riscontrata, saranno applicate le sanzioni amministrative stabilite dal presente regolamento.

Articolo 48

Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti per Servizi alla Persona in base a quanto previsto dal comma 3 della Legge Regionale n. 43 del 03/08/2004;
 - i) i manifesti di tutte le associazioni, che hanno certificato l'appartenenza alla qualifica di



ONLUS, in base a quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 460 del 04/12/1997.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO VII – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 49

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine fissato con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 (mille) sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.
5. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.
7. I pagamenti devono essere effettuati con modalità informatiche nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del D.L. n 193/2016, mediante:
 - a) Versamento mediante bonifico telematico effettuato su conto corrente postale intestato al comune;
 - b) Versamento mediante bonifico telematico effettuato su conto bancario intestato alla tesoreria comunale;
8. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.



Articolo 50

Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 2,00 (due) per anno.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi di legge.

Articolo 51

Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali emergenze sanitarie individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Responsabile dell'Ufficio competente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge. La rateizzazione viene concessa e disciplinata secondo il vigente Regolamento delle Entrate.
3. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.

CAPO VII- SANZIONI, ACCERTAMENTI E INDENNITA'

Articolo 52

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 179, provvedono i Responsabili degli Uffici competenti.
2. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.



Articolo 53

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione ai sensi del D.Lgs 472/1992, viene fissata nel trenta (30) per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
7. La sanzione prevista per occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente, è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 54

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli



illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 55 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta (60) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta (90) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.


Articolo 56 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene secondo quanto disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dell'atto. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Rag. Giuseppe Baldassari
Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro

Verbale n. 27/2024 del 6/12/2024

Parere

Relativo alla proposta di delibera di Giunta Comunale
avente per oggetto:

“Integrazione del regolamento sul Canone Unico Patrimoniale”

Il sottoscritto Rag. Giuseppe Baldassari, iscritto al n. 85463 del Registro dei Revisori Contabili, nominato Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro con delibera consiliare **n. 53 del 30 settembre 2022**;

rilevato

che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 – 847, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*” ha istituito a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dei regolamenti comunali;

VISTA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che, il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta sulla pubblicità;
- il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

DATO ATTO che il relativo Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2021 e successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 70 del 02.09.2021 e n. 47 del 24/07/2023;

PRESO ATTO dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 167 del 11/11/2024 avente per oggetto: “Canone unico patrimoniale. Casi di esenzione. Parziale modifica” al quale si rimanda per una più dettagliata iscrizione;

CONSIDERATO che l'Ente ritiene necessario provvedere ad una parziale modifica e integrazione del Regolamento per il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria limitatamente all'**Articolo 38 – Esenzioni**;

TENUTO CONTO dell'impatto sul bilancio finanziario dell'ente che è stato valutato e ritenuto non pregiudizievole per gli equilibri complessivi;

DATO ATTO:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, **“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fatiscie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che **“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”**;

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura patrimoniale

Per quanto sopra esposto

- Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di delibera:

Esprime il proprio **parere favorevole** all'adozione della proposta di delibera avente oggetto:

“Integrazione del regolamento sul Canone Unico Patrimoniale”


Evidenziando quanto segue:

La facoltà regolamentare dell'Ente stabilita dalla vigente normativa trova la individuazione di ipotesi per l'applicazione del canone unico patrimoniale nella legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 821, lettera f **“*ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847*”**;

L'incremento delle ipotesi di esonero per il canone unico determina una riduzione di entrata, prudentialmente quantificata in euro 5.000,00 dall'Ufficio tributi, che determinerà una riduzione di spesa corrente di pari importo o, in alternativa, un incremento delle previsioni riguardanti le entrate correnti.

Viareggio, 6 dicembre 2024

Il Revisore Legale
Rag. Giuseppe Baldassari





Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1629/2024

Oggetto: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA CASI DI ESENZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 06/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1629
RAGIONERIA

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA CASI DI ESENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 06/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 50 del 06/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/12/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 06/12/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 50 del 06/12/2024

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Oggetto: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA CASI DI ESENZIONE..

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 06/12/2024 al 21/12/2024, e che sarà esecutivo in data 17/12/2024.

Porto Azzurro, 17/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 51 del 06/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - RINVIO

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Assente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Assente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Segretario comunale comunica della necessità di rinviare la discussione e approvazione del presente punto all'ordine del giorno a seduta successiva, non essendo ancora pervenuto il parere richiesto al Revisore dei Conti.

Il Consiglio Comunale approva il rinvio all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 51 del 06/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 17/12/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 17/12/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 52 del 06/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE IDEA COMUNE PER L'ISTITUZIONE ED AVVIO DELLA COMMISSIONE MENSA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATACERA	Assente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Assente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente dà lettura del testo del documento.

Prende la parola il Consigliere Tonietti per illustrare il contenuto della mozione, con cui il gruppo Idea Comune intende proporre la costituzione di una commissione mensa composta dai referenti dell'istituto scolastico, dai rappresentanti dei genitori e dall'assessore competente, al fine di monitorare l'erogazione del servizio mensa; l'idea è di mettere in contatto i genitori e il comune, facendo anche da filtro per quelle che sono le richieste delle famiglie nei confronti dell'ente.

Prende la parola l'assessore Guelfi evidenziando che il menu della mensa è predisposto per legge dal nutrizionista e validato dalla competente AUSL.

Il Sindaco dichiara il proprio voto contrario in quanto ritiene che la commissione, composta da 11/12 membri, non è un organo funzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito,

con voti favorevoli n. 2 (Tonietti e Pinotti), n. 1 astenuto (Cinganelli) e n. 6 voti contrari, respinge la mozione presentata dal Gruppo Consiliare Idea Comune.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale Alessio Agarini

Oggetto: Mozione per l'istituzione e l'avvio della Commissione Mensa

Il gruppo consiliare Idea Comune

PREMESSO

- Che la mensa è da considerare un importante e fondamentale momento educativo e un'opportunità offerta ad alunne e alunni di avvicinarsi ad alimenti diversi;
- Che sarebbe opportuno definire un iter comunicativo da attivare nel caso di eventuali problematiche inerenti al servizio mensa

CONSIDERATO

- Che è l'amministrazione comunale a stabilire la nascita, le regole di appalto e la pianificazione del servizio;
- Che nell'interesse dell'utenza e della qualità del servizio offerto è necessario istituire un organo di informazione e consultazione

CHIEDE

al Consiglio comunale, tramite formale richiesta, l'istituzione e la regolamentazione della Commissione Mensa con la funzione di agevolare la comunicazione e monitorare il servizio offerto. Per questo motivo

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale a dare mandato agli uffici comunali di porre in essere tutte le azioni necessarie per la predisposizione della commissione.

Porto Azzurro, il 27/11/2024



Idea Comune

Euro Perelli
Alto Solti
Michele Inzer
Danilo



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 52 del 06/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 17/12/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 17/12/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1921
SEGRETERIA

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 18/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1921/2024

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

Si esprime parere **NON APPOSTO** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 30/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 53 del 30/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 16/01/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 16/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 53 del 30/12/2024

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 16/01/2025 al 31/01/2025, e che sarà esecutivo in data 27/01/2025.

Porto Azzurro, 27/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 54 del 30/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente cede la parola al Sindaco per le comunicazioni al Consiglio comunale.

Il Sindaco informa i Consiglieri che intende individuare come nuovo amministratore della società D'Alarcon il dott. Luca Donati; a tale proposito, in data 31 dicembre è prevista l'assemblea ordinaria per la formalizzazione della nomina.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 54 del 30/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 16/01/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 16/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 54 del 30/12/2024

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 16/01/2025 al 31/01/2025, e che sarà esecutivo in data 27/01/2025.

Porto Azzurro, 27/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 55 del 30/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPENSATORIA PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato. Prende la parola il Sindaco per illustrare la posizione dell'amministrazione riguardo alla delibera in oggetto: si tratta di approvare oggi lo schema di convenzione e il relativo regolamento della GAT, così da farlo entrare in vigore entro la fine dell'anno. A tale proposito, prosegue il Sindaco, io ho proposto sin da subito di aumentare la quota come contributo di solidarietà per Portoferraio, di cui, tuttavia, richiedo la ricognizione precisa del buco di bilancio, dal momento che qualora sia di entità inferiore a quanto ipotizzato, il suddetto aumento della quota deve essere evidentemente ridotto; preciso che quando alcuni anni fa Porto Azzurro si è trovato nelle stesse difficoltà contabili, gli altri enti non dettero supporto al riguardo. Del resto, non condivido che il comune di Portoferraio, in situazione di predissesto, spenda denaro pubblico per finanziare l'incarico di portavoce ex articolo 90 o per pagare le spese degli addoppi natalizi. Il Sindaco aggiunge che ha altresì richiesto che venga aumentata la tassa di sbarco, limitando le riduzioni invernali a 2 mesi ed estendendone il pagamento altresì per il traffico aereo e le crociere. Da ultimo, il Sindaco richiede che la GAT presenti il rendiconto analitico di come vengono impiegati 1.300.000 euro di spese di gestione che vengono elargite a pioggia; ad esempio, sono conferiti incarichi per la pubblicazione di fotografie dell'isola dove spesso si rinvencono errori nelle relative didascalie promozionali.

Il Consigliere Tonietti chiede se i progetti finanziati dalla GAT sono approvati da tutti. Il Sindaco e il ViceSindaco riferiscono che sono approvati per macroaggregati ma senza riferimenti specifici.

Il Consigliere Tonietti chiede se può essere conveniente il passaggio alla tassa di soggiorno. Il ViceSindaco Tovoli replica che ci sarebbe più evasione quindi non è conveniente.

A tale proposito, il Sindaco riferisce che, anziché introdurre la tassa di soggiorno, è stato deciso l'aumento dell'imposta di sbarco relativamente ai mesi invernali.

Tonietti auspica che l'aumento dell'imposta di sbarco non diventi un disincentivo per gli arrivi sull'isola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l'obiettivo di garantire visione comprensoriale ed omogenei processi di sviluppo;
- la gamma dei prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata ed omogenea per l'intera destinazione perseguendo l'obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
- è ritenuto strategico, per il riposizionamento dell'offerta turistica dell'Isola d'Elba, sviluppare una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche nell'ottica di concorrere all'ottenimento del marchio europeo per la promozione delle Destinazioni Turistiche di Eccellenza, secondo quanto definito dall'azione n.11 della Comunicazione della Commissione UE COM (2010) 352/3;
- la legge regionale Toscana 18 maggio 2018, n. 24, recante *“Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016”*, ha integrato la legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86, recante *“Testo unico del sistema turistico regionale”*, con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;
- che all'art. 15, comma 1, la L.R.T. n. 86/2016 prevede che *“Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione”*;

- la precedente convenzione, stipulata in data 12 gennaio 2021 con rep. 1324/21, è scaduta il 31 dicembre 2023, termine successivamente differito al 31 dicembre 2024;
- si rende necessario stipulare una nuova convenzione, tra i sette Comuni elbani, che tenga conto della summenzionata normativa regionale come anche recentemente novellata;
- i Comuni elbani, con riferimento all'ambito territoriale "Elba e Isole di Toscana", intendono continuare a gestire le funzioni in forma associata relative a:
 - a) Gestione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;
 - b) Gestione in forma associata e coordinata dell'accoglienza e informazione turistica;
 - c) Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
 - d) Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura;
- nell'ambito della summenzionata Gestione associata, si rende necessario approvare anche il nuovo annesso regolamento sul contributo di sbarco in sostituzione di quello attualmente in vigore;

RICHIAMATI:

- l'art. 6, rubricato "*Funzioni dei comuni*" della L.R.T. n. 86/2016 e, in particolare, il relativo comma 1, con il quale sono attribuite ai comuni, *inter alia*, le funzioni amministrative in materia di:
 - a) *esercizio delle strutture ricettive;*
 - b) *esercizio delle attività professionali;*
 - c) *accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.*"
- l'art. 7, rubricato "Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica", della L.R.T. n. 86/2016, a mente del quale:
 1. *L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta: la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica; la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale; la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8".*
- l'art. 13, rubricato "Attività di promozione turistica" della L.R.T. n. 86/2016, a mente del quale:
 1. *Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale;*
 2. *La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla L.R. 22/2016;*
 3. *Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 14".*
- l'art. 30, rubricato "Convenzioni" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- gli artt. da 17 a 22 della legge regionale Toscana 27 dicembre 2011, n. 68, recante "*Norme sul sistema delle autonomie locali*";

VISTO il verbale della Consulta dei Sindaci del 29.11.2024, dal quale si evince che la Consulta ha approvato:

- lo schema della nuova convenzione per la Gestione Associata del Turismo tra i Comuni dell'Isola d'Elba, confermando il Comune di Capoliveri quale Ente Capofila della stessa;

- lo schema del nuovo regolamento del contributo di sbarco nell'ambito della suddetta gestione associata;

ESAMINATI gli schemi degli atti sopra citati allegati al presente atto;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli allegati al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti pervenuto con nota prot. n. 11970 del 27/12/2024;

Con voti favorevoli n.9 (Papi, Tovoli, Agarini, Maticera, Cinganelli, Galletti, Guelfi, Rocco, Tonietti) contrari 0, astenuti n. 3 (Solforetti, Simoni, Pinotti) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** l'allegato schema di nuova *“Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio”*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. DI PRECISARE** che il Comune di Capoliveri è confermato quale Ente Capofila nell'ambito della Convenzione di cui al precedente punto 1.
- 3. DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla stipula della Convenzione di cui al precedente punto 1.
- 4. DI APPROVARE** l'allegato testo del *“Regolamento sul contributo di sbarco nell'ambito della relativa gestione associata tra i Comuni dell'Isola d'Elba”*.
- 5. DI PRECISARE** che il Regolamento di cui al precedente punto 4 entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione consiliare di approvazione da parte dell'ultimo Comune aderente alla gestione associata di cui al precedente punto 1.
- 6. DI RICHIEDERE** l'ammontare preciso del buco di bilancio del comune di Portoferraio e il rendiconto analitico di come vengono impiegati dalla GAT 1.300.000 euro di spese di gestione;
- 7. DI TRASMETTERE** il presente atto al Comune di Capoliveri.
- 8. DI DARE MANDATO** ai Responsabili di Area competenti all'esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con separata votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito:

voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti n. 3, **delibera**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, per consentirne l'immediata applicazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LORENZO ZOPPI

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRESORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO”.

Nel giorno e nell'ora desumibili dal report di verifica delle firme digitali,

TRA

il **Comune di Portoferraio**, con sede in Portoferraio (LI) alla Via G. Garibaldi n. 17, C.F. 82001370491, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;

il **Comune di Campo nell'Elba**, con sede in Campo nell'Elba (LI) alla Piazza Dante Alighieri n. 1, C.F. 82001510492, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;

il **Comune di Capoliveri**, con sede in Capoliveri (LI) al Viale Australia n. 1, C.F. 82002200499, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;

il **Comune di Porto Azzurro**, con sede in Porto Azzurro (LI) alla Banchina IV Novembre, n. 19, C.F. 00425620499, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;

il **Comune di Rio**, con sede in Rio (LI) alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 7, C.F. 91016750498, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;

il **Comune di Marciana**, con sede in Marciana (LI) alla Via Santa Croce n. 34, C.F. 82001490497, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;

il **Comune di Marciana Marina**, con sede in Marciana Marina (LI) alla Via Giovanni Pascoli n. 1, C.F. 82002040499, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;

PREMESSO CHE

- la legge regionale Toscana 18 maggio 2018, n. 24, recante “*Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016*”, ha integrato la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, recante “*Testo unico del sistema turistico regionale*”, con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;
- la precedente convenzione, stipulata in data 12 gennaio 2021 con rep. 1324/21, è scaduta il 31 dicembre 2023, termine successivamente differito al 31 dicembre 2024;
- si rende necessario stipulare una nuova convenzione, tra i sette Comuni elbani, che tenga conto della summenzionata normativa regionale come anche recentemente novellata;
- **i Comuni elbani, con riferimento all’ambito territoriale “Elba e Isole di Toscana”**, intendono gestire le funzioni in forma associata relative a
 - a) Gestione del contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell’Isola d’Elba;
 - b) Gestione in forma associata e coordinata dell’accoglienza e informazione turistica;
 - c) Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
 - d) Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura;

RICHIAMATI

- **l’art. 6, rubricato “Funzioni dei comuni”** della L.R.T. n. 86/2016 e, in particolare, il relativo comma 1, con il quale sono attribuite ai comuni, *inter alia*, le funzioni amministrative in materia di:
 - a) *esercizio delle strutture ricettive;*
 - b) *esercizio delle attività professionali;*
 - c) *accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale.”*
- **l’art. 7, rubricato “Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica”**, della L.R.T. n. 86/2016, a mente del quale:
 - “1. *L’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’articolo 5, comma 3, all’articolo 6, comma 2 e all’articolo 9, comma 3, comporta:*
 - a) *la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica;*
 - b) *la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;*
 - c) *la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all’articolo 8”.*
- **l’art. 13, rubricato “Attività di promozione turistica”** della L.R.T. n. 86/2016, a mente del quale:

“1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale;

2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l’Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla L.R. 22/2016;

3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all’articolo 14”.

- **l’art. 30, rubricato “Convenzioni”** del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- **gli artt. da 17 a 22** della legge regionale Toscana 27 dicembre 2011, n. 68, recante “*Norme sul sistema delle autonomie locali*”;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio (inclusi nell’ambito territoriale denominato “*Elba e Isole di Toscana*”, come da Allegato A alla L.R.T. n. 24/2018, convengono di esercitare in forma associata:
 - Gestione del contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell’Isola d’Elba;
 - Gestione in forma associata e coordinata dell’accoglienza e informazione turistica;
 - Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
 - Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell’Isola d’Elba; le opere individuate potranno essere oggetto di reperimento di finanziamenti UE con specifiche risorse dedicate.

Art. 2 – Tipologia di esercizio delle funzioni. Delega.

1. Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio, conferiscono, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, al Comune di Capoliveri (Ente capofila), che accetta, delega per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all’art. 1.
2. Le funzioni di cui all’art. 1 sono esercitate dal Comune capofila, presso il quale è costituito l’Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell’esercizio associato.

Art. 3 – Finalità.

1. Scopo della presente convenzione è quello di gestire con efficienza, efficacia ed economicità i processi per:

- a) la promozione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale dell'offerta turistica (declinata attraverso tutte le sue componenti (ambientali, storici, architettonici, culturali, enogastronomici, in forma coordinata, complementare e/o di supporto dell'attività regionale di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) ed e), della L.R.T. n. 86/2016;
- b) realizzare la progettazione di opere e servizi comprensoriali e con parallela ricerca di finanziamenti UE o/o di cofinanziamenti per la loro realizzazione;
- c) espletare l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica nell'ambito territoriale "*Elba e isole di Toscana* in forma coordinata e a rete, individuando una grafica e un'immagine comune, in ogni singolo Ufficio Accoglienza e Informazione Turistica, messo a disposizione dai singoli Comuni.

Art. 4 - Compiti e attività dell'Ente capofila responsabile dell'esercizio associato.

1. Il Comune capofila, quale Ente responsabile dell'esercizio associato, organizza un servizio per garantire l'operatività delle seguenti linee generali di attività:

- a) azioni finalizzate alla promozione turistica del territorio e tese al superamento della stagionalità;
- b) specifiche azioni finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle molteplici identità culturali, storiche e ambientali presenti nell'ambito;
- c) promozione dell'immagine del mare di Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Santuario Internazionale dei Cetacei, Programma dell'UNESCO "Man and Biosphere" (MAB), Isole dell'Arcipelago Toscano, l'Isola d'Elba presso i mercati internazionali utilizzando e condividendo le strategie di Toscana Promozione ed individuando nuove strategie in sinergia con l'Ente regionale
- d) definire strategie e linee guida sulla base delle indicazioni di riferimento da parte dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
- e) Analisi dei prodotti turistici presenti e dell'offerta turistica complessiva al fine di individuare strategie per la realizzazione di adeguata offerta in linea con le esigenze del mercato e i nuovi modelli di destinazione;
- f) analisi della programmazione degli eventi culturali e di interesse turistico con l'obiettivo di definire una piattaforma comune di attività e una loro gestione coordinata a livello comprensoriale;
- g) programmazione piattaforma organica di progetti comprensoriali da inserire nelle misure di finanziamento dell'UE;
- h) Coordinamento dell'accoglienza turistica dell'intero ambito, come previsto dalla convenzione con Toscana Promozione, il cui schema forma parte integrante e sostanziale della presente con relativa costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art.8 della L.R.T. n 86/2016, per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività;
- i) realizzazione di adeguata piattaforma on line (portale turistico territoriale ex APT) individuando lo stesso come portale unico di accesso all'informazioni e all'accoglienza dell'ambito e garantendo il collegamento con la piattaforma telematica regionale, gestita da Fondazione Sistema Toscana (art. 7, comma 1, lett. b), della L.R. n. 86/2016), attraverso la sottoscrizione di apposito accordo operativo; la gestione delle informazioni on line necessita di una adeguata progettazione con verifica dello stato

attuale delle diverse tipologie di portali presenti e la indispensabile organizzazione logica delle informazioni e dell'accesso alle stesse.

2. La convenzione e gli accordi di cui al comma precedente, lett. *h*), costituiscono parte integrante del presente accordo.
3. Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che sono complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art. 5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati.

La Consulta dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

- a) approvare le convenzioni;
- b) formulare indirizzi strategici per la predisposizione del Piano Annuale di Indirizzo delle Attività entro il 30 ottobre dell'anno precedente, tenendo presente le indicazioni dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
- c) il Piano Annuale di Indirizzo delle Attività deve essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della Gestione di cui al successivo art. 12 ed approvato verificandone la conformità agli indirizzi dalla Consulta dei Sindaci;
- d) individuare le risorse destinate allo svolgimento delle attività su base triennale;
- e) monitorare l'attuazione del piano ed in genere l'esercizio delle attività inerenti alla gestione associata, impartendo le opportune direttive;
- f) approvare la relazione annuale delle attività svolte, nonché ogni altro compito demandato dalla presente convenzione;
- g) la Consulta dei Sindaci si riunisce in forma ordinaria ogni sei mesi e in forma straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta un singolo comune;
- h) il sindaco può delegare alla partecipazione l'assessore o consigliere competente;
- i) all'interno dei singoli enti aderenti alla presente convenzione è individuato un referente il cui nominativo deve essere comunicato all'ente delegato;
- j) i referenti costituiranno la Giunta operativa che all'interno del piano annuale approvato potrà dare indirizzi operativi;
- k) partecipa alle riunioni il responsabile della gestione di cui al successivo art. 12 ed in funzione di segretario il Segretario del Comune capofila o suo delegato;
- l) alla Consulta dei Sindaci ordinaria partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della Regione Toscana.

Art. 6 – Riparto risorse finanziarie e contributo di sbarco.

1. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al regolare ed efficiente andamento della gestione associata.
2. Il trasferimento dovuto annualmente al Comune capofila, in qualità di Ente delegato, a *titolo di contributo gravante sulle amministrazioni comunali*, è fissato in € 80.000,00 (ottantamila/00) da ripartire tra gli enti sulla base del criterio di cui al successivo comma 7 o sulla base di diverse percentuali stabilite dalla Consulta dei Sindaci. Il contributo potrà essere finanziato con i proventi del contributo di sbarco. L'importo del

trasferimento di cui al primo periodo del presente comma potrà essere rivisto, previa deliberazione unanime della Consulta dei Sindaci a valere sull'esercizio finanziario successivo a quello della deliberazione medesima.

3. In caso di rinnovo della convenzione di cui al successivo art. 13 il progetto operativo e il piano economico-finanziario della gestione associata dovranno essere sottoposti all'esame della Consulta dei Sindaci e da questa approvati ogni anno entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

4. Le risorse messe a disposizione dai Comuni, o da altri soggetti pubblici o privati saranno iscritte nella parte entrata e nella parte spesa, con vincolo di destinazione, del bilancio del Comune delegato e non potranno essere oggetto di variazione da parte del Comune delegato.

5. Le risorse finanziarie della gestione associata, saranno introitate, prevalentemente, attraverso il gettito del **Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba** (art. 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011; il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;) **disciplinato da apposito regolamento che** forma parte integrante e sostanziale della presente.

6. Per le attività oggetto della presente convenzione viene riservata la parte rimanente dell'introito del contributo di sbarco, al netto di Euro 3.000.000 che vengono divisi tra i Comuni come indicato nel successivo comma.

7. Relativamente alla cifra di Euro 3.000.000 del contributo di sbarco da destinare ai singoli Comuni, la suddivisione avviene tenendo conto una serie di elementi quali, la popolazione, i flussi di presenze in ogni comune ma anche altri fattori quali l'estensione territoriale e le infrastrutture quali porti o aeroporti necessarie a ricevere i flussi turistici.

8. Sulla base di ciò, e sempre che il contributo di sbarco annualmente riscosso non sia inferiore all'importo di cui al precedente comma 7, si conviene che, per ogni esercizio finanziario, le quote e le relative somme spettanti ad ogni Comune debbano essere definite come segue:

- una base di Euro 50.000 uguale per tutti i Comuni ed il restante diviso in quote uguali è così assegnato:

- 1 quota comune di Marciana;
- 1 quota comune di Marciana Marina;
- 1 quota comune di Porto Azzurro;
- 1,5 quote comune di Rio;
- 1,5 quote comune di Capoliveri;
- 1,5 quote comune di Campo nell'Elba;
- 3 quote comune di Portoferraio;

- il calcolo per gli importi spettanti ad ogni singolo comune è il seguente:

Comune di Marciana	€ 302.380,95;
Comune di Marciana Marina	€ 302.380,95;
Comune di Porto Azzurro	€ 302.380,95;
Comune di Rio	€ 428.571,43;
Comune di Capoliveri	€ 428.571,43;
Comune di Campo nell'Elba	€ 428.571,43;
Comune di Portoferraio	€ 807.142,86;

Resta fermo il fatto che il singolo Comune dovrà impiegare gli importi così risultanti per gli scopi indicati dalla legge istitutiva del contributo di sbarco.

9. Le quote e gli importi di cui al precedente comma 8 potranno essere riviste, previa deliberazione unanime della Consulta dei Sindaci a valere sull'esercizio finanziario successivo a quello della deliberazione medesima.

10. L'assegnazione delle risorse per le singole attività disciplinate dalla presente convenzione viene approvata dalla consulta dei sindaci a maggioranza.

Art. 7 - Strutture e beni.

1. La sede amministrativa della Gestione Associata / Ufficio di Ambito è individuata presso il Comune Capofila.

2. È onere del Comune Capofila dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività. Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi del precedente art.6.

Art. 8 - Proprietà dei beni.

1. I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

Art. 9 - Regolamento di organizzazione.

1. L'organizzazione Gestione Associata / Ufficio di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune Capofila.

Art. 10 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni.

1. Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati dal Comune Capofila.

Art. 11 – Personale.

1. Il Comune capofila provvede alle attività avvalendosi del personale proprio ed eventualmente del personale assegnato da altri comuni nelle forme previste dall'art. 6, comma 5, della L.R.T. n 86/2016. Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio della gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui al successivo art. 12, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.

Art. 12 - Responsabile della gestione.

1. Il responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune Capofila tra i dipendenti con qualifica di dirigente/responsabile del servizio.

2. Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Consulta dei Sindaci.

3. Il responsabile della gestione coordina la predisposizione del Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.
4. Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti alla gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 13 – Durata e recesso.

1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. In caso di scadenza confermata senza rinnovo la Consulta dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.
3. Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.
4. Ogni Ente aderente alla presente convenzione, attraverso proprio atto consiliare da comunicare a tutti gli altri Comuni aderenti, può recedere dalla presente convenzione entro il 31 luglio di ogni anno. In tal caso, il recesso sarà efficace alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 14 - Modifica della convenzione.

1. La presente convenzione può essere modificata, previo accordo dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, la presente convenzione può essere altresì modificata al fine di sostituire la gestione associata del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011, con la gestione associata dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, commi 1 ,2 e 3, del predetto d. lgs. n. 23/2011. In tal caso, la modifica così introdotta destina il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. In caso di sostituzione della tipologia di gestione associata di cui al precedente comma 2, previo accordo dei Comuni aderenti, si provvederà ad approvare il anche il relativo regolamento.

Art. 15 - Adesione di altri Comuni.

1. L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Art. 16 – Pubblicità.

1. Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art. 17 - Controversie relative all'applicazione della convenzione.

1. Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Consulta dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 18 - Disposizione di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del d. lgs. n. 267/2000 e del Codice civile.

Art. 19 - Esenzione da bollo. Registrazione.

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI PORTOFERRAIO

...

PER IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

...

PER IL COMUNE DI CAPOLIVERI

...

PER IL COMUNE DI PORTO AZZURRO

...

PER IL COMUNE DI MARCIANA

...

PER IL COMUNE DI MARCIANA MARINA

...

PER IL COMUNE DI RIO

...

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e del d. lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Comune di _____

Provincia di Livorno

Allegato alla delibera di C.C. n. ... del

Regolamento sul contributo di sbarco nell'ambito della relativa gestione associata tra i Comuni dell'Isola d'Elba

Sommario

Sommario.....	1
Art. 1 – Istituzione Contributo di sbarco nell'ambito della gestione associata.....	1
Art. 2 – Soggetti del contributo.....	2
Art. 3 – Istituzione del contributo.....	2
Art. 4 – Finalità del contributo.....	2
Art. 5 – Esenzioni.....	2
Art. 6 – Soggetti obbligati alla riscossione.....	3
Art. 7 – Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i Comuni elbani.....	3
Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento.....	4
Art. 9 – Sanzioni.....	5
Art. 10 – Riscossione coattiva.....	5
Art. 11 – Conguaglio.....	5
Art. 12 – Controversie.....	5
Art. 13 – Abrogazioni ed entrata in vigore.....	5

Art. 1 – Istituzione Contributo di sbarco nell'ambito della gestione associata

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio, e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*,

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori aeronavali, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 – Soggetti del contributo

1. Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al successivo articolo 5, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando i vettori aeronavali.

Art. 3 – Istituzione del contributo

1. Il contributo di sbarco è istituito da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. Il contributo, in virtù di quanto previsto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo del contributo deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali dei Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di riscossione del contributo mediante l'approvazione da parte dei Comuni elbani della convenzione relativa alla gestione associata del turismo di cui al precedente articolo 1, provvede a gestire il contributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del contributo in oggetto. Ogni variazione, previa l'approvazione da parte di tutti i Comuni, è comunicata ai vettori aeronavali dal Comune di Capoliveri.

Art. 4 – Finalità del contributo

1. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario*), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti del loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire

tutte le informazioni necessarie presso l'Ente locale dove è ubicato l'immobile. Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi alle biglietterie dei vettori aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

2. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti con bisogni speciali i quali devono appartenere ad una delle categorie qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; certificate dall'Azienda sanitaria locale;
- 2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
- 3) persona con esigenze visive o uditive particolari oppure con un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
- 4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.

3. Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 da presentarsi alle biglietterie dei vettori aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 6 – Soggetti obbligati alla riscossione

1. I vettori aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di Ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio, gli importi incassati secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011 e dal presente Regolamento.

Art. 7 – Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i Comuni elbani

1. I vettori aeronavali riscuotono il contributo di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto e/o del titolo di viaggio comunque denominato, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il 30 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro l'ultimo giorno del mese successivo devono provvedere al versamento del gettito del contributo. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di

Capoliveri, mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

2. L'importo, a titolo di spese di gestione, che il Comune di Capoliveri trattiene annualmente sul gettito complessivo del contributo di sbarco è stabilito dalla Convenzione di cui al precedente articolo 1.

3. Il gettito derivante dal Contributo di Sbarco, al netto della quota spettante al Comune di Capoliveri per le spese di gestione di cui al precedente comma, è utilizzato secondo le finalità individuate dalla Legge ed espresse all'articolo 4 del presente regolamento. La ripartizione annuale delle risorse fra interventi in materia turistica, opere di valenza comprensoriale/ambientale e suddivisione ai singoli Comuni dell'Isola d'Elba, è decisa dalla Consulta dei Sindaci e se ne dà atto in apposito verbale redatto dal Segretario del Comune Capofila, ovvero da altro funzionario delegato dal Sindaco dello stesso, che sottoscritto dai Sindaci o loro delegati costituisce atto avente valore giuridico.

4. Entro il 20 di novembre il Comune di Capoliveri trasmette agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 30 settembre e la stima del gettito previsto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo il Comune di Capoliveri provvede a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l'importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra i sette comuni con i seguenti criteri:

- a) 30% in funzione della popolazione residente;
- b) 70% in funzione delle presenze turistiche.
- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31 dicembre dell'anno di riferimento, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.

5. Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvedono a regolare contabilmente il rapporto con l'Ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento relativa al contributo di sbarco si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici

interessati avvalendosi anche della Polizia locale. L'attività di controllo è esercitata con le modalità ritenute più idonee dal Comune di Capoliveri.

Art. 9 – Sanzioni

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del pagamento del contributo si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la mancata riscossione del contributo di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per le altre sanzioni non previste si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge n. 296/2006.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Capoliveri, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, sono riscosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

Art. 11 – Conguaglio

1. Nei casi di versamento del contributo di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dai vettori aeronavali mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso è richiesto dai vettori aeronavali al Funzionario Responsabile del Contributo del Comune di Capoliveri che lo autorizza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine i vettori aeronavali procedono alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

Art. 12 – Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba.

2. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione consiliare di

approvazione da parte dell'ultimo Comune aderente alla gestione associata di cui al precedente articolo 1.



COMUNE DI PORTO AZZURRO

27 DIC. 2024

Pr. ALF. CI. M. Ce. 0. 2

Rag. Giuseppe Baldassari
Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro

Verbale n. 30/2024 del 27/12/2024

Parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale
avente ad oggetto

“Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio”

VISTO

- la legge regionale Toscana 18 maggio 2018, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016”, ha integrato la legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86, recante “Testo unico del sistema turistico regionale”, con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;
- che all’art. 15, comma 1, la L.R.T. n. 86/2016 prevede che “Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un’offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione”;

RILEVATO

- che la precedente convenzione, stipulata in data 12 gennaio 2021 con rep. 1324/21, è scaduta il 31 dicembre 2023, termine successivamente differito al 31 dicembre 2024;
- che si rende necessario stipulare una nuova convenzione, tra i sette Comuni elbani, che tenga conto della summenzionata normativa regionale come anche recentemente novellata;
- che i Comuni elbani, con riferimento all’ambito territoriale “Elba e Isole di Toscana”, intendono continuare a gestire le funzioni in forma associata relative a:
 - a) Gestione del contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell’Isola d’Elba;
 - b) Gestione in forma associata e coordinata dell’accoglienza e informazione turistica;

c) Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;

d) Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura;

- che nell'ambito della citata Gestione associata, si rende necessario approvare anche il nuovo annesso regolamento sul contributo di sbarco in sostituzione di quello attualmente in vigore;

VISTO

il verbale della Consulta dei Sindaci del 29.11.2024, dal quale si evince che la Consulta ha approvato:

- lo schema della nuova convenzione per la Gestione Associata del Turismo tra i Comuni dell'Isola d'Elba, confermando il Comune di Capoliveri quale Ente Capofila della stessa;

- lo schema del nuovo regolamento del contributo di sbarco nell'ambito della suddetta gestione associata;

PRESO ATTO

dei i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera indicata in epigrafe

Viareggio 27 dicembre 2024

Il Revisore Unico dei Conti
(Rag. Giuseppe Baldassari)





Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1899/2024

Oggetto: NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPrensoriale PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 30/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO AZZURRO

27 DIC. 2024

Pr. A. P. O. C. I. M. C. E. O. 2

Rag. Giuseppe Baldassari
Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro

Verbale n. 30/2024 del 27/12/2024

Parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale
avente ad oggetto

“Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio”

VISTO

- la legge regionale Toscana 18 maggio 2018, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016”, ha integrato la legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86, recante “Testo unico del sistema turistico regionale”, con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;
- che all’art. 15, comma 1, la L.R.T. n. 86/2016 prevede che “Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un’offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione”;

RILEVATO

- che la precedente convenzione, stipulata in data 12 gennaio 2021 con rep. 1324/21, è scaduta il 31 dicembre 2023, termine successivamente differito al 31 dicembre 2024;
- che si rende necessario stipulare una nuova convenzione, tra i sette Comuni elbani, che tenga conto della summenzionata normativa regionale come anche recentemente novellata;
- che i Comuni elbani, con riferimento all’ambito territoriale “Elba e Isole di Toscana”, intendono continuare a gestire le funzioni in forma associata relative a:
 - a) Gestione del contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell’Isola d’Elba;
 - b) Gestione in forma associata e coordinata dell’accoglienza e informazione turistica;

c) Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;

d) Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura;

- che nell'ambito della citata Gestione associata, si rende necessario approvare anche il nuovo annesso regolamento sul contributo di sbarco in sostituzione di quello attualmente in vigore;

VISTO

il verbale della Consulta dei Sindaci del 29.11.2024, dal quale si evince che la Consulta ha approvato:
- lo schema della nuova convenzione per la Gestione Associata del Turismo tra i Comuni dell'Isola d'Elba, confermando il Comune di Capoliveri quale Ente Capofila della stessa;
- lo schema del nuovo regolamento del contributo di sbarco nell'ambito della suddetta gestione associata;

PRESO ATTO

dei i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera indicata in epigrafe

Viareggio 27 dicembre 2024

Il Responsabile Unico dei Conti
(Rag. Giuseppe Baldassari)





Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1899
SEGRETERIA

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN
MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E
INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA,
PROGRAMMAZIONE COMPENSATORIA PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I
COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA,
MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E
ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 17/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 30/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 30/12/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 30/12/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

LORENZO ZOPPI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 55 del 30/12/2024

AREA AMMINISTRATIVA


Oggetto: NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 30/12/2024 al 14/01/2025, e che sarà esecutivo in data 10/01/2025.

Porto Azzurro, 13/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 30/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando tra l'altro quelle che devono essere dismesse;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di

gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.1 e 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO CHE è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Porto Azzurro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO CHE le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO CHE l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione alla tutela dell'integrità finanziaria dell'Ente e della promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle schede di revisione periodica allegata alla presente deliberazione, della quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO CHE le partecipazioni da dismettere devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata dismissione entro il termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO CHE la scelta delle modalità operative di dismissione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, l'eventuale alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

VISTO il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Porto Azzurro, predisposto secondo lo schema proposto dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato A alla presente deliberazione;

RICHIAMATA la relazione tecnica con cui è stata condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Porto Azzurro, allegata alla presente di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot. n. 11973 del 27,12,2024, allegato;

VISTI i pareri di competenza ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Tonietti, Solforetti, Pinotti e Simoni),

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE la relazione tecnica allegata alla presente di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente deliberazione, emergono necessari interventi di razionalizzazione verso la partecipata FidiToscana S.p.a.;

DI TRASMETTERE che la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

DI TRASMETTRE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

E, successivamente con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Tonietti, Solforetti, Pinotti e Simoni), delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

D'ALARCON FOREVER S.R.L. - C.F.: 01949750499

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01949750499
Denominazione	D'ALARCON FOREVER S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	04/05/2020
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LIVORNO
Comune	Porto Azzurro
CAP*	57036
Indirizzo*	LUNGOMARE PARIDE ADAMI, 19
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Attività 2	F.42.11 - Costruzione di strade e autostrade
Attività 3	H.49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 4	H.49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	21 (5 impiegati, 16 operai)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	20.188 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1 (revisore legale)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.000 €

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	no
Risultato d'esercizio	698	47.561	9.820	91.160	

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.533.257	1.356.953	1.146.774
A5) Altri Ricavi e Proventi	33.226	15.834	10.789
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	100
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	1) gestione verde pubblico; 2) servizio navetta trasporto urbano estivo; 3) gestione spiaggia attrezzata animali domestici; 4) gestione parcheggi pubblici; 5) servizio custodia cimitero; 6) gestione approdo turistico (servizio prevalente); 7) servizio custodia e gestione bagni pubblici; 8) pulizia e custodia centro polisportivo; 9) pulizia e custodia sede comunale ed altri immobili di proprietà comunale; 10) servizio trasporto scolastico; 11) servizio materiale affissioni ed elementari adempimenti contabili per suolo pubblico e posti barca residenti.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	si
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

ALATOSCANA S.p.A - C.F.: 018117930488

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	018117930488
Denominazione	Alatoscana S.p.A
Data di costituzione della partecipata	1992
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽⁹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁰⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹¹⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LIVORNO
Comune	CAMPO NELL'ELBA
CAP*	57034
Indirizzo*	Via dell'Aeroporto, n. 208
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.51.10.1 – Trasporto di linea di passeggeri
Attività 2	G.47.26 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
Attività 3	H.52.23 – Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Attività 4	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ENAC
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹²⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	10 (2 quadri, 5 impiegati, 3 operai)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	9.100 € (sindaci) + 4.472 € (revisore legale)

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	71.392	650	12.884	10.931	2.314

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	680.931	809.423	588.642
A5) Altri Ricavi e Proventi	720.673	649.542	656.564
di cui Contributi in conto esercizio	651.512	571.021	570.000

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,05%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽¹⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - vincoli contrattuali

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione infrastrutture aeroportuali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁶⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁸⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹⁹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽²⁰⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

CASA LIVORNO E PROVINCIA - CASALP S.p.A. - C.F.: 01461610493

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01461610493
Denominazione	CASA LIVORNO E PROVINCIA - CASALP S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	19/03/2004 (iscritta nel R.I. il 01/04/2004)
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽¹⁷⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁸⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹⁹⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LIVORNO
Comune	LIVORNO
CAP*	57122
Indirizzo*	Viale Ippolito Nievo, n. 59/61
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per conto dei Comuni 68.20.01
Attività 2	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 41.2
Attività 3	
Attività 4	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽²⁰⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²¹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	54 (2 dirigenti, 3 quadri, 46 impiegati)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	40.782 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 sindaci (collegio sindacale) + società di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	41.642 € (sindaci) 8.500 € (soc. revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	77.120	- 914.219	-467.104	312.815	135.259

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.359.949	12.469.724	12.083.181
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.310.566	919.191	940.258
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	29.884

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,67%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽²²⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²³⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²⁴⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	- Locazione immobili - Gestione servizi amministrativi per gli enti pubblici
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽²¹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽²²⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽²³⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²⁴⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽²⁵⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽²⁶⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

FIDI TOSCANA S.p.A - C.F.: 01062640485

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01062640485
Denominazione	Fidi Toscana S.p.A
Data di costituzione della partecipata	1975
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽²⁵⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁶⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽²⁷⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	FIRENZE
Comune	FIRENZE
CAP*	50132
Indirizzo*	Via G. Mazzini, n. 46
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64996 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE N.C.A.
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	SI
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽²⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività bancarie e finanziarie
Numero medio di dipendenti	32 (1 dirigente, 10 quadri direttivi, 21 dipendenti)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	89.349 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	68.145 €

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.351.428	-1.544.137	453.103	696.117	734.232

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati	3.570.980	3.183.730	1.946.302
Commissioni attive	1.207.109	1.651.445	2.559.871

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	< 0,005%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽³⁰⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽³¹⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³²⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Attività di concessione di credito al pubblico
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽²⁷⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽²⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽²⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽³⁰⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽³¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽³²⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A.) S.r.l.- C.F.: 01801780493

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01801780493
Denominazione	Isola d'Elba Ambiente (I.D.E.A.) S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	2014
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽³³⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽³⁴⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁵⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LIVORNO
Comune	PORTOFERRAIO
CAP*	57037
Indirizzo*	Viale Elba, 149
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	L.68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Attività 2	E.38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Attività 3	N.82.99.1 - Imprese di gestione esattoriale
Attività 4	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁶⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽³⁷⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	18.553
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.680

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	5.541	8.160	-3.034	1.624	3.242

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	523.209	459.770	440.909
A5) Altri Ricavi e Proventi	14.739	14.915	16.649
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,02%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽³⁸⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽³⁹⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁴⁰⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo congiunto - vincoli contrattuali

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	- Locazione immobili - Gestione servizi amministrativi per gli enti pubblici
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽³³⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽³⁴⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽³⁵⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽³⁶⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽³⁷⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽³⁸⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

RETIAMBIENTE S.p.A.- C.F.: 02031380500

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02031380500
Denominazione	RETIAMBIENTE S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	16/12/2011 (iscritta nel R.I. il 24/01/2012)
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽⁴¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽⁴²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽⁴³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PISA
Comune	PISA
CAP*	56125
Indirizzo*	Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Raccolta dei rifiuti 38.1
Attività 2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti 38.2
Attività 3	
Attività 4	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	28 (1 dirigente, 1 quadro, 26 impiegati)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	158.853 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.000 €

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	21.751	240.268	28.957	35.854	70.180

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	241.743.247	236.352.320	196.263.868
A5) Altri Ricavi e Proventi	307.115	93.528	44.619
di cui Contributi in conto esercizio		0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	< 0,005%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁴⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁴⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁴⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione ciclo integrato dei rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽³⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁴⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁴¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁴²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽⁴³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽⁴⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.



Rag. Giuseppe Baldassari
Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro

Verbale n. 29/2024 del 27/12/2024

Parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale
avente ad oggetto

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 AL 31.12.2023

Il sottoscritto Rag. Giuseppe Baldassari revisore nominato con delibera dell'Organo consiliare n. 53 del 30 settembre 2022;

- visto l'art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00, ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipate, il parere obbligatorio dell'Organo di revisione potrebbe rientrare nel n. 3, lett. b) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni";
- visto il Dlgs. n. 175/2016 e, in modo particolare, gli artt. 4 e 20 del Tusp;
- vista la Proposta di deliberazione Consiliare e verificato che il Piano di razionalizzazione delle partecipate è stato redatto su modulistica messa a disposizione dal Mef: schede di rilevazione;
- vista la Relazione tecnica, la Relazione sullo stato di attuazione ex art. 20, comma 2, Dlgs. n. 175/2016;
- vista il Parere favorevole di regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;


CONSIDERATO

che nel Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate:

- sono state inserite tutte le partecipazioni del Comune al 31 dicembre 2023,
- è stato indicato il mantenimento delle partecipazioni ad eccezione della quota in **Fidi Toscana Spa**, per la quale è stato espresso l'intento di procedere alla alienazione a titolo oneroso.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO

Viareggio, 27 dicembre 2024



Il Revisore Legale
Rag. Giuseppe Baldassari

COMUNE DI PORTO AZZURRO

RELAZIONE TECNICA SULLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2023

Con la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) il legislatore ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" delle proprie società partecipate.

Il comma 611, dell'articolo 1, della legge 190/2014, infatti, disponeva che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali dovevano avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 conservava espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*. Consentono *"la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici"*. Stabiliscono che *"L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti."*

Nell'anno 2016 il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema, con l'approvazione di un testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il D.Lgs. 175/2016. Tale decreto fissava nuovi ed ulteriori vincoli in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

L'articolo 24 del citato decreto, infatti, stabiliva che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie individuate dall'articolo 4 del medesimo decreto, ovvero che non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadevano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, dovevano essere alienate o risultare oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (**piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione**).

L'articolo 24 proseguiva stabilendo che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate sulla base dei requisiti sopra evidenziati. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 e le informazioni dovevano essere rese disponibili alla sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016.

Si rese, pertanto, necessario procedere con una nuova ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, al fine di verificare il rispetto dei nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016, di seguito riportati, ed aggiornare, di anno in anno, il presente piano in funzione di quanto emerso dalla ricognizione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.II —

I requisiti ed i limiti previsti dal D.Lgs. 175/2016

Primo requisito — categorie di società di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016

All'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, di seguito elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (o allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo prosegue stabilendo che:

- Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
- Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
- Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
- È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
- Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche

analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Il comma 9 riconosce la possibilità al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Regioni di escludere dall'applicazione delle disposizioni sopra riportate singole società.

L'ultimo comma dell'articolo 4, il comma 9-bis, stabilisce che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

Secondo requisito — Oneri di motivazione analitica art. 5, c. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, stabiliscono che:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Terzo requisito — Ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016

L'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 impone l'adozione di piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; O necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Questa Amministrazione comunale risulta attualmente titolare delle seguenti partecipazioni in società:

Società partecipate						
Denominazione c. Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto	
FIDI TOSCANA - S.P.A. C.F. 01062640485	21/07/2016	19	968	< 0,005 %	proprietà	
CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A. C.F. 01461610493	19/03/2004	6.700	40.192	0,67 %	proprietà	
ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A.) - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01801780493	31/12/2014	-	75	0,02 %	proprietà	
ALATOSCANA - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 01817930488	25/11/2013	7.398	1.480	0,05 %	proprietà	
D'ALARCON FOREVER S.R.L. C.F. 01949750499	12/05/2020	-	10.000	100 %	proprietà	
RETIAMBIENTE S.P.A. C.F. 02031380500	04/01/2012	1.021	1.021	< 0,005 %	proprietà	

Per le suelencate partecipazione si rileva quanto segue:

FIDITOSCANA SPA

Come indicato nella proposta di deliberazione che accompagna questa relazione l'Ente intende dismettere onerosamente la quota posseduta, rimarcando che l'oggetto sociale dell'istituto non rientri tra gli scopi istituzionale.

Fidi Toscana è nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie. Con queste finalità Fidi Toscana rilascia garanzie alle imprese ed opera in stretta collaborazione con il sistema bancario. Inoltre Fidi Toscana gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d'impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese. Fidi Toscana è operativa anche nella finanza di progetto fornendo la consulenza finanziaria agli enti locali, alle loro aziende e società, nonché organizzando operazioni di project financing. Fidi Toscana, con le sue attività, vuole rappresentare uno strumento al servizio delle imprese in grado di fornire risposte adeguate al fabbisogno finanziario correlato alle esigenze di sviluppo. Il fine istituzionale di Fidi Toscana è favorire la crescita delle imprese facilitandone l'accesso al credito.

E' intenzione, come detto, dell'amministrazione alienare la propria quota di partecipazione in FIDI Toscana Spa .

Casalp S.p.a.

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali *"principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi....."*. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., il Comune di ha stabilito di costituire, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica – L.O.D.E. Livornese. In data 1 aprile 2004 è stata costituita Casalp Spa che esercita in nome e per conto dei Comuni della Provincia di Livorno le funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica in virtù del contratto di servizio siglato il 3 marzo 2005. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Livorno, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento.

Produce un servizio di interesse generale - Art.4 co.2 lett.a D.lgs.n.175

L'Amministrazione comunale intende mantenere la partecipazione.

Retiambiente S.p.A.

Con atto del C. C. n. 48 del 6/12/2011 si è costituita la Società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". Con l'atto sopra citato il Comune aderisce alla costituzione della società per azioni interamente pubblica, prodromica alla società mista. In data 16 dicembre 2011 nasce RetiAmbiente Spa.

Parte dei Comuni dell'ambito "Toscana Costa" (95 dei 111) hanno costituito RetiAmbiente spa per la gestione del servizio integrato RU nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Autorità regionale ed ha approvato il relativo schema di statuto. La società ad oggi è una holding che controlla la gran parte delle società di Ambito: Erzu, Esa, Geofor, Ascit, Rea, sono ricomprese nel Bilancio Consolidato del gruppo. I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore anche di carattere regionale, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse.

Il Comune di Porto Azzurro sta perfezionando accordi che derivano dalla, pur modesta partecipazione, per le motivazioni più volte illustrate nei piani economici finanziari, approvati da Ato Toscana Costa, e riguardanti, in particolar modo, l'entità dei servizi, facenti parte della gestione del ciclo dei rifiuti. Il servizio finora assegnato a RetiAmbiente spa concerne il solo spazzamento. Il Comune continua ad essere proprietario di strutture, attrezzature e mobili vari il cui passaggio alla società operativa locale (Esa spa) risulta in corso di definizione.

ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A. S.R.L.)

La società costituita in data 16/12/2014 riporta nello statuto, quale oggetto principale, lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani . Tuttavia attualmente svolge quale attività prevalente quella di *"elaborazione, gestione controllo e stampa di bollette e fatture per tariffe e tasse relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti in genere nonché per i servizi indivisibili erogati dai comuni"*

Risulta avere un solo dipendente ed un amministratore.

Il Comune di Porto Azzurro, unitamente agli altri Comuni Elbani, ha preso atto della scissione di Elbana Servizi Ambientali nella costituzione di Isola d'Elba Ambiente (I.D.E.A.) S.R.L. interamente pubblica. ed è divenuto socio nella misura dello 0,02%

L'attività di fatto svolta ad oggi richiede una verifica, unitamente agli altri soci, per constatare la presenza dei requisiti stabiliti dal T.U.S.P

Si ritiene come detto, procedere a verifica della sussistenza dei requisiti nei termini fissati dalla legge

Si ritiene come detto, procedere a verifica della sussistenza dei requisiti nei termini fissati dalla legge

Alatoscana Spa

La gestione dell'Aeroporto di Marina di Campo è affidata alla Società Alatoscana S.p.A., con il compito, in via esclusiva, di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'Aeroporto, erogare i servizi di assistenza aeroportuale (servizi di ground handling), nel rispetto degli adempimenti previsti, e di espletare in esclusiva anche i servizi AFIS e antincendio.

La società si occupa altresì di promuovere lo sviluppo economico e sociale ed il turismo nell'isola d'Elba. A seguito della fusione per incorporazione avvenuta nel 2013, di Aeralba Spa, di cui la Regione deteneva il 94,7%, anche la proprietà dell'Aeroporto è passata ad Alatoscana Spa.

Con l'approvazione della nuova Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione dei comuni). Modifica alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014." sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia di turismo ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici da esercitare obbligatoriamente in forma associata.

In considerazione della particolare importanza che tale settore riveste per l'economia dei Comuni Elbani e dell'isola intera si ritiene la partecipazione in Alatoscana Spa funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente legittimandone il mantenimento.

Si ritiene la partecipazione alla Società funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente - Art.4 co.2 lett.a D.lgs.n.175. Occorre tuttavia una più concreta partecipazione della Regione alla risoluzione dei problemi di continuità territoriale.

D'Alarcon Forever srl

In relazione alla recente costituzione ed al funzionamento della società partecipata D'Alarcon Forever srl" si evidenzia quanto segue:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale in data 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata in via definitiva la costituzione della società "D'Alarcon Forever srl";
- che in data 2/12/2019, copia della suddetta Deliberazione n. 70/2019 è stata inoltrata, unitamente alla documentazione approvata, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del medesimo D.Lgs 175/2016, alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato per quanto di competenza;
- che in data 4 maggio 2020, con atto a rogito del notaio Dr. Baldacchino, con Studio a Portoferraio, Rep. n. 92.712/18.138, è stata formalmente costituita la Società a Responsabilità Limitata Unipersonale in conformità al modello dell' "In House Providing" a totale capitale pubblico, con la denominazione di "D' Alarcon Forever S.R.L.";
- che con Deliberazione Consiliare n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ex art. 134, commi 20 e 21, D.L. n. 179/2012, predisposta dall'Avv. Iaria dello Studio Lessona di Firenze;
- che in data 21 maggio 2020 si è provveduto alla iscrizione del Comune di Porto Azzurro nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a favore delle Società in House istituito, ai sensi dell'art. 192, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, presso l'ANAC;
- che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2020, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, sono stati affidati alla Soc. D' Alarcon Forever S.r.l., le attività di seguito elencate:
 - gestione del verde pubblico;
 - servizio navetta;
 - gestione dei servizi di pulizia all'interno dell'edificio comunale e degli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Sede comunale, Teatrino, Biblioteca, ;
 - gestione dei servizi di pulizia e custodia del Cimitero comunale e degli impianti sportivi
 - gestione dei servizi di balneazione degli animali domestici;
 - gestione dei servizi pubblicitari e di affissione sul territorio Comunale;
 - gestione del trasporto scolastico;
 - gestione di parcheggi pubblici, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato (ausiliari della sosta);
 - gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici;
 - gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione di ormeggi, campi boa, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni, servizio di pulizia degli arenili e degli specchi acquei con mezzi meccanici e non; servizi di gestione e manutenzione delle banchine; gestione di arenili di cui il Comune detenga la concessione per fini di interesse sociale;

- che con deliberazione consiliare n. 28 del 29 giugno 2020 sono stati assegnati, in house providing, i seguenti ulteriori servizi nell'ambito delle misure collegate all'emergenza Covid:
 - pulizia, sanificazione arredi comunali per emergenza covid-19;
 - sorveglianza spiagge per emergenza covid-19;
 - gestione servizio di traghettaggio campo boe la rossa.

Tutto quanto evidenziato si rileva che la società, visti i risultati economici finanziari, nonché il rilevante impulso avuto sull'occupazione e sull'economia del territorio comunale, possiede i requisiti fondamentali che giustificano il mantenimento della stessa nonché la definizione di una strategia di sviluppo che individui nuovi settori di intervento.

A dimostrazione di quanto sopra esposto, si allega estratto del bilancio di esercizio 2023 contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico. Si unisce altresì prospetto dell'analisi costi/ricavi dei singoli centri di costo.

Porto Azzurro, 23 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile
Dell'Area Finanziaria
Dott. Maurizio Papi

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: D'ALARCON FOREVER S.R.L.
Sede: LUNGOMARE PARIDE ADAMI N. 19 PORTO AZZURRO
LI
Capitale sociale: 10.000,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: LI
Partita IVA: 01949750499
Codice fiscale: 01949750499
Numero REA: 214882
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 522209
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: Società partecipata al 100% dal Comune di Porto Azzurro
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2023

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2023	31/12/2022
Attivo		

	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
3) diritti di brevetto Industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.642	12.688
7) altre	15.495	19.557
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>26.137</i>	<i>32.245</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	3.575	4.125
2) impianti e macchinario	16.838	18.761
3) attrezzature industriali e commerciali	35.630	42.710
4) altri beni	25.365	28.296
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>81.408</i>	<i>93.892</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
d-bis) altre imprese	2.500	2.500
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>110.045</i>	<i>128.637</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	15.661	13.855
<i>Totale rimanenze</i>	<i>15.661</i>	<i>13.855</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	198.850	389.554
esigibili entro l'esercizio successivo	198.850	389.554
4) verso controllanti	(17.150)	-
esigibili entro l'esercizio successivo	(17.150)	-
5-bis) crediti tributari	35.859	29.933
esigibili entro l'esercizio successivo	35.859	29.933
5-ter) imposte anticipate	2.634	2.860
5-quater) verso altri	16.927	16.583
esigibili entro l'esercizio successivo	16.927	16.583
<i>Totale crediti</i>	<i>237.120</i>	<i>438.930</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-

	31/12/2023	31/12/2022
1) depositi bancari e postali	460.914	245.046
3) danaro e valori in cassa	3.059	1.446
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>463.973</i>	<i>246.492</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>716.754</i>	<i>699.277</i>
D) Ratei e risconti	59	-
<i>Totale attivo</i>	<i>826.858</i>	<i>827.914</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	72.636	71.937
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	9.820	9.820
VI - Altre riserve, distintamente Indicate	-	-
Riserva straordinaria	52.119	4.558
Varie altre riserve	(1)	(2)
<i>Totale altre riserve</i>	<i>52.118</i>	<i>4.556</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	698	47.561
Totale patrimonio netto	72.636	71.937
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	61.339	39.780
D) Debiti		
4) debiti verso banche	354	-
esigibili entro l'esercizio successivo	354	-
7) debiti verso fornitori	17.403	563.961
esigibili entro l'esercizio successivo	17.403	563.961
11) debiti verso controllanti	530.384	33.780
esigibili entro l'esercizio successivo	530.384	33.780
12) debiti tributari	24.993	39.102
esigibili entro l'esercizio successivo	24.993	39.102
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.633	26.063
esigibili entro l'esercizio successivo	28.633	26.063
14) altri debiti	51.875	21.718
esigibili entro l'esercizio successivo	51.875	21.718
<i>Totale debiti</i>	<i>653.642</i>	<i>684.624</i>
E) Ratei e risconti	39.241	31.573
<i>Totale passivo</i>	<i>826.858</i>	<i>827.914</i>

Conto Economico Ordinario

	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.533.257	1.356.953
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	33.226	15.834
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>33.226</i>	<i>15.834</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>1.566.483</i>	<i>1.372.787</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.958	56.962
7) per servizi	275.523	174.480
8) per godimento di beni di terzi	431.904	380.482
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	506.160	464.140
b) oneri sociali	153.403	126.580
c) trattamento di fine rapporto	22.585	26.446
e) altri costi	11.366	6.527
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>693.514</i>	<i>623.693</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.309	7.069
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.254	19.998
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	-	1.362
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>30.563</i>	<i>28.429</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.806)	(2.946)
14) oneri diversi di gestione	68.299	30.977
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.547.955</i>	<i>1.292.077</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	18.528	80.710
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	58	30
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>58</i>	<i>30</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(58)</i>	<i>(30)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	18.470	80.680

	31/12/2023	31/12/2022
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	17.545	31.473
Imposte differite e anticipate	227	1.646
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>17.772</i>	<i>33.119</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	698	47.561

Analisi delle variazioni delle rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
materie prime, sussidiarie e di consumo	13.855	1.806	15.661
Totale	13.855	1.806	15.661

Commento

Le rimanenze sono composte da materiale di consumo e attrezzatura varia e minuta.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Variazioni di seguito sintetizzate le variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti	389.554	(190.704)	198.850	198.850
Crediti verso controllanti	-	(17.150)	(17.150)	(17.150)
Crediti tributari	29.933	5.926	35.859	35.859
Imposte anticipate	2.860	(226)	2.634	-
Crediti verso altri	16.583	344	16.927	16.927
Totale	438.930	(201.810)	237.120	234.486

Commento

Il credito verso i clienti sono composti da:

fatture da emettere a clienti terzi	€	46.438,98
clienti terzi Italia	€	125.908,68
clienti corrispettivi non incassati	€	28.659,65
fondo svalutazione crediti verso clienti	€	-2.157,00
Totale crediti verso clienti		198.850,31

Le fatture da emettere a clienti terzi, tutte verso il socio unico Comune di Porto Azzurro, sono composte da:

corrispettivo per il servizio di igiene del territorio anno 2023	€	38.596,36
corrispettivo per il servizio assistente scuolabus anno 2023	€	7.842,62
Totale fatture da emettere	€	46.438,98

La voce clienti per corrispettivi non incassati si riferisce ai corrispettivi relativi al servizio del Porto-Marina di Porto Azzurro non incassati nel 2023 ma quasi totalmente nel 2024.

I crediti verso clienti terzi Italia sono composti da:

fatture emesse da incassare dal Comune di Porto Azzurro	€	125.878,98
fatture da incassare Assoshipping	€	29,70
Totale crediti verso clienti terzi	€	125.908,68

Di seguito la composizione analitica dei crediti verso il Comune di Porto Azzurro:

Ft 12/A 22/02/21	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	1.079,60
Ft 10/A 16/02/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	12.150,00
Ft 56/A 7/08/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	4.000,00
Ft 65/A 11/09/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	4.000,00
Ft 69/A 4/10/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.291,67
Ft 72/A 4/10/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	4.000,00
Ft 73/A 6/10/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	9.836,43
Ft 77/A 26/10/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	350,00
Ft 78/A 7/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.394,57

Ft 79/A 7/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	1.407,50
Ft 80/A 7/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	9.408,33
Ft 81/A 7/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.291,67
Ft 82/A 7/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.808,33
Ft 83/A 7/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.500,00
Ft 84/A 7/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	4.000,00
Ft 85/A 7/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.025,00
Ft 100/A 16/11/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.955,50
Ft 101/A 13/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.394,57
Ft 102/A 13/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	1.407,50
Ft 103/A 13/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	9.408,33
Ft 104/A 13/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.291,67
Ft 105/A 13/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.808,33
Ft 106/A 13/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.500,00
Ft 107/A 13/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.025,00
Ft 108/A 13/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.956,50
Ft 109/A 14/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.394,57
Ft 110/A 14/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	1.407,50
Ft 111/A 14/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	9.408,33
Ft 112/A 14/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.808,33
Ft 113/A 14/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.500,00
Ft 114/A 14/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.025,00
Ft 116/A 14/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.291,67
Ft 118/A 14/12/23	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3.955,50
31/12/2023	Sopravvenienza passiva per impossibilità di incasso	- 2.202,42
fatture emesse da incassare dal Comune di Porto Azzurro		125.878,98

La voce "crediti verso controllanti" con segno negativo rappresenta n. 3 note di credito da emettere a favore del Comune di Porto Azzurro per € 17.150,00= come di seguito dettagliate:

Servizio traghettiaggio 2021	€	(-) 12.150,00
Servizio custodia e vigilanza "Campetto Lambardi" novembre 2023	€	(-) 2.500,00
Servizio custodia e vigilanza "Campetto Lambardi" dicembre 2023	€	(-) 2.500,00

Totale	€	(-) 0,00
---------------	---	-----------------

i crediti tributari sono composti da:

Erario c/liquidazione IVA	€	327,00
Erario c/imposte sostitutive su TFR		149,08
Erario acconti IRES	€	15.702,00
Erario acconti IRAP	€	19.681,00
Crediti tributari	€	35.859,08

Crediti IRES per imposte anticipate	€	2.633,54
Imposte anticipate	€	2.633,54

CREDITI VERSO ALTRI sono composti da:

Depositi cauzionali vari	€	4.653,34
Crediti vari v/terzi	€	2.000,00
INPS crediti per cassa integrazione guadagni	€	951,19
INAIL c/anticipi	€	8.764,91
Fornitori terzi Italia (somma anticipata a Marsiliana Servizi)	€	557,59
Crediti v/altri	€	16.927,03

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

La ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante non si ritiene significativa.

Disponibilità liquide

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio - Accantonamento	Variazioni nell'esercizio - Utilizzo	Variazioni nell'esercizio - Altre variazioni	Variazioni nell'esercizio - Totale	Valore di fine esercizio
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	39.780	21.988	428	(1)	21.559	61.339
Totale	39.780	21.988	428	(1)	21.559	61.339

Commento

Ad eccezione di un dipendente, il TFR di tutti gli altri viene integralmente accantonato.

Debiti

Introduzione

Vengono di seguito esaminati le variazioni intervenute tra i conti

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	-	354	354	354
Debiti verso fornitori	563.961	(546.558)	17.403	17.403
Debiti verso imprese controllanti	33.780	496.604	530.384	530.384

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti tributari	39.102	(14.109)	24.993	24.993
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.063	2.570	28.633	28.633
Altri debiti	21.718	30.157	51.875	51.875
Totale	684.624	(30.982)	653.642	653.642

Commento

Debiti verso banche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".

Voce	Arrotondamento	Totale
4)	354	354

Si tratta del POS relativo ai parcheggi attivato presso BPM la somma di €353,73= è stata poi accreditata sul conto nel 2024.

I debiti verso fornitori sono composti da :

fatture da ricevere da fornitori terzi	€	16.012,49
fornitori terzi Italia	€	1.390,99
Totale		17.403,48

I debiti verso imprese controllanti sono composti da:

fatture da ricevere Ente controllante	€	534.188,24
Note credito da ricevere Ente controllante	€	-3.803,91
Totale		530.384,33

FATTURE DA RICEVERE DAL COMUNE DI PORTO AZZURRO AL 31/12/2023

fatture da ricevere al 31.12.2023	importo	fatt. ricevute 2024
fattura da ricevere scuolabus 2020	1.666,67	
fatture da ricevere per caparre perse dai clienti 2020 e 2021	2.298,61	
fatture da ricevere saldo 33% anno 2022	29.814,86	

fatture da ricevere oneri diversi 2023	16.174,10	
fatture da ricevere concessioni demaniali 2023	33.843,04	
Fatture da ricevere per acqua e energia elettrica	70.000,00	importo stimato
fatture fa ricevere 33% parcheggi 2023	80.980,86	31/01/2024 n. 1/13
fatture fa ricevere 33% ormeggi porto 2023	299.410,10	31/01/2024 n. 1/8
totale fatture da ricevere al 31.12.2023	534.188,24	
note di credito da ricevere al 31.12.2023	importo	fatt. ricevute 2024
note di credito da ricevere 33% parcheggi 2023	809,81	09/05/2024 n. 2/8
fatture fa ricevere 33% ormeggi porto 2023	2.994,10	09/05/2024 n. 2/13
totale note di credito da ricevere al 31.12.2023	3.803,91	

Per la voce Fatture da ricevere per acqua e energia elettrica abbiamo prudenzialmente inserito la somma di € 70.000,00=.

I debiti tributari composti da:

Erario c/riten. Su redd. Lav.dipendente	€	6.489,72
Erario c/riten. Lav. Autonomi	€	140,00
Recupero somme erogate ai dipendenti	€	817,95
Erario c/IRES	€	1.427,00
Erario c/IRAP	€	16.118,00
Totale debiti tributari	€	24.992,67

I debiti verso istituti di previdenza sono composti da :

INPS dipendenti	€	17.847,79
INPS collaboratori	€	348,75
INAIL dipendenti e collaboratori	€	10.436,51
Totale debiti verso istituti di previdenza	€	28.633,05

Per quanto si riferisce alle partite creditorie e debitorie correnti con il socio unico Comune di Porto Azzurro si espongono di seguito nel dettaglio:

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Introduzione

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività:

CORRISPETTIVI		importo
Porto - Marina di Porto Azzurro	€	812.239,68
Parcheggio De Santis	€	63.688,63
Parcheggio Eroi	€	71.411,65
Bagni	€	3.054,25
Dog beach	€	2.259,87
Parcheggio bocchetto	€	23.430,95
Parcheggio Piazza Cignoni	€	44.071,65
totale corrispettivi	€	1.020.156,68
Prestazioni		
Porto	€	85.990,62
Parcheggio De Santis	€	17.420,32
Parcheggio Eroi	€	12.989,27
Bagni	€	33.699,96
Verde	€	112.899,96
Pulizie edifici comunali	€	39.515,71
navetta	€	9.836,43
Affissioni	€	27.500,04
Palestra	€	24.200,00
Cimitero	€	16.890,00
Dog beach	€	16.000,00
Parcheggio bocchetto	€	1.174,78
Scuolabus	€	40.409,45
Parcheggio Piazza Cignoni	€	8.755,33
Igiene e pulizia	€	38.596,36
Area giochi	€	26.696,42
Servizi diversi al Comune	€	350,00
totale prestazioni	€	512.924,65
Canoni per prestazioni	€	176,00

Totale generale	€	1.533.257,33
------------------------	----------	---------------------

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Introduzione

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche non si ritiene significativa.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

4. BILANCIO ANALITICO PER SETTORE DI ATTIVITÀ

Si riporta di seguito il bilancio analitico per settori di attività al 31/12/2023:

DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
SPESE DI AMMINISTRAZIONE			
RIMANENZE FINALI	490113		- 1.798,12
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	530127		-
POLIZZA ASSICURATIVA	630515		-
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	53011901	1,82	- 300,00
ARROTONDAMENTI	530129	-	2,92
MATERIALE DI CONSUMO	550303	738,71	490,16
ATTREZZATURA MINUTA	550703	232,04	276,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	55090301		262,00
TRASPORTI SU ACQUISTI	57050101	24,50	15,00
SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	57090101	-	-
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	570903	-	-
ENERGIA ELETTRICA	57091301	891,41	492,45
ACQUA POTABILE	570917		107,26
MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROPRIE	571111	-	6,30
MANUTENZIONI SU IMMOBILI DI TERZI	57130113	100,00	-
CONSULENZE AMMINISTRATIVE ordinarie	61010101	15.500,00	15.200,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE non ordinarie			6.000,00
CONSULENZE TECNICHE	610103	1.200,00	1.508,60
CONSULENZE DIVERSE	61011101	1.000,00	6.760,00
CASSA PREVIDENZA	61011905	743,60	828,00
RIMBORSI LAVORATORI AUTONOMI	61011503		880,63
COMPENSO AMMINISTRATORE	61050109	17.294,35	17.287,10
CASSA PREVIDENZA SINDACI	61050703	80,00	240,08
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORE	61051101	2.790,00	2.901,23
INAIL AMMINISTRATORI	61052301	-	-
COMPENSI REVISORI	61051301	4.000,00	6.000,00
PUBBLICITA'	63010101	1.475,00	-
SPESE RISTORANTI	63010903	180,00	1.322,72
SPESE COMMERCIALI VARIE	630121	-	-

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

SPESE DI RAPPRESENTANZA	630301	-	-
SPESE POSTALI	630501	40,80	16,00
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	63052701	-	-
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	650511	-	-
VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	630521	48,00	-
SERVIZI DI VIGILANZA	630517	427,20	187,20
VALORI BOLLATI	630523	112,00	-
ASSISTENZA SOFTWARE	630525	-	180,00
LOCAZIONE IMMOBILI	65010501	14.400,00	15.500,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE	650515	1.261,73	450,00
SPESE PER CONCESSIONI LICENZE	650790	330,00	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	51.581,63	63.813,88
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	14.661,29	19.733,38
QUOTA TFR	67010719	3.330,09	3.451,12
INAIL	670111	1.142,47	1.413,08
RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	67030301	689,53	627,78
FORMAZIONE/CORSI DIPENDENTI	670313	-	-
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	-	-
DIRITTI CAMERALI	710105	192,77	670,30
IMPOSTE DI REGISTRO	710107	309,87	309,87
TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	710113	248,30	248,36
IMPOSTE E TASSE	71015101	350,08	151,59
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	71015103	-	20,00
SPESE PERDIETE E SOPRAVV. PASSIVE	710301	49,30	267,14
SANZIONI	710303	63,81	713,56
CANCELLERIA	710309	430,35	851,88
ABBONAMENTI	710311	7,90	489,30
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	750107	1.200,89	1.435,33
INTERESSI DILAZIONE PAGAMENTI	750329	30,39	56,03
ACCANT. SVALUT. CREDITI	830901	-	-
IRES CORRENTE	840101	15.702,00	1.427,00
IRAP CORRENTE	840103	15.771,00	16.118,00
IRES ANTICIPATA DI COMPETENZA	840109	-	553,20
IRES ANTICIPATA DI ESERCIZI PRECEDENTI	840.117,00	2.131,20	780,00
TOTALE PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		170.279,23	186.839,93
QUOTA AMMORTAMENTO		3.501,39	3.739,81
TOTALI		173.780,62	190.579,74
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	30/11/2023
PORTO TURISTICO			
RICAVI PER OMAGGI	53011901	- 38,88	-
CORRISPETTIVI	470701	- 796.897,87	- 812.239,68
PRESTAZIONE DI SERVIZI	471103	- 61.109,91	- 85.990,62
ALTRI PROVENTI	53015101	- 15.152,13	- 32.902,65
CARONTAGGIO			
RIMANENZE INIZIALI	510113	2.641,44	2.610,57
RIMANENZE FINALI	490113	- 2.610,57	- 5.394,35
ARROTONDAMENTI	530129	-	0,24
RISARCIMENTO DANNI	530115	- 625,00	-
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	53011901	- 12,55	- 18,93

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

LTRI RICAVI	53015101		0
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI	530127		-
IMBALLAGGI	550109		26,00
GIORNALI PORTO	550301	5.081,70	8.628,90
MATERIALE DI CONSUMO	550303	26.963,76	15.136,35
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	550703	2.000,77	880,96
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729		-
SERVIZI PER LA PRODUZIONE	57015101		-
TRASPORTI SU ACQUISTI	57050101	893,78	420,95
SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	57090101	3.893,58	5.627,75
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	570903	538,61	672,97
ENERGIA ELETTRICA	57091301	3.530,17	61.451,26
ACQUA POTABILE	570917	320,19	10.226,49
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	571101	4.537,00	1.846,10
CANONI MANUTENZIONE	571111		-
SPESE MANUTENZIONE BENI DI TERZI	57130113	17.045,00	8.816,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMBARCAZIONE	590101	1.065,76	1.488,21
PREMI ASSICURAZIONE	59030301	10.203,00	110,00
SPESE MANUTENZIONE IMBARCAZIONE	59011303	1.392,08	4.666,08
SPESE VEICOLI	59030509		187,58
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	61010101	4.483,93	-
CONSULENZE TECNICHE	610103	2.231,20	5.065,12
CONSULENZE NOTARILI	610107		-
CONSULENZE MARKETING E PUBBLICITARIE	610109	3.500,00	384,62
CONSULENZE AFFERENTI DIVERSE	61011101		198,00
SERVIZI VARI	61011701	70,00	-
CASSA PREVIDENZA	61011901	105,00	27,38
SPESE DI PUBBLICITA'	63010101	7.900,00	19.119,01
MATERIALE PUBBLICITARIO	63010301		4.900,00
SPESE DI VIAGGIO	630113		114,10
SPESE DI RAPPRESENTANZA	630121		44,20
SPESE PER ALBERCHI E RISTORANTI	63010911	154,55	2.468,19
SERVIZI DI VIGILANZA	630317	4.687,20	5.687,20
SPESE AMMINISTRATIVE	630511		-
SPESE POSTALI	630501		9,65
SPESE DI ASSICURAZIONE	630515		15.469,45
ASSISTENZA SOFTWARE	620525	6.000,00	235,00
SPESE GENERALI	630551		-
LOCAZIONE IMMOBILI	65010501	15.600,00	15.600,00
NOLEGGIO VEICOLI TRASFERTA SVIZZERA	63030501		770,16
NOLEGGIO ATTREZZATURE	650515	1.261,73	570,00
CANONI NOLEGGIO TELEFONIA FISSA	650519	372,04	394,80
CANONE LICENZE SOFTWARE	650701	120,00	-
CANONE GESTIONE CONCESSIONE COMUNE	650790	26.792,68	33.843,04
CANONI PASS AFF. D'AZIENDA 33%	651101	283.142,57	296.416,00
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	139.698,17	137.485,85
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	35.854,85	41.692,28
QUOTE TFR	67010719	4.783,55	3.271,12
INAIL	670111	2.725,26	3.044,46

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

INDENNITA' DI TRASFERTA	67030301	374,00	372,77
FORMAZIONE	670313	318,75	300,00
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	410,00	446,69
ABBIGLIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	670351	6.458,80	11.365,53
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	150,00	150,00
SMALTIMENTI RIFIUTI	710113	10.666,30	25.974,56
ALTRE IMPOSTE E TASSE	71015101	4,00	54,00
SOPRAVV, PASSIVE	71030105	277,46	39,50
CANCELLERIA	710309	1.880,80	2.621,43
SANZIONI ORMEGGIO PORTO	710303	1.032,00	-
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	71030701	500,00	500,00
ABBONAMENTI	710311	504,00	-
PERDITE SU CREDITI	71031501	-	12.150,00
ARROTONDAMENTI	710317	-	-
SERVIZI GENERALI	710351	7.400,00	3.600,00
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	750107	7.054,58	7.065,36
SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	830901	1.362,00	-
TOTALE PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		- 218.464,65	- 162.300,35
QUOTA AMMORTAMENTO		14.735,79	17.541,96
	0,00	- 203.728,86	- 144.758,39
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
PARCHEGGIO DE SANTIS			
CORRISPETTIVI	470701	- 49.347,54	- 63.688,63
PRESTAZIONI	471103	-	- 17.420,32
RIMANENZE FINALI	490113	-	- 112,39
CESSIONE CESPITI	530303	-	- 176,00
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	530127	- 20,00	-
MATERIALE DI CONSUMO	550303	766,69	-
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	550703	-	104,50
TRASPORTI SU ACQUISTI	57050101	6,00	-
ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729	-	22,95
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	570903	-	8,75
ENERGIA ELETTRICA	57091301	291,62	697,86
MANUTENZIONE IMPIANTI	571101	-	-
TASSA POSSESSO VEICOLI	590313	-	-
CONSULENZE TECNICHE	610103	181,20	840,83
CONSULENZE NOTARILI	610107	-	-
ALTRI COSTI	61011701	184,00	963,36
SPESE AMMINISTRATIVE	630511	-	-
CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURA	650515	-	1.560,00
CANONI NOLEGGIO TELEFONIA FISSA	650519	-	38,00
CANONI PASS AFF. D'AZIENDA 33%	651101	16.284,69	27.036,32
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	12.561,39	6.203,90
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	3.990,09	1.956,86
INAIL	670111	272,53	137,37
QUOTA T.F.R.	67010701	670,74	-
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	-	18,75
ABBIGLIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	670351	-	-
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	710113	118,26	3.904,72
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	71015101	419,93	407,61
CANCELLERIA	710309	6,50	-
COSTI E MANUTENZIONI IMM	710331	32,50	-
MINUSVALENZA DA CESSIONE CESPITI	710503		-
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	750107	110,00	799,13
MINUS DA ALIENAZIONE CESPITI	710503		269,00
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		- 3.471,40	- 36.427,43
QUOTA AMMORTAMENTO		2.777,70	2.843,70
TOTALI		- 10.693,70	- 33.583,73
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
PARCHEGGIO EROI DELLA RESISTENZA			
CORRISPETTIVI	470701	- 71.635,41	- 71.411,65
PRESTAZIONE DI SERVIZI	471103	- 11.032,01	- 12.989,27
RIMANENZE FINALI	490113		- 112,39
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	530127	- 20,00	-
ARROTONDAMENTI	530129		- 0,01
MATERIALE DI CONSUMO	550303		186,00
ATTREZZATURA MINUTA	550703		104,50
ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729		22,95
TRASPORTI SU ACQUISTI	57050101		25,00
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	570903		8,75
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	57110701		-
CONSULENZE TECNICHE	610103	181,20	517,50
CONSULENZE NOTARILI	610107		-
ALTRI COSTI	610117	98,76	851,61
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	630511		-
INTERESSI LEASING ATTREZZATURE	650511		-
CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURA	650515		1.598,00
CANONI PASS AFF. D'AZIENDA 33%	651101	27.293,78	27.323,83
STIPENDI DIPENDENTI	67010101		6.203,88
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301		1.956,90
INAIL	670111		137,38
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325		18,75
IMPOSTA DI REGISTRO	710107		-
IMPOSTE E TASSE	71015101		37,81
CANCELLERIA	710309		-
COSTI E MANUTENZIONI IMM	710331	32,50	-
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	750107	110,00	1.094,19
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		- 54.971,18	- 44.326,27
QUOTA AMMORTAMENTO		670,92	790,92
TOTALI		- 54.300,26	- 43.635,35
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
BAGNI PUBBLICI			

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

CORRISPETTIVI	470701	- 3.064,83	- 3.054,25
PRESTAZIONI	471103	- 36.199,96	- 33.699,96
RIMANENZE FINALI	490113	-2610,58	- 1.047,53
RIMANENZE INIZIALI	510113	2.641,45	2.610,58
MATERIALE DI CONSUMO	550303	1.857,55	1.590,37
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	550703	1.100,00	543,97
DISPOSITIVI DI SIUREZZA	550729	53,99	96,72
TRASPORTI SU ACQUISTI	57050101	-	2,89
SPESE DI MANUTENZIONE	571301	1.730,00	1.250,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	61010101	2.552,70	1.258,46
CONSULENZE TECNICHE	610103	-	83,33
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	36.044,84	30.009,53
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	5.777,59	6.987,40
CONSULENZE NOTARILI	610107	31,20	-
QUOTA TFR	67010719	1.563,86	857,76
INAIL	670111	726,74	663,28
FORMAZIONE	670313	68,75	-
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	80,00	110,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	670351	-	-
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	710113	-	128,40
IMPOSTE E TASSE	71015101	-	-
SANZIONI	710303	-	200,00
CANCELLERIA	710309	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		12.353,10	8.590,95
QUOTA AMMORTAMENTO		103,80	156,30
TOTALI		12.457,10	8.747,25
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
VERDE PUBBLICO			
PRESTAZIONE DI SERVIZI - FATTURE AL COMUNE	471103	- 112.899,96	- 112.899,96
RIMANENZE FINALI	490113	- 4.887,03	- 5.623,31
RIMANENZE INIZIALI	510113	4.191,21	4.887,03
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	53011901	-	-
MATERIALE DI CONSUMO	550303-1	2.418,41	3.856,92
MATERIALE DI CONSUMO PALME	550303-2	4.235,55	1.772,97
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	550703-1	903,60	1.258,88
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PALME	550703-2	-	-
ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729	479,07	600,78
TRASPORTI SU ACQUISTI	57050101	53,95	25,00
MANUTENZIONE BENI PROPRI	57110701	-	-
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	590101	3.213,25	2.986,39
PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	590105	741,64	874,64
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	59011303	1.971,42	2.344,57
TASSA POSSESSO VEICOLI	59031311	111,12	175,50
CONSULENZE	610107	676,20	215,00
CASSA PREVIDENZA	81011905	-	-
SPESE DI RAPPRESENTANZA	63030103	88,28	-
ALTRI COSTI (TAGLIO ERBA, CANNE E ARBUSTI)	61011701	5.500,00	4.171,50
CANONE LOCAZIONE IMMOBILI	65010501	10.000,00	10.000,00

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

NOLEGGIO VEICOLI	65030501	-	4.000,00
NOLEGGIO VEICOLI PER CURA PALME	65030501	-	2.000,00
SPESE POSTALI	630501	2,00	-
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	630511	10,00	-
NOLEGGIO ATTREZZATURE	650515	5.600,00	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	66.656,98	81.426,74
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	18.200,98	25.780,55
QUOTA TFR	67010719	6.067,65	7.386,20
INAIL	670111	1.271,79	1.783,45
FORMAZIONE	670313	1.324,75	-
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	67030301	1.528,04	-
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	295,00	210,07
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE (ABBIGLIAMENTO)	670351	68,00	-
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	170,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	710113	1.229,95	1.441,16
IMPOSTE E TASSE	710151	685,89	66,00
SANZIONI PENALITA' E MULTE	710303	-	11,60
ALTRI COSTI	710351	450,82	-
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	750107	-	-
INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONE TASSA POSSESSO	750329	-	1,93
TOTALE PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		20.188,56	35.923,61
QUOTA AMMORTAMENTO		4.710,45	4.789,43
TOTALI		24.899,01	43.713,04
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
PULIZIA EDIFICI COMUNALI			
PRESTAZIONE DI SERVIZI - FATTURE AL COMUNE	471103	- 39.446,56	- 39.515,71
RIMANENZE FINALI	490113	- 1.136,35	- 674,29
RIMANENZE INIZIALI	510113	1.034,97	1.136,35
MATERIALE DI CONSUMO	550301	1.140,16	1.476,82
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	550703-1	87,98	-
CONSULENZE NOTARILI	610107	31,20	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	17.236,84	17.970,14
CONTRIBUTI DIPENDENTI	67010301	5.972,34	5.335,37
QUOTA TFR	67010719	934,70	1.397,25
INAIL	670111	363,37	397,93
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	55,00	70,00
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	710113	-	128,40
IMPOSTE E TASSE	71015101	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		- 13.726,35	- 12.277,74
QUOTA AMMORTAMENTO		13,11	13,11
TOTALI		- 13.713,24	- 12.264,63
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
SERVIZIO NAVETTA			
PRESTAZIONE DI SERVIZI - FATTURE AL COMUNE	471103	-	- 9.836,43
MATERIALE DI CONSUMO	550303	-	-
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	590101	-	-

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

PREMI ASSICURAZIONI VEICOLI	590105	-	-
TASSA POSSESSO VEICOLI	59031301	-	-
CONSULENZE NOTARILI	610107	-	-
SPESE POSTALI	630501	-	13,70
NOLEGGIO VEICOLI	65030501	-	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	-	-
CONTRIBUTI DIPENDENTI	67010301	-	-
INAIL	670111	-	-
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	-	-
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
IMPOSTE E TASSE	710151	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI			- 9.822,73
QUOTA AMMORTAMENTO			-
TOTALI			- 9.822,73
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	30/11/2023
SERVIZIO SPAGGE COVID-19			
PRESTAZIONE DI SERVIZI - FATTURE AL COMUNE	471103	-	-
MATERIALE DI CONSUMO	550303	-	-
CONSULENZE NOTARILI	810107	-	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	-	-
CONTRIBUTI DIPENDENTI	67010301	-	-
INAIL	670111	-	-
ABBIGLIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	670351	-	-
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
IMPOSTE E TASSE	71015101	-	-
SOPRAVV. PASSIVI	71030105	-	-
ARROTONDAMENTI	710317	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI			
QUOTA AMMORTAMENTO		56,42	56,42
TOTALI		56,42	56,42
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	30/11/2023
AFFISSIONI			
PRESTAZIONI DI SERVIZI - FATTURE COMUNE	471103	- 27.500,04	- 27.500,04
MATERIALE DI CONSUMO	550303	-	-
ATTREZZATURA MINUTA	550703	-	259,09
SUPPORTI INFORMATICI	550721	-	-
MANUTENZIONI	59011303	127,87	-
PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI	59030301	-	-
CONSULENZE NOTARILI	610107	-	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	23.218,19	22.493,26
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	6.383,68	6.491,88
QUOTA TFR	67010719	1.714,77	1.610,53
INAIL	670111	454,21	498,09
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
IMPOSTE E TASSE	71015101	-	-
CANCELLERIA	710309	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		4.398,68	3.852,81
QUOTA AMMORTAMENTO		200,00	200,00
TOTALI		4.598,68	4.052,81

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
PALESTRA			
PRESTAZIONE	471103	- 21.174,99	- 24.200,00
RIMANENZE FINALI	490113	- 2.610,57	- 674,29
RIMANENZE INIZIALI	510113	200,00	2.610,57
MATERIALE DI CONSUMO	550303	585,43	448,83
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	550703	-	81,15
CONSULENZE NOTARILI	610107	31,20	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	13.037,45	13.391,78
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	3.470,17	4.003,65
QUOTA TFR	67010719	1.543,17	1.436,65
INAIL	670111	272,53	296,54
FORMAZIONE	670313	68,75	-
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	710113	-	128,40
IMPOSTE E TASSE	71015101	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		- 4.576,86	- 2.476,72
QUOTA AMMORTAMENTO		225,00	225,00
TOTALI		- 4.351,86	- 2.251,72
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
CIMITERO			
PRESTAZIONI DI SERVIZI - FATTURE COMUNE	471103	- 16.890,00	- 16.890,00
RIMANENZE FINALI	490113	-	-
RIMANENZE INIZIALI	510113	200,00	-
MATERIALE DI CONSUMO	550303	383,51	227,23
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	550703/1	-	-
ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729	-	-
CARBURANTI	590101	-	-
CONSULENZE NOTARILI	670107	31,20	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	18.201,59	20.559,27
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	5.409,47	6.421,52
QUOTA TFR	67010719	1.132,65	1.389,44
INAIL	670111	363,37	455,24
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	25,00	55,00
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
IMPOSTE E TASSE	71015101	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		8.856,79	12.217,70
QUOTA AMMORTAMENTO		-	-
TOTALI		8.856,79	12.217,70
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
DOG BEACH			
CORRISPETTIVI	470701	- 2.631,21	- 2.259,87
PRESTAZIONI DI SERVIZI - FATTURE COMUNE	471103	- 16.000,00	- 16.000,00
CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE	650515	1.200,00	1.200,00
CONCESSIONI E LICENZE	650790	-	-
MATERIALE DI CONSUMO	550303	139,15	19,31
CONSULENZE NOTARILI	670107	-	-

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

STIPENDI DIPENDENTI	67010101	13.311,42	13.169,96
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	4.225,03	4.143,70
TFR	67010701	896,44	-
INAIL	670111	272,53	291,63
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	-	-
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	670351	-	-
CANCELLERIA	710309	-	-
ARROTONDAMENTI	710317	-	-
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	50,00	50,00
IMPOSTE E TASSE	71015101	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		1.463,36	614,73
QUOTA AMMORTAMENTO		54,00	54,00
TOTALI		1.517,36	668,73
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
SANIFICAZIONE			
PRESTAZIONI DI SERVIZI - FATTURE COMUNE	471103	-	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	-	-
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	-	-
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	-	-
INAIL	670111	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI			
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI			
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
PARCHEGGIO BOCCHETTO			
CORRISPETTIVI	470701	- 3.961,34	- 23.430,95
PRESTAZIONE DI SERVIZI	471103	- 517,94	- 1.174,78
RIMANENZE FINALI	490113	-	- 112,38
MATERIALE DI CONSUMO	550303	-	-
ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729	-	18,44
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	570903	-	8,75
ALTRE SPESE BENI PROPRI	57110701	-	680,00
CONSULENZE TECNICHE	610103	-	517,50
ALTRI COSTI	61011701	-	851,61
CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURA	650515	-	1.598,01
CANONI PASS AFF. D'AZIENDA 33%	651101	1.464,63	8.201,91
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	-	6.203,89
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	-	1.956,87
INAIL	670111	-	137,38
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	-	18,75
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	710113	211,19	-
NOLEGGIO IMPIANTI	850513	1.575,00	-
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	750107	-	15,00
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		- 1.228,46	- 4.510,00
QUOTA AMMORTAMENTO		18,00	151,75
TOTALI		- 1.210,46	- 4.358,25
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
MENSA			

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

PRESTAZIONI DI SERVIZI - FATTURE COMUNE	471103	- 3.245,44	-
CORSI DI FORMAZIONE	670313	-	-
MATERIALE DI CONSUMO	550303	-	-
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729	-	-
CONSULENZE NOTARILI	610107	31,20	-
CASSA PREVIDENZA	61011905	-	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	4.145,82	-
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	1.474,40	-
QUOTA TFR	67010719	527,28	-
INAIL	670111	90,84	-
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
IMPOSTE E TASSE	71015101	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		3.024,10	
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI		3.024,10	
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
SCUOLABUS			
PRESTAZIONI DI SERVIZI - FATTURE COMUNE	471103	- 32.782,88	- 40.409,45
NOLEGGIO PULMINO		-	-
MATERIALE DI CONSUMO	530303	70,93	284,29
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729	82,50	-
CARBURANTE	590101	1.497,39	1.870,51
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	59011303	303,28	-
PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	590105	-	-
CONSULENZE TECNICHE	610103	239,92	-
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI	61011701	-	1.120,00
SPESE DI VIAGGIO	6301	-	455,00
SPESE POSTALI	630501	21,00	-
CONSULENZE NOTARILI	670107	-	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	24.697,92	23.651,26
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	6.939,46	7.645,67
QUOTA TFR	67010719	2.747,28	1.186,28
INAIL	670111	454,21	523,73
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	-	80,00
RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	630303	-	94,18
IMPOSTA DI REGISTRO	710107	-	-
IMPOSTE E TASSE	71015101	819,14	1.202,00
SPESE PERDIETE E SOPRAVV. PASSIVE	71030101	-	2.202,42
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		5.090,15	94,11
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI		5.090,15	94,11
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
PARCHEGGIO CONAD			
CORRISPETTIVI	470701	- 3.961,34	- 44.071,65
PRESTAZIONE DI SERVIZI	471103	- 1,33	- 8.755,33
RIMANENZE FINALI	490113	-	- 112,38
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	550729	-	18,45
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	550903	-	8,75
CONSULENZE TECNICHE	610103	-	517,50

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

CANONI NOLEGGIO PARCOMETRO	650515	175,00	-
CANONI NOLEGGIO	650519		38,01
CANONI PASS AFF. D'AZIENDA 33%	651101	0,44	17.608,99
ALTRI COSTI	61011701		851,60
STIPENDI DIPENDENTI	67010101		6.203,88
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301		1.956,88
INAIL	670111		137,38
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325		18,75
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	750107		15,00
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		174,11	- 25.564,17
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI		174,11	- 25.564,17
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
IGIENE E PULIZIA			
PRESTAZIONE DI SERVIZI	471103	- 32.514,26	- 38.596,36
MATERIALE DI CONSUMO	530303	55,45	-
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	61010101	4.053,52	5.143,81
SPESE POSTALI	630501		2,00
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	29.079,36	32.691,20
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	786,17	-
QUOTA TFR	67010719	-	-
INAIL	670111	545,05	-
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	258,22	85,00
IMPOSTE E TASSE DIRETE	71015103		4,00
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		2.263,51	- 670,35
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI		2.263,51	- 670,35
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
FESTEGGIAMENTI			
MATERIALE DI CONSUMO	550303	205,49	-
ALTRI SERVIZI PER LA PRODUZIONE	57015103		402,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE	650515	400,00	-
SPESE PER CONCESSIONI LICENZE	650790	-	-
COSTO SPETTACOLO PIROTECNICO	710351	-	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		605,49	402,00
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI		605,49	402,00
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
AREA GIOCHI			
PRESTAZIONE DI SERVIZI	471103	- 18.100,00	- 26.696,42
MATERIALE DI CONSUMO	550303	346,95	6,95
SERVIZI PER LA PRODUZIONE	57015103		-
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	61010101	-	-
CASSA PREVIDENZA	61011901	2,40	-
STIPENDI DIPENDENTI	67010101	13.180,05	18.593,05
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301	4.206,81	5.354,10
QUOTA TFR	67010719	533,50	598,42
INAIL	670111	272,53	411,72
FORMAZIONE DIPENDENTI	670313	60,00	-

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

VISITE MEDICHE DIPENDENTI	670325	25,00	144,03
IMPOSTE E TASSE	71015101		2,00
PERDITE SU CREDITI	71031501		5.000,00
SANZIONE PER DIPENDENTE CALAFURI	710303	2.587,06	-
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		3.114,30	3.413,85
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI		3.114,30	3.413,85
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
MEZZO ELETTRICO			
MATERIALE DI CONSUMO	550303		10,16
PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	59030301		1.895,00
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	59011303		432,00
STIPENDI DIPENDENTI	67010101		4.871,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67010301		1.549,62
INAIL	670111		107,85
INDENNITA' DI TRASFERTA	67030301		122,82
IMPOSTE E TASSE	71015101		2.215,15
SERVIZIO SOSTITUTIVO MISERICORDIA	71032301		1.600,00
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		48.040,30	12.803,60
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI		48.040,30	12.803,60
DESCRIZIONE	CONTO	31/12/2022	31/12/2023
SERVIZI DIVERSI AL COMUNE			
PRESTAZIONE DI SERVIZI	471103		- 350,00
TOTALI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI		92.966,30	- 350,00
QUOTA AMMORTAMENTO			
TOTALI		92.966,30	- 350,00
			698,29

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

Si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società opera come società di servizi interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro; i servizi sono affidati da apposite convenzioni stripulate tra l'Ente controllante e la Società.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1936
PERSONALE SETTORE ECONOMICO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 30/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1936/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 30/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 56 del 30/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 16/01/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 16/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 56 del 30/12/2024

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 16/01/2025 al 31/01/2025, e che sarà esecutivo in data 27/01/2025.

Porto Azzurro, 27/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 57 del 30/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AL 31.12.2025.
AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA PER LA
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 35 del 29/6/2009 con la quale si affidava il servizio di tesoreria, dal primo luglio 2009 e fino al 30 giugno 2014, alla Cassa di Risparmio di Lucca – Pisa – Livorno (ora BPM s.p.a.);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 dell'11.06.2014 con la quale l'originaria convenzione veniva prorogata a tutto il 31/12/2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 29/01/2015 con la quale l'originaria convenzione veniva prorogata a tutto il 30/04/2015 a seguito della mancata partecipazione alla gara indetta da parte degli istituti bancari presenti sul territorio;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 26.01.2016 riguardante l'ulteriore proroga temporanea del servizio di tesoreria e l'indizione di gara a seguito della predisposizione di atti;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione dei successivi atti la gara di tesoreria andava deserta con ciò rendendosi di fatto obbligatoria a carico del Tesoriere uscente la prosecuzione dell'incarico fino ad indizione di nuova ed ulteriore procedura;

PRESO ATTO che nel periodo intercorso dal 30/04/2016 alla data odierna il Tesoriere uscente ha adempiuto gli obblighi posto a suo carico come evidente dalle deliberazioni di giunta comunale riguardanti l'anticipazione di cassa, la impignorabilità delle somme nonché l'utilizzo di somme vincolate;

RILEVATO che, nelle more dell'esperimento di ulteriori procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, per le quali sono intervenuti aggiornamenti normativi, considerata anche la natura di tale servizio obbligatorio e di pubblico interesse il quale deve essere garantito senza soluzione di continuità, si è provveduto mediante proroghe annuali del servizio di Tesoreria Comunale alla banca BANCO BPM s.p.a.;

RILEVATO che si rende necessario, al fine di regolarizzare la tenuta della Tesoreria, procedere alla predisposizione degli atti di indizione gara, per un periodo di cinque anni;

RITENUTO pertanto, che sussistono le motivazioni per procedere ad ulteriore proroga tecnica del contratto disciplinante il servizio di Tesoreria;

RICHIAMATO il contenuto del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nuovo codice dei contratti pubblici;

VISTO il Titolo V° - Tesoreria del TUEL n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTA la legge 18.04.2005, n. 62 (Legge Comunitaria);

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI PROROGARE l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale al BANCO BPM s.p.a. fino al 31/12/2025, salvi gli esiti relativi allo svolgimento della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l'espletamento del servizio di tesoreria;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Area Economico/Finanziaria alla sottoscrizione della proroga alla Convenzione di cui sopra;

DI AUTORIZZARE, altresì, il detto Responsabile alla predisposizione ed approvazione, tramite determina dirigenziale, degli atti di indizione di nuova gara anche apportando alla "bozza di convenzione" qui approvata eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero opportune e/o necessarie nell'interesse del Comune, ad una più chiara definizione dei suoi contenuti;

DI APPROVARE, la bozza di Convenzione contenente gli elementi e caratteristiche fondamentali della gara di tesoreria (Allegato n. 1)

E con separata votazione favorevole unanime, delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal ____/____/____ al ____/____/____ [(eventuale) e di servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC] mediante affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con importo complessivo pari a € _____ (IVA esclusa) - Codice CIG _____

Il giorno del mese di, dell'anno, nella sede municipale del Comune di, avanti a me,, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti i Sigg.:

- nato a (.....) il/...../....., residente per la carica nel Municipio di (.....), agente nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio e rappresentante legale del Comune di; P.I.....; di seguito: "Comune", o "Ente", il quale agisce in nome e per conto del medesimo ai sensi dell'art. 107, comma 2 e comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- nato a (.....) il/...../....., agente nel presente atto in qualità di rappresentante legale dell'Istituto di credito con sede in, Via, di seguito: "Tesoriere" ed in forza dei poteri conferitegli con deliberazione del/...../..... n. del/...../..... che in copia conforme si allega al presente atto;

I predetti componenti hanno i requisiti di legge e la loro identità è stata da me verificata, previo controllo dei documenti d'identità.

Premesso che

- che il Comune di è sottoposto al regime di
 - tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984 e che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica.
- la Convenzione di conferimento del servizio di tesoreria è scaduta in data/...../..... e pertanto occorre procedere all'approvazione di una specifica nuova convenzione, disciplinante il servizio;
- il Consiglio comunale, con deliberazione n. del/...../..... ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal/...../..... al/...../..... ed approvato lo schema della nuova convenzione di tesoreria [(eventuale) e di servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC];
- che con determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio n. del/...../..... si è provveduto all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di n. operatori economici mediante *Indagine di mercato/elenco di operatori economici attivo presso la stazione appaltante*, da espletare tramite Mepa/portale telematico e da aggiudicare tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui sopra (come da verbali n. del/...../..... e n. del/...../.....), il servizio è stato aggiudicato definitivamente e conferito, con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. del/...../....., in favore dell'Istituto di credito in, in Via
- il Tesoriere, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa del Comune, deve effettuare, nella sua qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dal Comune medesimo a valere sulle contabilità speciali, aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

- che il servizio deve uniformarsi ai principi e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. 118/2011 e dalle norme attuative, integrative e modificative;

Richiamati

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 136/2010;

Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;
- b) PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- c) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
- d) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d'Italia;
- e) OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
- f) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
- g) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome per conto dell'Ente che ha conferito l'incarico;
- h) PEC: posta elettronica certificata;
- i) CIG: codice identificativo di gara;
- j) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l'attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelievo di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
- k) Ordinato: documento emesso dall'Ente per richiedere al Tesoriere l'esecuzione di una Operazione di Pagamento;
- l) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall'Ente in favore di terzi;
- m) SDD: Sepa Direct Debit;
- n) Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;

- o) Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;
- p) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
- q) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
- r) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell'Ente;
- s) Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
- t) Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
- u) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
- v) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
- w) Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione;
- x) Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;
- y) RT: ricevuta telematica come definita nelle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Articolo 2 - Affidamento del servizio, durata e luogo di svolgimento del servizio

1. Il Comune di conferisce all'Istituto di Credito di, la gestione del servizio di tesoreria e di cassa comunale, dal/...../..... al/...../....., presso lo sportello, sito in, Via....., nei giorni dal lunedì al venerdì, orario: Il servizio può essere dislocato in altro luogo, solo previo specifico accordo con il Comune.
2. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti del Comune, nonché in piena osservanza della presente convenzione. Ai fini della necessaria individuazione del soggetto responsabile del servizio di tesoreria in sede locale viene indicato il Direttore pro-tempore della dipendenza o, in caso di assenza o di impedimento, il suo legittimo sostituto. Il Tesoriere, in caso di sostituzione, dovrà preventivamente comunicare all'Ente il nuovo responsabile del servizio.
3. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle prescrizioni, di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio medesimo. Per la formalizzazione dei relativi accordi, può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC.
4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione non possono essere ceduti a terzi né essere oggetto di subconvenzioni. Non sono consentite, inoltre, gestioni difformi da quanto previsto dalla presente convenzione, nemmeno in via provvisoria.

Articolo 2 bis - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo nonché l'amministrazione di titoli e valori. Tale servizio deve essere svolto in piena osservanza delle norme contenute nella Legge, nello Statuto, nei Regolamenti

comunali e degli articoli che seguono.

2. Esula dall'accordo l'esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
3. L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accantonamento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; (*qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente*) presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economiche.
4. Le Parti prendono atto dell'obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell'armonizzazione contabile prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. (*eventuale*) Il Tesoriere si obbliga a sopportare tutte le spese correlate al servizio (bolli di quietanza, spese postali, etc.), nella misura indicata in sede di offerta, e altresì ad effettuare, senza oneri o commissioni per i beneficiari, i pagamenti disposti dall'Ente, nonché le operazioni di pagamento effettuate in contante direttamente presso la cassa dello sportello di Tesoreria.
6. (*eventuale*) Tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi connessi all'oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte, le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale sono a carico del tesoriere contraente.
7. L'esazione è pura e semplice, senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto a intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
8. Ai sensi di legge, ogni deposito dell'Ente e ogni eventuale suo investimento alternativo sono costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti. Rappresentano eccezione a tale principio le somme rivenienti da mutui contratti dall'Ente in attesa di utilizzo, le quali in base alle norme vigenti in materia di indebitamento degli Enti locali, e sempre che ricorrano gli estremi di applicazione dell'art. 14 bis della Legge n. 202/1991, devono essere tenute in deposito presso l'istituto mutuante.

Articolo 3 – Organizzazione e funzionamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria dovrà svolgersi con regolarità ed in piena conformità alla legge ed ai regolamenti dell'ente, nonché ai patti, di cui alla presente convenzione.
2. L'orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.
3. Il Tesoriere dovrà gestire il servizio oggetto della Convenzione anche per via telematica. I tempi e le modalità di connessione verranno concordate dai rispettivi uffici informatici, sulla base di tecnologie standard previste per lo scambio di documenti con firma digitale, in modo da gestire un iter procedurale che consenta la trasmissione di flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere. Restano, comunque, a carico del tesoriere gli oneri derivanti dalla necessità di effettuare programmi/procedure di interfacciamento/adequamento tra i diversi sistemi informatici. Il Tesoriere dovrà, inoltre, mettere a disposizione proprio personale specializzato e consulenza ai fini dell'integrazione delle procedure informatiche utilizzate.
4. Il Tesoriere nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 11/2010 e s.m.i. nonché le disposizioni previste dal Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Locali S.I.O.P.E. per la gestione degli incassi e dei pagamenti (*Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, in attuazione della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i.*).

Articolo 4 – Obblighi gestionali del Tesoriere

Spetta al Tesoriere l'obbligo di:

1. attivare a favore dell'Ente, entro un mese dalla stipula della presente convenzione, i servizi disciplinati dalla Legge e dalla presente convenzione;
2. agevolare le riscossioni delle entrate di qualsiasi tipo attraverso le/i proprie/i filiali/sportelli, senza commissioni per gli obbligati se non l'addebito dell'imposta di bollo qualora dovuta e secondo la vigente normativa in materia, garantendo contestualmente all'Ente la comunicazione per via telematica;
3. offrire altri servizi aggiuntivi quali: riscossione informatizzata dei servizi pubblici in generale su portale pagamenti on-line; servizi di multicanalità di pagamento verso l'Ente conformemente alle norme PagoPA di AGID con relativa trasmissione dei flussi di rendicontazione e riversamento verso PagoPA; incasso sanzioni e violazioni al Codice della Strada;
4. conservare le matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori di deposito di terzi;
5. conservare gli ordinativi d'incasso (reversali);
6. conservare gli ordinativi di pagamento (mandati) corredati dei relativi attestati di quietanza;
7. favorire, se possibile, l'estinzione dei mandati di pagamento mediante l'accredito in conti correnti bancari o postali, segnalati da ciascun beneficiario ed aperti presso qualsiasi Istituto di Credito; specialmente per gli emolumenti del personale dipendente, attribuendo in ogni caso a questi ultimi valuta pari al giorno di pagamento degli stipendi e, nel caso in cui il personale stesso sia correntista dell'Istituto, a condizioni favorevoli di conto;
8. tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, mettendo, pertanto, a disposizione dell'Ente, il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI/OIL e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa;
9. tenere aggiornata la situazione delle riscossioni e dei pagamenti con l'indicazione del saldo di cassa iniziale e di quello risultante alla fine del periodo considerato per la redazione dei verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa previste dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla presente convenzione;
10. tenere aggiornata la situazione delle movimentazioni di carico e scarico dei titoli in custodia sia dell'Ente che di terzi;
11. aggiornare, conservare e trasmettere all'Ente tutti i registri e documenti previsti dalla Legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile del servizio di tesoreria;
12. trasmettere all'Ente, entro il 30 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il conto della propria gestione. Il Conto del Tesoriere deve essere redatto secondo le disposizioni contenute dall'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. e corredato dalla documentazione ivi prevista nonché da altri eventuali documenti richiesti dalla Corte dei Conti;
13. (*eventuale*) fornire ed installare dispositivi P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, per la riscossione delle entrate dell'Ente a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e carte di credito del circuito bancario (come ad esempio VISA, MASTERCARD, MAESTRO, MONETA etc);
14. emettere, su richiesta dell'Ente, carte di credito aziendali per il pagamento di particolari tipologie di spese, utilizzabili dall'Ente nel circuito bancario (VISA, MASTERCARD, ...);
15. fornire il servizio di stampa dei bollettini M.A.V. per la riscossione dei servizi comunali che utilizzano o dovessero utilizzare questo sistema di incasso. Il Tesoriere emette gli stampati M.A.V. entro 10 giorni lavorativi dall'invio dei dati necessari a cura dell'Ufficio competente dell'Ente e giorno per giorno rende disponibile il flusso informatico delle operazioni di incasso, compatibile con i sistemi operativi dell'Ente;
16. dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;

17. nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia.

Articolo 5 – Gestione informatizzata del servizio

1. Il servizio di tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il Tesoriere stesso. Il Tesoriere, senza costi a carico dell'Ente, deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio nel rispetto anche delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005.
2. Il Tesoriere deve assicurare il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia, fatte salve le reciproche competenze, responsabilità e in relazione alla tecnologia in possesso da entrambi le parti.
3. L'informatizzazione del servizio al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - certezza delle informazioni;
 - ampia scelta degli iter procedurali per meglio adattarsi all'organizzazione interna dell'Ente;
 - efficacia dei controlli;
 - rapidità e correttezza dei pagamenti;
 - eliminazione dei documenti cartacei;
 - facilità di reperimento di uno o più documenti.
4. Il Tesoriere deve assicurare all'Ente, tramite il collegamento informatico, la possibilità di:
 - interrogare/consultare on-line la situazione del conto di tesoreria e di tutte le altre attività connesse (internet-banking) nonché di ricevere le registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate;
 - trasmissione telematica degli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) con firma digitale (ordinativo informatico) e relativa conservazione documentale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
 - portale pagamenti on-line;
 - fornitura del flusso di tesoreria in formato standard OIL per la riconciliazione dei pagamenti on line effettuati su circuito PagoPA di AGID;
 - resa del conto del Tesoriere di cui all'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000. A tal fine, il Tesoriere fornisce all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi informativi e dispositivi. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati, nonché i relativi servizi di Help desk sono a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'Ente.
5. Se l'Ente dovesse acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decida di apportare modifiche a quelli esistenti, l'adeguamento delle procedure di interscambio informatico con il Tesoriere deve avvenire a cura e spese del Tesoriere stesso, escludendosi fin d'ora qualsiasi onere a carico dell'Ente ovvero della ditta fornitrice del nuovo applicativo o comunque assegnataria dell'incarico di apportare le modifiche al software esistente.

Articolo 6 – Gestione informatizzata dell'ordinativo e firma digitale

1. Per il termine ordinativo informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati

digitalmente secondo le specifiche formulate dalla Circolare n. 80 del 29 dicembre 2003, e s.m.i. dell'Associazione Bancaria Italiana, approvate dal Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione. La gestione telematica degli ordinativi di incasso e di pagamento, con l'uso della firma digitale deve avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

2. Tutti gli oneri connessi all'attività di adeguamento del sistema informatico del Tesoriere con quello dell'Ente è a carico del Tesoriere stesso. In ogni caso, l'adeguamento deve garantire l'interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata in uso presso l'Ente.
3. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, mediante una la seguente metodologia:

del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia;

oppure

del protocollo OIL con collegamento diretto tra l'Ente e il Tesoriere, le cui modalità sono stabilite fra le Parti.

I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni". Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza.

4. L'ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L'Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9 e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
5. Ai fini del riconoscimento dell'Ente e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall'Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
6. L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.

(oppure, in alternativa)

L'OIL si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione dell'OIL si intendono bilateralmente condivise.

7. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell'Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
8. Il Tesoriere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI/OIL, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ (*oppure*) all'Ente un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ (*oppure*) all'Ente, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa

che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo art. 8.

9. I flussi inviati dall'Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l'orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
10. L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di Pagamento.
11. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ (*in alternativa* all'Ente) un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
12. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

Articolo 7 - Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal tesoriere in base a ordinativi di incasso (reversali), emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario, o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. La riscossione delle entrate può essere effettuata anche con le modalità offerte dai servizi elettronici d'incasso come indicato al precedente art. 5 della presente convenzione.
2. Per gli effetti di cui sopra, il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni delle stesse.
3. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n. 267/2000, le Reversali, sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità, devono contenere:
 - a. la denominazione dell'Ente;
 - b. l'importo da riscuotere;
 - c. l'indicazione del debitore;
 - d. la causale del versamento;
 - e. la codifica di bilancio (l'indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
 - f. il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - g. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - h. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

- i. gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
 - j. la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
 - k. l'eventuale indicazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera" nel caso in cui le disponibilità dell'Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL.
 5. Per ogni Riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
 6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'Operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali Riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando le relative Reversali all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; dette Reversali devono recare l'indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
 7. **(Per il Comune assoggettato al sistema di tesoreria unica)** Le Entrate rimosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell'Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera.
 8. Il prelievo delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita all'Ente l'importo corrispondente.
 9. Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.
 10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente o al Tesoriere.
 11. L'Ente provvede all'annullamento delle Reversali non rimosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.
 12. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l'eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l'Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito; l'importo di tali interessi viene addebitato all'Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.

Articolo 8 – Pagamenti

1. I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell'operatività del Tesoriere, i Mandati devono contenere:
 - la denominazione dell'Ente;
 - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
 - l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
 - la causale del pagamento;
 - la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
 - la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
 - il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
 - la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
 - l'eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, in caso di "esercizio provvisorio";
 - l'indicazione della "gestione provvisoria" nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo.
6. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere.

7. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge.
8. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all'Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui.
9. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli.
10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL, tempo per tempo vigenti.
11. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
12. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.
13. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.
14. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
16. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 16, quest'ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
17. Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito.

Articolo 8bis – Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei Pagamenti

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione:

□ (per i Comuni assoggettati al sistema di tesoreria unica) le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei Pagamenti. L'anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15.

2. In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 15.

Articolo 9 - Trasmissione di informazioni, atti e documenti da parte del Comune

1. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, ossia degli ordinativi d'incasso e di pagamento, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
2. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.
3. L'Ente trasmette, in modo telematico, gli ordinativi d'incasso e di pagamento come precedentemente descritto. Qualora la trasmissione telematica non fosse possibile per ragioni tecniche, gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una, vistata dal tesoriere, funge da ricevuta di quelli precedentemente consegnati. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al tesoriere i seguenti documenti: a) il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; b) l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e aggregato per risorsa e intervento; c) il rendiconto della gestione. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'ente trasmette al tesoriere: a) le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva e ogni variazione di bilancio; b) le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. L'Ente comunica altresì al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del "di cui fondo pluriennale vincolato", esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal Responsabile del servizio finanziario.
6. Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l'Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:
 - l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
 - gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011, indicante anche: l'importo degli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;
 - le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall'allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011.
7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall'allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa.

Articolo 9 bis - Utilizzo di documenti cartacei (articolo da prevedere solo in caso di non utilizzo dei servizi in OPI/OIL)

1. Nelle more dell'adozione dell'Ordinativo informatico, il servizio può essere svolto con la produzione di supporti cartacei (Mandati, Reversali, giornale di cassa, tabulati meccanografici delle Quietanze e Ricevute), tenuto conto delle indicazioni riportate nel successivo comma 3.

2. All'atto della stipula della presente convenzione l'Ente deve avviare le attività necessarie all'adozione dell'Ordinativo informatico. La data effettiva di inizio delle attività connesse all'utilizzo delle modalità di cui all'art. 6, da concordarsi tramite scambio di corrispondenza tra l'Ente e il Tesoriere al termine della fase di collaudo, deve comunque aver luogo entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

3. Si riportano, di seguito, le particolari indicazioni per l'utilizzo dei supporti cartacei:

Pagamenti

Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi indicati al precedente art. 7, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È vietato il Pagamento di Mandati provvisori o annuali complessivi.

A comprova e discarico dei Pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi dell'Operazione di Pagamento su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai Mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto; in caso di Operazione di Pagamento eseguita per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.

Trasmissione di atti e documenti

Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Ente al Tesoriere accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dallo stesso soggetto abilitato alla firma degli Ordinativi, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo degli Ordinativi trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

L'Ente comunica preventivamente le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere le Reversali e i Mandati.

Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.

Articolo 10 - Cauzione

1. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Tesoriere consegna, in favore del Comune, la cauzione definitiva di €, sotto forma di fidejussione, n., rilasciata dalla di del/...../..... conformemente agli schemi tipo di cui al D.M. n. 31/2018.

Articolo 11 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine, non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.

Articolo 12 - Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente ed il Revisore dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, così come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n.

267/2000. Le verifiche ordinarie sono effettuate con cadenza trimestrale e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno: quelle straordinarie sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Articolo 13 - Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'Ente, presentata di norma prima della chiusura dell'esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo laddove ve ne sia la necessità, e corredata dalla specifica deliberazione dell'organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo di anticipazione ha luogo, di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi liberi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria, delle contabilità speciali, assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 15.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che si ritiene di utilizzare.
3. Il tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, si impegna a estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
5. Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria.
6. Nel caso in cui l'anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, l'utilizzo dell'anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell'importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 878, della Legge n. 205/2017, che ha incluso le anticipazioni di tesoreria tra le fattispecie non incise dalla normativa inerente il dissesto e risanamento finanziario, la disciplina di cui ai precedenti commi si applica *in toto* agli Enti in stato di dissesto ex artt. 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Il tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ai sensi dell'art. 246, D.Lgs. n. 267/2000, può sospendere, fino al 31/12 successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 del richiamato art. 246, quando, cioè si presenti concretamente il rischio di un'inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Articolo 14 - Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni e pagamenti

obbligatori per legge.

1. Il tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi nella contabilità speciale, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle relative scadenze, di rate di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge.
2. Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il tesoriere potrà, con l'osservanza del precedente art. 10, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle relative scadenze, di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri impegni anche all'eventuale anticipazione di tesoreria.

Articolo 15 - Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 13 utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 261 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un'unica scheda di evidenza.
4. *(Per i Comuni in tesoreria unica e tesoreria unica mista)* Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
5. *(Per i Comuni in tesoreria unica mista)* L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere.
6. Il Tesoriere gestisce l'utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L'Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l'utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi

Articolo 16 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese dagli stessi individuate con apposita delibera ricognitiva.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando specifica deliberazione semestrale, da notificare al tesoriere. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall'apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l'obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.

Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d'ora

autorizzato a dar corso al relativo addebito dell'importo corrispondente sui conti dell'Ente, anche in utilizzo dell'eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, valido titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Articolo 17 - Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 13, viene applicato:

un tasso di interesse nella seguente misura, con liquidazione annuale. L'Ente autorizza fin d'ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0";

una eventuale commissione di accordato nella misura del% trimestrale;

2. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di mercato e alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative Reversali. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".
4. Per eventuali depositi, che si dovessero costituire presso il tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica (per esempio accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale previsti e disciplinati da particolari disposizioni: somme rivenienti dall'emissione da parte dell'Ente di buoni ordinari), le condizioni di tasso saranno oggetto di volta in volta di specifico accordo.
5. I tassi creditori e debitori si intendono senza applicazione di spese o commissioni aggiuntive.

Articolo 18 - Segnalazione dei flussi trimestrali di cassa

1. Il tesoriere si obbliga a provvedere, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ente, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa, previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 19 - Rendiconto mensile

1. Il tesoriere trasmetterà all'Ente, nella prima decade del mese successivo, o in un termine inferiore, se richiesto, il rendiconto in duplice copia delle operazioni di cassa effettivamente compiute nel mese precedente.

Articolo 20 - Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, rende all'Ente il "conto del tesoriere", redatto su modello conforme a quello approvato con il D.Lgs. n. 118/2011, corredato, solo per l'eventuale fase preventiva all'adozione dell'OPI/OIL, dalle Reversali e dai Mandati. La consegna di

detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall'Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.

2. L'Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20/1994.

Articolo 21 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materie di deposito accentrato dei titoli e alle eventuali condizioni indicate in offerta.
2. Il tesoriere custodisce e amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli, si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente o in altra normativa.
4. Il Tesoriere dovrà mettere a disposizione presso i locali ove verranno esercitate le funzioni di tesoreria, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale, n° cassette di sicurezza, delle quali l'Amministrazione Comunale stessa ne avrà la più ampia disponibilità per le proprie esigenze d'ufficio.
5. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all'occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato. La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 22 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con tutto il patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattiene in deposito e in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
2. In ogni caso, per qualsivoglia danno subito, il Comune può primariamente rivalersi sulla cauzione fornita dall'Istituto di credito.

Articolo 23 – Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo: nonché le eventuali seguenti spese di tenuta conto.....

Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa:

- all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura;
 - alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità di liquidazione previste nell'offerta. L'Ente emette il relativo Mandato a copertura di dette spese entro trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto.
2. Per la resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti dell'Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi:

- per ogni dichiarazione resa.....;
- per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo.....

Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa all'emissione della fattura elettronica relativa al corrispettivo pattuito. L'Ente emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

3. A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni:
 - a) bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere:
 - b) bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro:
 - c) bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere
 - d) pagamenti disposti tramite assegni.....;
 - e) SCT prioritario.....;
 - f) bonifici urgenti:
 - g) bonifici esteri:
 - h) pagamenti disposti tramite bollettini postali.....;
 - i) addebiti SEPA Direct Debit.....;
 - j) accrediti SEPA Direct Debit.....;
 - k) accrediti tramite bonifici SEPA.....;
 - l) accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA.....;
 - m) avvisatura tramite MAV.....;
 - n) accrediti tramite bollettini.....;
 - o) transazioni per l'attività di accredito tramite procedura MAV.....;
 - p) transazioni per l'attività di accredito tramite POS; canone fisso di utilizzo; costo di installazione/disinstallazione ,.....;
 - q) **(eventuali altre commissioni)**:
4. Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Tesoriere.
5. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi 3 e 4, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 7, comma 4, emette i relativi Mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica/tecnica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, ferma restando l'applicazione dell'art. 21, comma 3.

7. **(Eventuale)** Per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti-SPC – come da offerta tecnica - spettano al Tesoriere i seguenti compensi:

-
-
-

Articolo 23 bis – Imposta di bollo

1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 7 e 8.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OPI/OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

Articolo 24 - Mutui

1. Il tesoriere si impegna a mettere a disposizione su richiesta dell'Ente, i finanziamenti a medio e lungo termine richiesti per le finalità consentite, secondo i tassi e le condizioni indicate in sede di offerta.

Articolo 25 - Contributi a favore dell'Ente

1. Il tesoriere si impegna ad erogare, in favore dell'Ente, annualmente le seguenti somme:
2. L'erogazione del contributo avverrà entro e non oltre il 31/03 di ogni esercizio di riferimento.
3. I contributi non potranno essere vincolati nella loro destinazione.

Articolo 26 – Applicazione di sanzioni per grave inadempienza

1. In caso di grave inadempienza degli obblighi assunti dal tesoriere con la presente convenzione, il Comune instaurerà il procedimento per la rivalsa dei danni subiti sulla cauzione presentata dal tesoriere.
2. È fatto salvo al Comune di dichiarare unilateralmente la decadenza del rapporto, per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi assunti.

Articolo 26 bis – Responsabilità del Tesoriere

1. Il Tesoriere, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Articolo 27 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata dal/...../..... al/...../.....
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:
 - previsione nel bando e nei documenti di gara dell'opzione di proroga;

- vigenza del contratto;
- avvenuto avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i tre mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.

3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del servizio di Tesoreria, ed ogni forma di subappalto anche parziale, pur se in favore di organismi consociati.

Articolo 29 - Spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono ad esclusivo carico Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del d.P.R. n. 131/1986, prevedenti la tassazione in misura fissa.
2. (eventuale) Il valore del contratto, ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria, è costituito dalla somma forfettaria di € (.....).
3. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
4. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

Articolo 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Articolo 31 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Articolo 32 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicate:
 per l'Ente: - via n.;
 per il tesoriere: Via
 L.C.S Comune di Istituto di Credito
2. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

Articolo 33 – Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del foro di

Articolo 34 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario comunale

.....

Responsabile Servizio

.....

Istituto di tesoreria

.....



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1938
PERSONALE SETTORE ECONOMICO

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AL 31.12.2025.
AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA PER LA
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 30/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1938/2024

Oggetto: PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AL 31.12.2025.
AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA PER LA
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 30/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 57 del 30/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 16/01/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 16/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 57 del 30/12/2024

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Oggetto: PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AL 31.12.2025.
AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA PER LA
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA..

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 16/01/2025 al 31/01/2025, e che sarà esecutivo in data 27/01/2025.

Porto Azzurro, 27/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 58 del 30/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 3 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000- ANNUALITA' 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- il D. Lgs 118/2011 come modificato con il D. lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale vigente;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 84 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 24 del 16/05/2024, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2023;

VISTA la DGRT 681/2024 (Allegato 1), avente ad oggetto “Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2024/2025”, con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per l’erogazione dell’incentivo economico “Pacchetto Scuola”;

VISTO l’allegato DGRT 27425/2024 del 05/12/2024 (Allegato 2 e 2-bis), che assegna a questo Comune, per il pacchetto scuola 2024/2025, € 4.652,62 impegnandoli sul proprio bilancio 2024;

VISTA la nota ns. prot. n. 11867 del 20/12/2024 (Allegato 3 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale), con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa richiede l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di uscita finalizzati alla gestione delle risorse oggetto del trasferimento Regionale sopra descritto;

CONSIDERATO che le variazioni sopra descritte hanno carattere di urgenza in quanto finalizzate alla gestione di un finanziamento regionale vincolato;

RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse alle finalità di cui sopra;

RICHIAMATO altresì l’art. 175 del D.lgs. 267/2000 che prevede:

- ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione dei Comuni possa subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
- al comma 3, lett. a), che le variazioni al bilancio relative all’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- al comma 4, testualmente, quanto segue: “Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;
- al comma 5-quinquies, testualmente, che: “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo”;

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell'Art.175 comma 3 lett. a), procedere all'istituzione dei capitoli di entrata vincolata e correlata spesa;

DATO ATTO che la predetta variazione è coerente con il perseguimento dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO il parere del Revisore Unico;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Tonietti, Solforetti, Pinotti e Simoni)

DELIBERA

DI APPROVARE per quanto riportato in premessa la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024/2026 – variazione adottata in via d'urgenza, ai sensi dell'Art.175 comma 3 lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come meglio descritto nell'Allegato "A1 e A2" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE, altresì, i seguenti allegati:

0.a - Equilibri di bilancio aggiornato (Allegato B);

0.b - Quadro riassuntivo aggiornato (Allegato C);

DI DARE ATTO CHE - per effetto dell'abrogazione dell'art. 216, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 operata dall'art. 57, comma 2-quater, lettera a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – il presente atto non è assoggettato all'obbligo di trasmissione al Tesoriere comunale.

Con successiva separata votazione che ha dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Tonietti, Solforetti, Pinotti e Simoni), delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere con urgenza per quanto esposto in narrativa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

**PARTE I ENTRATA
PROP - 1933 / 2024**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
201012	2010102001	20100701 / 1	Trasferimenti da Regione per "Pacchetto Scuola" sferimenti da Regione per "Pacchetto Scuola" (vedi cap. spesa 10302610/1)	0,00				
						4.652,62	0,00	
						4.652,62	0,00	4.652,62


ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.755.919,39	0,00	0,00	4.755.919,39
Titolo 2	629.574,00	4.652,62	0,00	634.226,62
Titolo 3	1.854.440,68	0,00	0,00	1.854.440,68
Titolo 4	1.480.335,98	0,00	0,00	1.480.335,98
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	829.394,80	0,00	0,00	829.394,80
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00
Totale Entrate	11.117.664,85	4.652,62	0,00	11.122.317,47
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	49.244,41	0,00	0,00	49.244,41
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.425.843,85	0,00	0,00	1.425.843,85
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2.547.327,31	0,00	0,00	2.547.327,31
	15.140.080,42	4.652,62	0,00	15.144.733,04



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

del 23/12/2024

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

**PARTE II SPESA
PROP - 1933 / 2024**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
04061	1040205999	10302610 / 1	Trasferimenti Correnti a famiglie - Reimpiego "Pacchetto Scuola" (vedi ris 20100701/1)	0,00				
						4.652,62	0,00	
						4.652,62	0,00	4.652,62


ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	7.752.630,76	4.652,62	0,00	7.757.283,38
Titolo 2	4.527.821,13	0,00	0,00	4.527.821,13
Titolo 3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 4	1.091.628,53	0,00	0,00	1.091.628,53
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00
Totale Spese	15.140.080,42	4.652,62	0,00	15.144.733,04
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.140.080,42	4.652,62	0,00	15.144.733,04



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

**PARTE I ENTRATA
PROP - 1933 / 2024**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	20100701 / 1	Trasferimenti da Regione per "Pacchetto Scuola" sferimenti da Regione per "Pacchetto Scuola" (vedi cap. spesa 10302610/1)	0,00				
						4.652,62	0,00	
						4.652,62	0,00	4.652,62


ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	7.816.837,00	0,00	0,00	7.816.837,00
Titolo 2	780.553,58	4.652,62	0,00	785.206,20
Titolo 3	3.724.063,01	0,00	0,00	3.724.063,01
Titolo 4	3.372.476,86	0,00	0,00	3.372.476,86
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	1.004.057,99	0,00	0,00	1.004.057,99
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.600.966,92	0,00	0,00	1.600.966,92
Totale Entrate	18.298.955,36	4.652,62	0,00	18.303.607,98
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	8.068.003,76	0,00	0,00	8.068.003,76
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.366.959,12	4.652,62	0,00	26.371.611,74



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

**PARTE II SPESA
PROP - 1933 / 2024**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
04061	1040205999	10302610 / 1	Trasferimenti Correnti a famiglie - Reimpiego "Pacchetto Scuola" (vedi ris 20100701/1)	0,00				
						4.652,62	0,00	
						4.652,62	0,00	4.652,62


ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	9.101.676,82	4.652,62	0,00	9.106.329,44
Titolo 2	4.737.910,04	0,00	0,00	4.737.910,04
Titolo 3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 4	1.091.628,53	0,00	0,00	1.091.628,53
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.146.378,76	0,00	0,00	3.146.378,76
Totale Spese	18.277.594,15	4.652,62	0,00	18.282.246,77
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.277.594,15	4.652,62	0,00	18.282.246,77



BILANCIO AGGIORNATO

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1933/2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio esercizio			8.068.003,76		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		49.244,41	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.244.586,69 0,00	7.037.044,57 0,00	7.019.056,29 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		7.757.283,38	6.524.726,28	6.499.813,07
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilita'			373.493,20	373.493,20	373.493,20
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	(-)		1.091.628,53 0,00 0,00	502.239,41 0,00 0,00	509.164,34 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.555.080,81	10.078,88	10.078,88
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		992.485,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		642.653,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		80.058,56	10.078,88	10.078,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		1.554.841,62	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.425.843,85	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.309.730,78	920.440,00	830.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		642.653,68	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1933/2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		80.058,56	10.078,88	10.078,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.527.821,13 0,00	930.518,88 0,00	840.078,88 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		200.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		992.485,69		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-992.485,69	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1933/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.068.003,76								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		2.547.327,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.475.088,26	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.816.837,00	4.755.919,39	4.883.000,00	4.883.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.106.329,44	7.757.283,38 0,00	6.524.726,28 0,00	6.499.813,07 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	785.206,20	634.226,62	500.256,29	500.256,29	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.737.910,04	4.527.821,13 0,00	930.518,88 0,00	840.078,88 0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.724.063,01	1.854.440,68	1.653.788,28	1.635.800,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.372.476,86	1.480.335,98	30.000,00	30.000,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	15.698.583,07	8.724.922,67	7.067.044,57	7.049.056,29	Totale spese finali.....	14.044.239,48	12.485.104,51	7.455.245,16	7.339.891,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.004.057,99	829.394,80	890.440,00	800.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.091.628,53	1.091.628,53 0,00	502.239,41 0,00	509.164,34 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.603.562,47	1.568.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.146.378,76	1.568.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
Totale Titoli.....	18.306.203,53	11.122.317,47	9.405.484,57	9.297.056,29	Totale Titoli.....	18.282.246,77	15.144.733,04	9.405.484,57	9.297.056,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.374.207,29	15.144.733,04	9.405.484,57	9.297.056,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.282.246,77	15.144.733,04	9.405.484,57	9.297.056,29
Fondo di cassa finale presunto	8.091.960,52								



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/06/2024 (punto N 41)

Delibera

N 681

del 03/06/2024

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2024/2025

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Indirizzi regionali Diritto allo Studio Scolastico a.s 2024/2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A *Indirizzi regionali Diritto allo Studio Scolastico a.s 2024/2025*
b3a7fe516c6885c92aa92280c49cd5180c82f84e4751163b4695ccc162d35505

LA GIUNTA REGIONALE

Visti la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione “ e il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;

Richiamati la L. 448/98 art. 27 e i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 309 del 16 febbraio 2024, relativo alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2024/2025, che prevede per la Regione Toscana uno stanziamento pari a complessivi euro 4.531.352,29;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 60 del 27 luglio 2023, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2024, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” che prevede, ai fini di promuovere il successo scolastico e formativo, interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio;

Ritenuto opportuno approvare per il prossimo anno scolastico 2024/2025 il documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2024/2025”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che dispone in merito a tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti e conferma l’incentivo del “Pacchetto scuola”;

Valutato necessario che le Province, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni e le Unioni di Comuni nel dare attuazione agli interventi inerenti l’oggetto della presente Deliberazione applichino quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2024/2025”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno procedere, in relazione a quanto sopra espresso, a destinare l’importo complessivo di euro 5.531.352,29 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per l’attuazione di quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2024/2025”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:

- euro 1.000.000,00 dal capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 4.531.352,29 dal capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio

2024 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che qualora si rendano disponibili sul bilancio regionale ulteriori risorse, anche tramite apposite variazioni, queste possono essere destinate nel corso dell'anno scolastico agli interventi oggetto della presente Deliberazione;

Dato atto che con la presente Deliberazione si provvede, nell'ambito dello stanziamento delle risorse proprie regionali disponibili, alla copertura del Pacchetto scuola riservato alle studentesse e agli studenti residenti nelle Isole minori (Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio), che frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente;

Ritenuto di procedere con successivi atti, da adottarsi a cura del Settore regionale competente, all'assegnazione e alla ripartizione dei fondi regionali e statali – a.s. 2024/2025 – destinati agli interventi di cui all'Allegato A al presente atto, a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni;

Dato atto che, in considerazione della complessa articolazione del procedimento nonché al fine di garantire alle studentesse e agli studenti beneficiari del pacchetto scuola un sostegno alle spese necessarie fin dall'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, l'erogazione delle risorse in favore dei Comuni e Unioni di Comuni medesimi sarà effettuata nell'esercizio 2024;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la legge regionale 28/12/2023, n. 50 “Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2024 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024 - 2026 e il Bilancio finanziario gestionale 2024 - 2026;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2024;

Visto il parere del Comitato di Coordinamento Istituzionale, previsto dall'art. 24 della L.R. 32/2002, espresso nella seduta del 3 giugno 2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare il documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2024/2025”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che dispone in merito a tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti e conferma l'incentivo del “Pacchetto scuola”.

2. Di stabilire che le Province, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni e le Unioni di Comuni nel dare attuazione agli interventi inerenti l'oggetto della presente Deliberazione applichino quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l'anno scolastico

2024/2025”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di destinare l’importo complessivo di euro 5.531.352,29 favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per l’attuazione di quanto previsto dal documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2024/2025”, contenuto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:

- euro 1.000.000,00 dal capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;
euro 4.531.352,29 dal capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di dare atto che, in considerazione della complessa articolazione del procedimento nonché al fine di garantire alle studentesse e agli studenti beneficiari del pacchetto scuola un sostegno alle spese necessarie fin dall’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, l’erogazione delle risorse in favore dei Comuni e Unioni di Comuni medesimi sarà effettuata nell'esercizio 2024;

5. Di dare atto che qualora si rendano disponibili sul bilancio regionale ulteriori risorse, anche tramite apposite variazioni, queste possono essere destinate nel corso dell’anno scolastico agli interventi oggetto della presente Deliberazione.

6. Di dare atto che con la presente Deliberazione si provvede, nell’ambito dello stanziamento delle risorse proprie regionali disponibili, alla copertura del Pacchetto scuola riservato alle studentesse e agli studenti residenti nelle Isole minori (Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio), che frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente.

7. Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

8. Di demandare al Settore regionale competente gli atti di riparto e tutti gli adempimenti necessari all’attuazione degli interventi secondo le modalità indicate nell’allegato A al presente atto;

9. Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all’Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Responsabile di settore Sara MELE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10143 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 27425 - Data adozione: 05/12/2024

Oggetto: Diritto allo studio scolastico-Pacchetto Scuola a.s. 2024/2025, attuazione della D.G.R. n. 681/2024. Impegno e liquidazione delle risorse a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/12/2024

Numero interno di proposta: 2024AD030486

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista l'Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025, adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare 26 aprile 2021, n. 1;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 60 del 27 luglio 2023, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2024, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023 e successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 Ottobre 2024, n. 74, in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” che prevede, ai fini di promuovere il successo scolastico e formativo, interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio;

Richiamati la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” e il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;

Richiamati la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;

Visto il Decreto del Ministero Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico, n. 309 del 16 febbraio 2024 con il quale il Ministero ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico e della scuola secondaria superiore per l'a.s. 2024/2025 prevedendo per la Regione Toscana un importo pari a euro 4.531.352,29

Dato atto che si è provveduto all'accertamento in entrata con Nota ID 28563/2024 Accertamento n. 776/2024 - sul capitolo 22116 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024, dell'importo pari a euro 4.531.352,29 incassato con bolletta n. 2945 del 23.02.2024

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 03/06/2024 “Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2024/2025” con la quale si è proceduto ad approvare criteri e modalità per l'erogazione dell'incentivo economico denominato “Pacchetto Scuola”, destinando l'importo complessivo di euro 5.531.352,29 come segue:

- euro 1.000.000,00 sul capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura), assumendo prenotazione generica n. 20241021;
- euro 4.531.352,29 sul capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura), assumendo prenotazione generica n. 20241022;

Valutato che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 03/06/2024 demanda al Settore regionale competente gli atti di riparto, impegno e liquidazione delle risorse destinate all'intervento, in attuazione dell'Allegato A alla Deliberazione medesima;

Visto il Decreto Dirigenziale n. n. 14147 del 18/06/2024 con il quale, in attuazione della

Deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 03/06/2024 si approvano lo schema di bando e il fac-simile di domanda per il Pacchetto Scuola per l'a.s. 2024/2025;

Considerato che per gli adempimenti conseguenti la realizzazione dell'intervento, a carico delle amministrazioni comunali e provinciali, viene utilizzato apposito Sistema Informativo predisposto dall'amministrazione regionale attraverso il quale sono trasmessi tutti i dati inerenti il Pacchetto Scuola;

Viste le graduatorie degli idonei approvate dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, le verifiche effettuate sulle stesse da parte delle Province/Città Metropolitana, nonché la determinazione degli effettivi fabbisogni così come risultanti dagli esiti formulati dagli Enti medesimi attraverso l'apposito applicativo web regionale e conservati agli atti della presente Struttura, stabiliti a seguito del processo definito dalla sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 03/06/2024 e da successive comunicazioni;

Vista la Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 39 "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. Seconda variazione." con la quale si sono rese disponibili sul pertinente capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024, risorse per euro 150.000,00 da destinare all'intervento Pacchetto scuola per l'anno scolastico 2024/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 14/10/2024 "Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con la l.r. 9/10/2024, n. 39 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Seconda variazione";

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1385 del 25/11/2024 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011" si sono rese disponibili sul pertinente capitolo 61028 ulteriori risorse pari ad euro 46.740,00 da poter altresì destinare all'intervento Pacchetto Scuola per l'anno scolastico 2024/2025;

Ricordato come la sopracitata Deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 03/06/2024 preveda che qualora si rendano disponibili sul bilancio regionale ulteriori risorse, anche tramite apposite variazioni, queste possono essere destinate nel corso dell'anno scolastico agli interventi oggetto della Deliberazione medesima;

Considerato che per quanto disposto dalla DGR n. 681 del 03/06/2024 con il presente atto si provvede, nell'ambito dello stanziamento delle risorse proprie regionali disponibili, alla copertura del Pacchetto Scuola riservato alle studentesse e agli studenti residenti nelle Isole minori (Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio), che frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente;

Preso atto che, in esito alle risultanze trasmesse dagli Enti interessati e ai sensi della DGR n. 681 del 03/06/2024, il riparto delle risorse regionali e statali tra i singoli Comuni e Unioni di Comuni destinate al Pacchetto Scuola, viene effettuato in maniera proporzionale al fabbisogno risultante in applicativo regionale per ciascun Comune/Unione di Comuni e che le risorse disponibili sono quantificate in complessivi euro 5.728.092,29 come segue:

- euro 1.196.740,00 a valere di risorse regionali, entro le quali, per quanto disposto dalla D.G.R. n. 681 del 03/06/2024 trova copertura finanziaria il Pacchetto Scuola Isole minori, nello specifico per euro 37.800,00 in favore del Comune di Isola del Giglio e per euro 10.500,00 a favore del Comune di Capraia Isola;

- euro 4.531.352,29 a valere di risorse statali;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 03/06/2024 di provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare le risorse complessive pari ad euro 5.728.092,29 destinate al Pacchetto Scuola a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla base del riparto effettuato come sopra richiamato, secondo gli importi rispettivamente indicati, per ciascuno di essi, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito riportato:

- euro 1.196.740,00 sul capitolo 61028 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024, di cui euro 1.000.000,00 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20241021 assunta con D.G.R. n. 681/2024, che viene diminuita di pari importo, ed euro 196.740,00 disponibili sul capitolo, nello specifico:

euro 1.104.769,95 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003;

euro 43.670,05 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.005;

euro 37.800,00 a favore del Comune di Isola del Giglio per Pacchetto scuola Isole minori - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003;

euro 10.500,00 a favore del Comune di Capraia Isola per Pacchetto scuola Isole minori - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003;

- euro 4.531.352,29 sul capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20241022 assunta con D.G.R. n. 681/2024, che viene diminuita di pari importo, nello specifico:

euro 4.359.045,19 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003;

euro 172.307,10 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.005;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Considerato che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il Regolamento di Contabilità di cui al D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto gli interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla L.R. n. 32/2002, nonché dalla D.G.R. n. 681/2024;

Ritenuto di precisare che i contributi suddetti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 600/73;

Vista la Legge Regionale n. 50 del 28/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 08/01/2024 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

DECRETA

1. Di stabilire, sulla base di quanto esposto in narrativa, che il riparto tra i Comuni e le Unioni di Comuni delle risorse complessive pari a euro 5.728.092,29 è quello riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di provvedere a impegnare e contestualmente al presente atto liquidare le risorse complessive pari ad euro 5.728.092,29 destinate al Pacchetto Scuola a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla base del riparto effettuato come sopra richiamato, secondo gli importi rispettivamente indicati, per ciascuno di essi, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito riportato:
 - euro 1.196.740,00 sul capitolo 61028 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024, di cui euro 1.000.000,00 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20241021 assunta con D.G.R. n. 681/2024, che viene diminuita di pari importo, ed euro 196.740,00 disponibili sul capitolo, nello specifico:
 - euro 1.104.769,95 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003;
 - euro 43.670,05 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.005;
 - euro 37.800,00 a favore del Comune di Isola del Giglio per Pacchetto scuola Isole minori - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003;
 - euro 10.500,00 a favore del Comune di Capraia Isola per Pacchetto scuola Isole minori - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003;
 - euro 4.531.352,29 sul capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura) a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20241022 assunta con D.G.R. n. 681/2024, che viene diminuita di pari importo, nello specifico:
 - euro 4.359.045,19 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003;
 - euro 172.307,10 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.005;
3. Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.
4. Di notificare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.

La Dirigente

Allegati n. 1

A

Tabella riparto risorse

afecd2e9e4b18a2db111e590ad9e7859148bf0351535645171362899bbd173d9

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE

Pacchetto scuola 2023-24 - Impegno e liquidazione a favore dei Comuni e Unioni di Comuni

Prov	Comune	Statali			Regionali				Totale	Codice sibec	GIROFOND O SU CONTABILITA' SPECIALE: NUMERO CONTO
		Statali capitolo 61027 - Comuni	Statali capitolo 61027 - Unioni	Statali capitolo 61027 - Totale	Regionali capitolo 61028 - Comuni	Regionali capitolo 61028 - Unioni	Regionali capitolo 61028 - Totale	Regionali capitolo 61028 (scuole secondarie di II grado isole minori)			
AR	COMUNE DI ANGIARI	3.599,39		3.599,39	912,24		912,24		4.511,63	46	0183537
AR	COMUNE DI AREZZO	138.218,41		138.218,41	35.030,50		35.030,50		173.248,92	47	0062442
AR	COMUNE DI BADIA TEDALDA	562,40		562,40	142,54		142,54		704,94	48	0303492
AR	COMUNE DI BIBBIENA	14.833,50		14.833,50	3.759,45		3.759,45		18.592,95	49	0066821
AR	COMUNE DI BUCINE	9.898,32		9.898,32	2.508,66		2.508,66		12.406,98	50	0070870
AR	COMUNE DI CAPOLONA	6.973,82		6.973,82	1.767,47		1.767,47		8.741,28	51	0303493
AR	COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO	1.912,18		1.912,18	484,63		484,63		2.396,80	52	0303494
AR	COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO	3.486,91		3.486,91	883,73		883,73		4.370,64	53	0303495
AR	COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'	2.812,02		2.812,02	712,69		712,69		3.524,71	55	0303497
AR	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	8.773,51		8.773,51	2.223,59		2.223,59		10.997,10	233297	0318912
AR	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI	2.024,66		2.024,66	513,14		513,14		2.537,79	56	0303498
AR	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	13.385,23		13.385,23	3.392,39		3.392,39		16.777,62	57	0066833
AR	COMUNE DI CAVRIGLIA	10.123,28		10.123,28	2.565,68		2.565,68		12.688,96	58	0183549
AR	COMUNE DI CHITIGNANO	449,92		449,92	114,03		114,03		563,95	59	0303499
AR	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	2.024,66		2.024,66	513,14		513,14		2.537,79	60	0303500
AR	COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	9.673,36		9.673,36	2.451,65		2.451,65		12.125,00	61	0183552
AR	COMUNE DI CORTONA	20.584,01		20.584,01	5.216,87		5.216,87		25.800,88	62	0062455
AR	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	15.134,77		15.134,77	3.835,80		3.835,80		18.970,57	63	0183564
AR	COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO	7.986,14		7.986,14	2.024,03		2.024,03		10.010,18	297774	0320099
AR	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	4.386,76		4.386,76	1.111,79		1.111,79		5.498,55	65	0303502
AR	COMUNE DI LUCIGNANO	1.799,69		1.799,69	456,12		456,12		2.255,81	66	0303503
AR	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA	5.849,01		5.849,01	1.482,39		1.482,39		7.331,40	67	0303504
AR	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	8.772,88		8.772,88	2.223,43		2.223,43		10.996,30	69	0183576
AR	COMUNE DI MONTEMIGNAIO	337,44		337,44	85,52		85,52		422,97	2417	0303505
AR	COMUNE DI MONTERCHI	1.012,33		1.012,33	256,57		256,57		1.268,90	68	0303506

AR	COMUNE DI MONTEVARCHI	37.441,68		37.441,68	9.489,34			9.489,34	46.931,02	70	0062467
AR	COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO	899,85		899,85	228,06			228,06	1.127,91	71	0303507
AR	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	3.599,39		3.599,39	912,24			912,24	4.511,63	74	0303509
AR	COMUNE DI POPPI	6.973,82		6.973,82	1.767,47			1.767,47	8.741,28	75	0183588
AR	COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	8.661,03		8.661,03	2.195,08			2.195,08	10.856,11	233291	0318918
AR	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	28.212,33		28.212,33	7.150,22			7.150,22	35.362,55	77	0066845
AR	COMUNE DI SANSEPOLCRO	17.771,98		17.771,98	4.504,19			4.504,19	22.276,17	78	0066858
AR	COMUNE DI SESTINO	2.249,62		2.249,62	570,15			570,15	2.819,77	79	0303511
AR	COMUNE DI SUBBIANO	6.748,29		6.748,29	1.710,31			1.710,31	8.458,60	81	0303513
AR	COMUNE DI TALLA	899,85		899,85	228,06			228,06	1.127,91	82	0303514
AR	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	11.248,09		11.248,09	2.850,75			2.850,75	14.098,84	83	0070882
FI	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	21.483,85		21.483,85	5.444,93			5.444,93	26.928,79	84	0062479
FI	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	11.462,04		11.462,04	2.904,97			2.904,97	14.367,01	85	0072722
FI	COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE	9.433,94		9.433,94	2.390,97			2.390,97	11.824,91	310649	0320263
FI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	27.895,27		27.895,27	7.069,86			7.069,86	34.965,13	87	0066860
FI	COMUNE DI CALENZANO	17.771,98		17.771,98	4.504,19			4.504,19	22.276,17	88	0066872
FI	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	75.020,13		75.020,13	19.013,34			19.013,34	94.033,47	89	0062481
FI	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	10.225,78		10.225,78	2.591,65			2.591,65	12.817,43	91	0183590
FI	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	30.932,25		30.932,25	7.839,57			7.839,57	38.771,82	93	0066884
FI	COMUNE DI CERRETO GUIDI	11.473,05		11.473,05	2.907,77			2.907,77	14.380,82	94	0070894
FI	COMUNE DI CERTALDO	14.847,48		14.847,48	3.762,99			3.762,99	18.610,47	95	0066896
FI	COMUNE DI DICOMANO	10.798,17		10.798,17	2.736,72			2.736,72	13.534,89	96	0303516
FI	COMUNE DI EMPOLI	52.753,55		52.753,55	13.370,02			13.370,02	66.123,57	97	0062493
FI	COMUNE DI FIESOLE	9.335,92		9.335,92	2.366,12			2.366,12	11.702,04	98	0066908
FI	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	29.919,92		29.919,92	7.583,00			7.583,00	37.502,92	233298	0318914
FI	COMUNE DI FIRENZE	350.724,60		350.724,60	88.888,73			88.888,73	439.613,34	100	0062505
FI	COMUNE DI FIRENZUOLA	4.724,20		4.724,20	1.197,32			1.197,32	5.921,51	101	0303517
FI	COMUNE DI FUCECCHIO	38.355,99		38.355,99	9.721,06			9.721,06	48.077,05	102	0066922
FI	COMUNE DI GAMBASSI TERME	4.712,21		4.712,21	1.194,28			1.194,28	5.906,49	103	0303518
FI	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	13.835,15		13.835,15	3.506,42			3.506,42	17.341,58	104	0066934
FI	COMUNE DI IMPRUNETA	13.272,75		13.272,75	3.363,89			3.363,89	16.636,63	105	0066946
FI	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	22.946,11		22.946,11	5.815,53			5.815,53	28.761,64	107	0066959
FI	COMUNE DI LONDA	3.261,95		3.261,95	826,72			826,72	4.088,66	108	0303519
FI	COMUNE DI MARRADI	3.374,43		3.374,43	855,23			855,23	4.229,65	109	0303520
FI	COMUNE DI MONTAIONE	2.699,54		2.699,54	684,18			684,18	3.383,72	110	0303521
FI	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	13.610,19		13.610,19	3.449,41			3.449,41	17.059,60	111	0070906

FI	COMUNE DI MONTESPETOLI	13.835,15		13.835,15	3.506,42			3.506,42	17.341,58	113	0070920
FI	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	562,40		562,40	142,54			142,54	704,94	114	0303522
FI	COMUNE DI PELAGO	6.999,85		6.999,85	1.774,06			1.774,06	8.773,91	115	0183614
FI	COMUNE DI PONTASSIEVE	25.420,69		25.420,69	6.442,70			6.442,70	31.863,38	117	0066961
FI	COMUNE DI REGGELLO	17.771,98		17.771,98	4.504,19			4.504,19	22.276,17	119	0066973
FI	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	10.235,76		10.235,76	2.594,18			2.594,18	12.829,95	120	0183638
FI	COMUNE DI RUFINA	9.785,84		9.785,84	2.480,15			2.480,15	12.265,99	121	0183640
FI	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	14.847,48		14.847,48	3.762,99			3.762,99	18.610,47	122	0066985
FI	COMUNE DI SAN GODENZO	1.574,73		1.574,73	399,11			399,11	1.973,84	123	0303523
FI	COMUNE DI SCANDICCI	53.642,86		53.642,86	13.595,41			13.595,41	67.238,28	125	0062529
FI	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	12.035,46		12.035,46	3.050,30			3.050,30	15.085,76	233294	0318916
FI	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	55.453,09		55.453,09	14.054,20			14.054,20	69.507,29	127	0062531
FI	COMUNE DI SIGNA	31.269,69		31.269,69	7.925,09			7.925,09	39.194,78	128	0066997
FI	COMUNE DI VAGLIA	4.386,76		4.386,76	1.111,79			1.111,79	5.498,55	130	0303525
FI	COMUNE DI VICCHIO	7.086,30		7.086,30	1.795,97			1.795,97	8.882,27	133	0183689
FI	COMUNE DI VINCI	13.382,79		13.382,79	3.391,77			3.391,77	16.774,56	5079	0067001
GR	COMUNE DI CAMPAGNATICO	1.237,29		1.237,29	313,58			313,58	1.550,87	135	0303527
GR	COMUNE DI CAPALBIO	2.699,54		2.699,54	684,18			684,18	3.383,72	136	0303528
GR	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	4.724,20		4.724,20	1.197,32			1.197,32	5.921,51	139	0187955
GR	COMUNE DI CINIGIANO	2.924,50		2.924,50	741,20			741,20	3.665,70	140	0303531
GR	COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	5.624,05		5.624,05	1.425,38			1.425,38	7.049,42	141	0303532
GR	COMUNE DI FOLLONICA	20.471,53		20.471,53	5.188,37			5.188,37	25.659,89	142	0067013
GR	COMUNE DI GAVORRANO	15.072,44		15.072,44	3.820,01			3.820,01	18.892,45	143	0183691
GR	COMUNE DI GROSSETO	124.283,15		124.283,15	31.498,71			31.498,71	155.781,86	144	0062543
GR	COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	562,40		562,40	142,54	37.800,00		37.942,54	38.504,94	145	0303533
GR	COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA	2.015,99		2.015,99	510,94			510,94	2.526,93	146	0303534
GR	COMUNE DI MANCIANO	5.511,56		5.511,56	1.396,87			1.396,87	6.908,43	147	0183703
GR	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	17.322,06		17.322,06	4.390,16			4.390,16	21.712,22	149	0067037
GR	COMUNE DI ORBETELLO	14.172,60		14.172,60	3.591,95			3.591,95	17.764,54	152	0067049
GR	COMUNE DI PITIGLIANO	5.174,12		5.174,12	1.311,35			1.311,35	6.485,47	153	0303537
GR	COMUNE DI SCANSANO	5.174,12		5.174,12	1.311,35			1.311,35	6.485,47	157	0303540
GR	COMUNE DI SCARLINO	3.673,31		3.673,31	930,97			930,97	4.604,28	158	0303541
GR	COMUNE DI SORANO	3.036,98		3.036,98	769,70			769,70	3.806,69	161	0303544
GR	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANO		21.146,41	21.146,41		5.359,41		5.359,41	26.505,82	5393	0306704
GR	UNIONE DI COMUNI MONTANI COLLINE METALLIFERE		30.369,85	30.369,85		7.697,03		7.697,03	38.066,88	54905	0306726
LI	COMUNE DI BIBBONA	2.137,14		2.137,14	541,64			541,64	2.678,78	162	0303545

LI	COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA	12.822,82		12.822,82	3.249,86			3.249,86	16.072,68	163	0067064
LI	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	4.836,68		4.836,68	1.225,82			1.225,82	6.062,50	164	0303546
LI	COMUNE DI CAPOLIVERI	4.499,24		4.499,24	1.140,30			1.140,30	5.639,54	165	0303547
LI	COMUNE DI CAPRAIA ISOLA	0,00		0,00	0,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	166	0303548
LI	COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	10.235,76		10.235,76	2.594,18			2.594,18	12.829,95	167	0072811
LI	COMUNE DI CECINA	38.580,95		38.580,95	9.778,08			9.778,08	48.359,03	168	0062556
LI	COMUNE DI COLLESALVETTI	21.258,89		21.258,89	5.387,92			5.387,92	26.646,81	169	0067076
LI	COMUNE DI LIVORNO	233.060,46		233.060,46	59.067,57			59.067,57	292.128,02	170	0062568
LI	COMUNE DI MARCIANA	449,92		449,92	114,03			114,03	563,95	171	0303549
LI	COMUNE DI MARCIANA MARINA	607,40		607,40	153,94			153,94	761,35	172	0303550
LI	COMUNE DI PIOMBINO	46.930,74		46.930,74	11.894,27			11.894,27	58.825,01	173	0062570
LI	COMUNE DI PORTO AZZURRO	3.711,87		3.711,87	940,75			940,75	4.652,62	174	0303551
LI	COMUNE DI PORTOFERRAIO	12.978,19		12.978,19	3.289,23			3.289,23	16.267,43	175	0067088
LI	COMUNE DI RIO	4.161,79		4.161,79	1.054,78			1.054,78	5.216,57	297931	0320105
LI	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	34.644,12		34.644,12	8.780,31			8.780,31	43.424,44	178	0062582
LI	COMUNE DI SAN VINCENZO	5.961,49		5.961,49	1.510,90			1.510,90	7.472,39	179	0183715
LI	COMUNE DI SASSETTA	1.237,29		1.237,29	313,58			313,58	1.550,87	180	0303554
LI	COMUNE DI SUVERETO	1.237,29		1.237,29	313,58			313,58	1.550,87	181	0303555
LU	COMUNE DI ALTOPASCIO	39.255,84		39.255,84	9.949,12			9.949,12	49.204,96	182	0070957
LU	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	6.748,85		6.748,85	1.710,45			1.710,45	8.459,31	183	0070969
LU	COMUNE DI BARGA	19.571,68		19.571,68	4.960,31			4.960,31	24.531,99	184	0067090
LU	COMUNE DI BORGO A MOZZANO	10.460,73		10.460,73	2.651,20			2.651,20	13.111,92	185	0183739
LU	COMUNE DI CAMAIORE	32.956,91		32.956,91	8.352,70			8.352,70	41.309,61	186	0062594
LU	COMUNE DI CAMPORGIANO	2.474,58		2.474,58	627,17			627,17	3.101,75	187	0303556
LU	COMUNE DI CAPANNORI	71.200,42		71.200,42	18.045,26			18.045,26	89.245,67	188	0062606
LU	COMUNE DI CAREGGINE	787,37		787,37	199,55			199,55	986,92	189	0303557
LU	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	8.661,03		8.661,03	2.195,08			2.195,08	10.856,11	190	0183741
LU	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	1.799,69		1.799,69	456,12			456,12	2.255,81	191	0303558
LU	COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI	337,44		337,44	85,52			85,52	422,97	233296	0318919
LU	COMUNE DI FORTE DEI MARMI	4.274,27		4.274,27	1.083,29			1.083,29	5.357,56	194	0067102
LU	COMUNE DI FOSCIANDORA	224,96		224,96	57,02			57,02	281,98	195	0303561
LU	COMUNE DI GALLICANO	3.824,35		3.824,35	969,26			969,26	4.793,61	196	0303562
LU	COMUNE DI LUCCA	114.487,90		114.487,90	29.016,17			29.016,17	143.504,06	198	0062618
LU	COMUNE DI MASSAROSA	24.070,92		24.070,92	6.100,61			6.100,61	30.171,52	199	0067114
LU	COMUNE DI MINUCCIANO	562,40		562,40	142,54			142,54	704,94	200	0303564
LU	COMUNE DI MOLAZZANA	562,40		562,40	142,54			142,54	704,94	201	0303565
LU	COMUNE DI MONTECARLO	5.061,64		5.061,64	1.282,84			1.282,84	6.344,48	202	0303566

LU	COMUNE DI PESCAGLIA	3.374,43	3.374,43	855,23		855,23	4.229,65	203	0303567
LU	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	787,37	787,37	199,55		199,55	986,92	204	0303568
LU	COMUNE DI PIETRASANTA	14.735,00	14.735,00	3.734,48		3.734,48	18.469,48	205	0062620
LU	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	1.124,81	1.124,81	285,08		285,08	1.409,88	206	0303569
LU	COMUNE DI PORCARI	17.097,10	17.097,10	4.333,14		4.333,14	21.430,24	207	0183754
LU	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	899,85	899,85	228,06		228,06	1.127,91	208	0303570
LU	COMUNE DI SERAVEZZA	9.785,84	9.785,84	2.480,15		2.480,15	12.265,99	209	0067126
LU	COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO	674,89	674,89	171,05		171,05	845,93	264258	0319298
LU	COMUNE DI STAZZEMA	3.824,35	3.824,35	969,26		969,26	4.793,61	211	0303572
LU	COMUNE DI VAGLI SOTTO	112,48	112,48	28,51		28,51	140,99	212	0303573
LU	COMUNE DI VIAREGGIO	54.810,78	54.810,78	13.891,41		13.891,41	68.702,19	214	0062632
LU	COMUNE DI VILLA BASILICA	449,92	449,92	114,03		114,03	563,95	215	0303575
LU	COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	1.012,33	1.012,33	256,57		256,57	1.268,90	216	0303576
MS	COMUNE DI AULLA	16.872,14	16.872,14	4.276,13		4.276,13	21.148,26	217	0067138
MS	COMUNE DI BAGNONE	1.124,81	1.124,81	285,08		285,08	1.409,88	218	0303577
MS	COMUNE DI CARRARA	94.034,04	94.034,04	23.832,28		23.832,28	117.866,33	219	0062644
MS	COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	2.024,66	2.024,66	513,14		513,14	2.537,79	220	0303578
MS	COMUNE DI COMANO	562,40	562,40	142,54		142,54	704,94	221	0303579
MS	COMUNE DI FILATTIERA	2.587,06	2.587,06	655,67		655,67	3.242,73	222	0303580
MS	COMUNE DI FIVIZZANO	8.098,63	8.098,63	2.052,54		2.052,54	10.151,17	223	0067140
MS	COMUNE DI FOSDINOVO	2.617,26	2.617,26	663,33		663,33	3.280,59	224	0303581
MS	COMUNE DI LICCIANA NARDI	8.211,11	8.211,11	2.081,05		2.081,05	10.292,16	225	0303582
MS	COMUNE DI MASSA	82.718,92	82.718,92	20.964,54		20.964,54	103.683,46	226	0062657
MS	COMUNE DI MONTIGNOSO	13.570,28	13.570,28	3.439,29		3.439,29	17.009,57	227	0072835
MS	COMUNE DI MULAZZO	4.049,31	4.049,31	1.026,27		1.026,27	5.075,58	228	0303583
MS	COMUNE DI PODENZANA	3.486,91	3.486,91	883,73		883,73	4.370,64	229	0303584
MS	COMUNE DI PONTREMOLI	7.986,14	7.986,14	2.024,03		2.024,03	10.010,18	230	0067153
MS	COMUNE DI TRESANA	3.824,35	3.824,35	969,26		969,26	4.793,61	231	0303585
MS	COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA	5.624,05	5.624,05	1.425,38		1.425,38	7.049,42	232	0303586
MS	COMUNE DI ZERI	337,44	337,44	85,52		85,52	422,97	233	0303587
PI	COMUNE DI CALCI	8.436,07	8.436,07	2.138,06		2.138,06	10.574,13	236	0183780
PI	COMUNE DI CASALE MARITTIMO	562,40	562,40	142,54		142,54	704,94	239	0303589
PI	COMUNE DI CASCINA	32.385,71	32.385,71	8.207,93		8.207,93	40.593,64	241	0062669
PI	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	22.721,14	22.721,14	5.758,52		5.758,52	28.479,66	242	0067165
PI	COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA	2.249,62	2.249,62	570,15		570,15	2.819,77	243	0303591
PI	COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	7.007,07	7.007,07	1.775,89		1.775,89	8.782,96	244	0303592
PI	COMUNE DI Crespina Lorenzana	4.335,17	4.335,17	1.098,72		1.098,72	5.433,89	233292	0318922

PI	COMUNE DI FAUGLIA	1.912,18		1.912,18	484,63			484,63	2.396,80	247	0303595
PI	COMUNE DI GUARDISTALLO	787,37		787,37	199,55			199,55	986,92	248	0303596
PI	COMUNE DI LAJATICO	1.912,18		1.912,18	484,63			484,63	2.396,80	249	0303597
PI	COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	337,44		337,44	85,52			85,52	422,97	252	0303599
PI	COMUNE DI MONTESCUDAIO	2.587,06		2.587,06	655,67			655,67	3.242,73	253	0303600
PI	COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO	1.912,18		1.912,18	484,63			484,63	2.396,80	254	0303601
PI	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	15.747,33		15.747,33	3.991,05			3.991,05	19.738,38	255	0070971
PI	COMUNE DI ORCIANO PISANO	674,89		674,89	171,05			171,05	845,93	256	0303602
PI	COMUNE DI PECCIOLI	6.523,89		6.523,89	1.653,44			1.653,44	8.177,33	258	0303604
PI	COMUNE DI PISA	101.260,38		101.260,38	25.663,75			25.663,75	126.924,13	259	0062671
PI	COMUNE DI POMARANCE	8.329,78		8.329,78	2.111,13			2.111,13	10.440,91	260	0183828
PI	COMUNE DI PONSACCO	27.543,37		27.543,37	6.980,68			6.980,68	34.524,05	261	0067177
PI	COMUNE DI RIPARBELLA	2.587,06		2.587,06	655,67			655,67	3.242,73	263	0303605
PI	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	27.220,38		27.220,38	6.898,82			6.898,82	34.119,20	264	0062695
PI	COMUNE DI SAN MINIATO	23.845,95		23.845,95	6.043,59			6.043,59	29.889,55	265	0062707
PI	COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	37.229,24		37.229,24	9.435,49			9.435,49	46.664,73	266	0067189
PI	COMUNE DI SANTA LUCE	1.349,77		1.349,77	342,09			342,09	1.691,86	267	0303606
PI	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	13.835,15		13.835,15	3.506,42			3.506,42	17.341,58	268	0070995
PI	COMUNE DI TERRICCIOLA	3.711,87		3.711,87	940,75			940,75	4.652,62	269	0303607
PI	COMUNE DI VECCHIANO	15.297,40		15.297,40	3.877,02			3.877,02	19.174,43	270	0071009
PI	COMUNE DI VICOPISANO	11.698,02		11.698,02	2.964,78			2.964,78	14.662,80	271	0183830
PI	COMUNE DI VOLTERRA	6.523,89		6.523,89	1.653,44			1.653,44	8.177,33	272	0067191
PI	UNIONE DEI COMUNI VALDERA		120.790,84	120.790,84		30.613,60		30.613,60	151.404,44	3071	0306373
PO	COMUNE DI CARMIGNANO	12.372,90		12.372,90	3.135,83			3.135,83	15.508,73	92	0180582
PO	COMUNE DI MONTEMURLO	27.670,31		27.670,31	7.012,85			7.012,85	34.683,15	112	0070918
PO	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	5.498,85		5.498,85	1.393,64			1.393,64	6.892,49	116	0183626
PO	COMUNE DI PRATO	287.665,12		287.665,12	72.906,74			72.906,74	360.571,86	118	0062517
PO	COMUNE DI VAIANO	22.383,70		22.383,70	5.672,99			5.672,99	28.056,70	131	0183727
PT	COMUNE DI AGLIANA	25.756,38		25.756,38	6.527,78			6.527,78	32.284,15	274	0067203
PT	COMUNE DI BUGGIANO	13.272,75		13.272,75	3.363,89			3.363,89	16.636,63	275	0183842
PT	COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	7.311,26		7.311,26	1.852,99			1.852,99	9.164,25	276	0303609
PT	COMUNE DI LAMPORECCHIO	9.672,64		9.672,64	2.451,46			2.451,46	12.124,11	278	0183855
PT	COMUNE DI LARCIANO	8.773,51		8.773,51	2.223,59			2.223,59	10.997,10	279	0183867
PT	COMUNE DI MARLIANA	3.261,91		3.261,91	826,71			826,71	4.088,61	280	0303611
PT	COMUNE DI MASSA E COZZILE	11.360,57		11.360,57	2.879,26			2.879,26	14.239,83	281	0183879
PT	COMUNE DI MONSUMMANO TERME	32.954,83		32.954,83	8.352,17			8.352,17	41.307,00	282	0067215
PT	COMUNE DI MONTALE	8.885,99		8.885,99	2.252,09			2.252,09	11.138,09	283	0073130

PT	COMUNE DI MONTECATINI-TERME	30.460,23		30.460,23	7.719,94			7.719,94	38.180,17	284	0062719
PT	COMUNE DI PESCIA	31.044,73		31.044,73	7.868,07			7.868,07	38.912,81	285	0067227
PT	COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	10.623,66		10.623,66	2.692,49			2.692,49	13.316,16	286	0187803
PT	COMUNE DI PISTOIA	124.628,85		124.628,85	31.586,32			31.586,32	156.215,18	287	0062721
PT	COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	12.710,31		12.710,31	3.221,34			3.221,34	15.931,65	289	0183881
PT	COMUNE DI QUARRATA	45.329,81		45.329,81	11.488,53			11.488,53	56.818,34	290	0067239
PT	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	9.897,81		9.897,81	2.508,53			2.508,53	12.406,34	290138	0319959
PT	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	18.107,87		18.107,87	4.589,31			4.589,31	22.697,18	293	0187979
PT	COMUNE DI UZZANO	7.873,66		7.873,66	1.995,53			1.995,53	9.869,19	294	0303614
SI	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	6.636,37		6.636,37	1.681,94			1.681,94	8.318,32	295	0183905
SI	COMUNE DI ASCIANO	8.998,47		8.998,47	2.280,60			2.280,60	11.279,07	296	0183917
SI	COMUNE DI BUONCONVENTO	5.399,08		5.399,08	1.368,36			1.368,36	6.767,44	297	0303615
SI	COMUNE DI CASOLE D'ELSA	3.149,47		3.149,47	798,21			798,21	3.947,68	298	0303616
SI	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	2.024,66		2.024,66	513,14			513,14	2.537,79	299	0303617
SI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	9.223,44		9.223,44	2.337,62			2.337,62	11.561,05	300	0183929
SI	COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	1.912,18		1.912,18	484,63			484,63	2.396,80	301	0303618
SI	COMUNE DI CETONA	4.161,79		4.161,79	1.054,78			1.054,78	5.216,57	302	0303619
SI	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	6.740,80		6.740,80	1.708,41			1.708,41	8.449,21	303	0183931
SI	COMUNE DI CHIUSDINO	2.587,06		2.587,06	655,67			655,67	3.242,73	304	0303620
SI	COMUNE DI CHIUSI	12.485,38		12.485,38	3.164,33			3.164,33	15.649,72	305	0071035
SI	COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA	34.981,56		34.981,56	8.865,84			8.865,84	43.847,40	306	0067241
SI	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	3.711,87		3.711,87	940,75			940,75	4.652,62	307	0303621
SI	COMUNE DI MONTALCINO	8.098,63		8.098,63	2.052,54			2.052,54	10.151,17	308	0319961
SI	COMUNE DI MONTEPULCIANO	13.458,12		13.458,12	3.410,87			3.410,87	16.868,99	309	0067254
SI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	10.348,24		10.348,24	2.622,69			2.622,69	12.970,94	310	0183956
SI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	11.473,05		11.473,05	2.907,77			2.907,77	14.380,82	311	0183968
SI	COMUNE DI MONTICIANO	787,37		787,37	199,55			199,55	986,92	312	0303622
SI	COMUNE DI MURLO	3.599,39		3.599,39	912,24			912,24	4.511,63	313	0303623
SI	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	2.472,93		2.472,93	626,75			626,75	3.099,68	314	0303624
SI	COMUNE DI PIENZA	2.024,66		2.024,66	513,14			513,14	2.537,79	5083	0303625
SI	COMUNE DI POGGIBONSI	36.556,30		36.556,30	9.264,94			9.264,94	45.821,24	315	0062733
SI	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	1.574,73		1.574,73	399,11			399,11	1.973,84	316	0303626
SI	COMUNE DI RADICOFANI	1.349,77		1.349,77	342,09			342,09	1.691,86	317	0303627
SI	COMUNE DI RADICONOLI	674,89		674,89	171,05			171,05	845,93	318	0303628
SI	COMUNE DI RAPOLANO TERME	8.885,99		8.885,99	2.252,09			2.252,09	11.138,09	319	0303629
SI	COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI	449,92		449,92	114,03			114,03	563,95	320	0303630
SI	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	6.636,37		6.636,37	1.681,94			1.681,94	8.318,32	321	0183982

SI	COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	3.036,98		3.036,98	769,70			769,70	3.806,69	323	0303632
SI	COMUNE DI SARTEANO	5.286,60		5.286,60	1.339,85			1.339,85	6.626,46	324	0303633
SI	COMUNE DI SIENA	47.354,47		47.354,47	12.001,66			12.001,66	59.356,13	325	0062745
SI	COMUNE DI SINALUNGA	16.984,62		16.984,62	4.304,63			4.304,63	21.289,25	326	0067266
SI	COMUNE DI SOVICILLE	16.422,21		16.422,21	4.162,10			4.162,10	20.584,31	327	0183994
SI	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	11.023,13		11.023,13	2.793,74			2.793,74	13.816,87	328	0184008
SI	COMUNE DI TREQUANDA	1.237,29		1.237,29	313,58			313,58	1.550,87	329	0303634
TOTALE		4.359.045,19	172.307,10	4.531.352,29	1.104.769,95	43.670,05	48.300,00	1.196.740,00	5.728.092,29		



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO
Area Amministrativa

Prot. n. 11867

Porto Azzurro, 20/12/2024

AL SINDACO
Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Maurizio Papi

Al Funzionario Contabile E.Q.
Dr. Vilmano Mazzei

e p.c. AL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Lorenzo Zoppi

Oggetto: Richiesta variazioni di bilancio.

Con la presente si comunica che questo ufficio per il corretto svolgimento della propria attività istituzionale ha la necessità di richiedere una variazione di bilancio, in entrata e uscita, per il "Diritto allo studio scolastico - Pacchetto Scuola a.s. 2024/2025, attuazione del D.G.R. 681/2024" per la somma di € 4.652,62 assegnata a questo Comune dalla Regione Toscana ed in fase di liquidazione, entro la data del 31 dicembre 2024, come da comunicazione allegata.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti.

Il Funzionario Amministrativo E.Q.
Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr. Ciro Satto





Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1933/2024

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 3 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000- ANNUALITA' 2024.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 30/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1933
PERSONALE SETTORE ECONOMICO

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI
COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 3 LETTERA A) D.LGS. N.
267/2000- ANNUALITA' 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 30/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 58 del 30/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 16/01/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 16/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 58 del 30/12/2024

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 3 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000- ANNUALITA' 2024..

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 16/01/2025 al 31/01/2025, e che sarà esecutivo in data 27/01/2025.

Porto Azzurro, 27/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 59 del 30/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - (PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ED AVVIAMENTO DELLE CALDAIE, GENERATORI DI ARIA CALDA E SANIFICAZIONE DEI FILTRI DEI CLIMATIZZATORI RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDATI CON DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 255/2019)

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Gruppo di Opposizione, antecedentemente alla votazione si allontana dalla sala consiliare.
Risultano n. 8 presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2024 – 2026 - approvazione;

VISTO l’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale, con deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’Ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 255/2019, avente ad oggetto: *“Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia ed avviamento delle caldaie della scuola materna, elementare e media, pulizia ed avviamento del generatore di aria calda del Centro Polisportivo L. Russo e pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori dell’edificio scolastico e della scuola elementare e media, comprensivo di assistenza per la manutenzione ordinaria durante l’anno scolastico, a tecnico in possesso di patentino e abilitazione per impianti termici anche superiori a 200 Kcal, per l’anno 2019-2020”*, con la quale è stato affidato alla ditta “Impiantistica Elbana snc.”, con sede in Portoferraio (LI), Via del Giglio n. 10, P.IVA e C.F. 01158960490, l’incarico per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- Pulizia ed avviamento generatori di aria calda a gas del Centro Polisportivo “L.Russo” sito in Loc. Bocchetto, tramite pulizia dei bruciatori, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gas per la produzione di acqua calda sanitaria del Centro Polisportivo “L.Russo” sito in Loc. Bocchetto, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio per la produzione di acqua calda sanitaria del Campo Sportivo Comunale “Daniele Cecchini” sito in Loc. Santissimo, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio della Scuola dell’Infanzia comunale “A.Moro” sita in Loc. Baracone, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;

- Pulizia e sanificazione di n. 3 split installati nelle aule della Scuola dell'Infanzia comunale "A.Moro" sita in Loc. Baracone;
 - Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio dell'Istituto Comprensivo "G. Carducci" (Scuola Elementare e Media) sito in Via Marconi, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
 - Pulizia e sanificazione dei fan coil e dei filtri dei climatizzatori dell'Istituto Comprensivo "G. Carducci" (Scuola Elementare e Media) sito in Via Marconi, consistenti in n. 26 fan coil installati nella scuola elementare, n. 28 installati nella scuola media e n. 4 split installati in segreteria;
 - Pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori del Palazzo Comunale sito in Lungomare Paride ADAMI, consistenti in n. 20 split,
- al prezzo offerto di € 2.409,50 (€ 1.975,00 oltre IVA), ed alle condizioni tecniche ed economiche riportate nell'offerta tecnica presentata;

CONSIDERATO che con la medesima Determina di cui sopra è stato assunto a Bilancio l'impegno di spesa n. 1521/2019, imputandolo al Codice U 1030209008 – 10301410 / 3 OO.UU Manutenzione ordinaria beni immobili, del Bilancio 2019, per l'importo totale di € 2.409,50.

CHE seguito dello svolgimento delle prestazioni dell'incarico di cui in oggetto, la ditta in questione ha emesso la fattura n. 230 del 31.10.2020, per l'importo di € 2.409,50 (€ 1.975,00 oltre IVA);

CHE non avendo provveduto al pagamento della fattura, tale impegno di spesa è stato erroneamente eliminato in fase di "riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2020".

CHE ad oggi, a seguito della nota di sollecito inviata dalla ditta affidataria "Impiantistica Elbana snc.", si rende necessario provvedere al pagamento della fattura sopra richiamata rimasta in sospeso.

CHE con nota dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e Tutela del Territorio prot. 10935 del 22.11.2024, si era provveduto a richiedere all'ufficio competente specifica variazione di bilancio per rimpinguare la somma pari ad € 2.409,50, necessaria al pagamento della fattura relativa allo svolgimento dei servizi di cui in oggetto;

CHE tale variazione è stata approvata con Delibera Giunta Comunale n. 180/2024, seduta del 30/11/2023, esecutiva dal 02.12.2024.

CHE la violazione della procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. e), del D.LGS. 267/2000, è ascrivibile ad una questione specificamente connessa al rispetto della tempistica procedurale;

CHE la spesa dei debiti fuori bilancio maturati, per un totale di Euro 2.409,50, troverà Copertura finanziata tramite risorse di bilancio da imputare sul Capitolo 10303182/1 "Debiti fuori Bilancio – utilizzo entrate correnti", del corrente bilancio 2024;

VISTA la scheda predisposta dal Responsabile del Servizio ove si riassumono le circostanze e le motivazioni per le quali si è attivato il procedimento, intitolata "Riconoscimento legittimità di Debiti fuori Bilancio Art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 - (Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 255/2019, avente ad oggetto "*Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia ed avviamento delle caldaie della scuola materna, elementare e media, pulizia ed avviamento del generatore di aria calda del Centro Polisportivo L. Russo e pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori dell'edificio scolastico e della scuola elementare e media, comprensivo di assistenza per la manutenzione ordinaria durante l'anno scolastico, a tecnico in possesso di patentino e abilitazione per impianti termici anche superiori a 200 Kcal, per l'anno 2019-2020*")", per un importo totale di € 2.409,50 (€ 1.975,00 oltre IVA);

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di provvedere nel merito al riconoscimento del debito fuori bilancio sopra descritto;

RICHIAMATI:

- l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
- gli artt. 175 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

VISTI i pareri di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Tutela ambientale/Demanio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, riportati in allegato al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

per quanto esposto nella parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000,

DI RICONOSCERE la legittimità del seguente debito fuori bilancio, come riepilogato nella scheda predisposta dal Responsabile del Servizio, ove si riassumono le circostanze e le motivazioni per le quali si è attivato il procedimento, intitolata "Riconoscimento legittimità di Debiti fuori Bilancio Art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 - (Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 255/2019, avente ad oggetto "*Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia ed avviamento delle caldaie della scuola materna, elementare e media, pulizia ed avviamento del generatore di aria calda del Centro Polisportivo L. Russo e pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori dell'edificio scolastico e della scuola elementare e media, comprensivo di assistenza per la manutenzione ordinaria durante l'anno scolastico, a tecnico in possesso di patentino e abilitazione per impianti termici anche superiori a 200 Kcal, per l'anno 2019-2020*")" per un importo totale di € 2.409,50 (€ 1.975,00 oltre IVA), rientranti nella fattispecie dell'art. 194, comma 1, lettera e) - (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente);

DI DARE ATTO che la spesa del debito fuori bilancio maturato troverà Copertura finanziata tramite risorse di bilancio da imputare sul Capitolo 10303182 / 1 - "Debiti fuori Bilancio – utilizzo entrate correnti", del corrente bilancio 2024;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 289/2002 agli organi di controllo e alla competente Corte dei Conti;

DI DEMANDARE al Responsabile del competente servizio interessato gli adempimenti conseguenti.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti, con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di PORTO AZZURRO

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio

57036 Porto Azzurro (LI) - Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, n. 19
Tel (0565) 921626-921647 Fax (0565)921635 /e.mail : lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it
sito web : www.comuneportoazzurro.li.it

MOD. 3 – ACQUISIZIONE BENI/SERVIZI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1820/2024

SCHEDA ISTRUTTORIA DEBITO FUORI BILANCIO
DERIVANTE DA ACQUISIZIONE BENI/SERVIZI
(art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000)

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - (Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 255/2019, avente ad oggetto “Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia ed avviamento delle caldaie della scuola materna, elementare e media, pulizia ed avviamento del generatore di aria calda del Centro Polisportivo L. Russo e pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori dell'edificio scolastico e della scuola elementare e media, comprensivo di assistenza per la manutenzione ordinaria durante l'anno scolastico, a tecnico in possesso di patentino e abilitazione per impianti termici anche superiori a 200 Kcal, per l'anno 2019-2020”)

Importo complessivo debito fuori bilancio: € 2.409,50 onnicomprensivi

Creditore:

IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C., Via del Giglio, 10, Portoferraio LI, P.IVA e C.F. 01158960490

Indicazione della tipologia di acquisto di bene/servizio effettuato senza il preventivo impegno di spesa:

L'affidamento di cui in oggetto prevedeva lo svolgimento del servizio di pulizia ed avviamento delle caldaie della scuola materna, elementare e media, pulizia ed avviamento del generatore di aria calda del Centro Polisportivo L. Russo e pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori dell'edificio scolastico e della scuola elementare e media, comprensivo di assistenza per la manutenzione ordinaria durante l'anno scolastico, a tecnico in possesso di patentino e abilitazione per impianti termici anche superiori a 200 Kcal, per l'anno 2019-2020.

ELENCO DELLE LAVORAZIONI COMPRESSE NELL'AFFIDAMENTO.

- Pulizia ed avviamento generatori di aria calda a gas del Centro Polisportivo “L.Russo” sito in Loc. Bocchetto, tramite pulizia dei bruciatori, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gas per la produzione di acqua calda sanitaria del

Centro Polisportivo “L.Russo” sito in Loc. Bocchetto, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;

- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio per la produzione di acqua calda sanitaria del Campo Sportivo Comunale “Daniele Cecchini” sito in Loc. Santissimo, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio della Scuola dell’Infanzia comunale “A.Moro” sita in Loc. Baracone, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia e sanificazione di n. 3 split installati nelle aule della Scuola dell’Infanzia comunale “A.Moro” sita in Loc. Baracone;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” (Scuola Elementare e Media) sito in Via Marconi, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia e sanificazione dei fan coil e dei filtri dei climatizzatori dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” (Scuola Elementare e Media) sito in Via Marconi, consistenti in n. 26 fan coil installati nella scuola elementare, n. 28 installati nella scuola media e n. 4 split installati in segreteria;
- Pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori del Palazzo Comunale sito in Lungomare Paride ADAMI, consistenti in n. 20 split;

IMPORTO DA RICONOSCERE

A) Corrispettivo previsto per la prestazione	€ 1.975,00
B) IVA totale	€ 434,50
TOTALE IMPORTO DA RICONOSCERE (A – B)	€ 2.409,50

DETTAGLIO SERVIZI ESEGUITI

La ditta “IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.” ha svolto per intero i servizi affidatigli con la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 255 dell’11.11.2019, come sopra elencati.

Totale Forniture Fatturate con IVA al 22% - € 2.409,50 (€ 1.975,00 oltre IVA)

TOTALE IMPORTO DA RICONOSCERE: 2.409,50

BREVE RELAZIONE SULLA MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO

Con la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 255/2019, avente ad oggetto: “*Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia ed avviamento delle caldaie della scuola materna, elementare e media, pulizia ed avviamento del generatore di aria calda del Centro Polisportivo L. Russo e pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori dell’edificio scolastico e della scuola elementare e media, comprensivo di assistenza per la manutenzione ordinaria durante l’anno scolastico, a tecnico in possesso di patentino e abilitazione per impianti termici anche superiori a 200 Kcal, per l’anno 2019-2020*”, è stato affidato alla ditta

“IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.”, con sede in Portoferraio (LI), Via del Giglio n. 10, P.IVA e C.F. 01158960490, l’incarico per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- Pulizia ed avviamento generatori di aria calda a gas del Centro Polisportivo “L.Russo” sito in Loc. Bocchetto, tramite pulizia dei bruciatori, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gas per la produzione di acqua calda sanitaria del Centro Polisportivo “L.Russo” sito in Loc. Bocchetto, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio per la produzione di acqua calda sanitaria del Campo Sportivo Comunale “Daniele Cecchini” sito in Loc. Santissimo, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio della Scuola dell’Infanzia comunale “A.Moro” sita in Loc. Baracone, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia e sanificazione di n. 3 split installati nelle aule della Scuola dell’Infanzia comunale “A.Moro” sita in Loc. Baracone;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” (Scuola Elementare e Media) sito in Via Marconi, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia e sanificazione dei fan coil e dei filtri dei climatizzatori dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” (Scuola Elementare e Media) sito in Via Marconi, consistenti in n. 26 fan coil installati nella scuola elementare, n. 28 installati nella scuola media e n. 4 split installati in segreteria;
- Pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori del Palazzo Comunale sito in Lungomare Paride ADAMI, consistenti in n. 20 split;

al prezzo offerto di € **2.409,50** (€ 1.975,00 oltre IVA), ed alle condizioni tecniche ed economiche riportate nell’offerta tecnica presentata;

Con la medesima Determina di cui sopra è stato assunto a Bilancio l’impegno di spesa n. 1521/2019, imputandolo al **Codice U 1030209008 – 10301410 / 3 OO.UU Manutenzione ordinaria beni immobili**, del Bilancio 2019, per l’importo totale di € **2.409,50**.

A seguito dello svolgimento delle prestazioni dell’incarico di cui in oggetto, la ditta “IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.”, ha emesso la fattura n. 230 del 31.10.2020, per l’importo di € **2.409,50** (€ 1.975,00 oltre IVA);

Non avendo provveduto al pagamento della fattura, tale impegno di spesa è stato erroneamente eliminato in fase di “RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020”.


Ad oggi, a seguito della nota di sollecito inviata dalla ditta affidataria “IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.”, si rende necessario provvedere al pagamento della fattura sopra richiamata rimasta in sospeso.

Con nota dell’Ufficio Tecnico LL.PP. e Tutela del Territorio prot. 10935 del 22.11.2024, si era provveduto a richiedere all’ufficio competente specifica variazione di bilancio per rimpinguare la somma pari ad € 2.409,50, necessaria al pagamento della fattura relativa allo svolgimento dei servizi di cui in oggetto;

Tale variazione è stata approvata con Delibera Giunta Comunale n. 180/2024, seduta del 30/11/2023, esecutiva dal 02.12.2024.

Si precisa che la violazione della procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. e), del D.LGS. 267/2000, è ascrivibile ad una questione specificamente connessa al rispetto della tempistica procedurale.

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP. / Tutela del Territorio
Geom. Riccardo Ravaioli



Rag. Giuseppe Baldassari
Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro

Verbale n. 28/2024 del 11/12/2024

Parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale
avente ad oggetto

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - (PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ED AVVIAMENTO DELLE CALDAIE, GENERATORI DI ARIA CALDA E SANIFICAZIONE DEI FILTRI DEI CLIMATIZZATORI RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE, AFFIDATI CON DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 255/2019)

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2024 – 2026 - approvazione;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale, con deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'Ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Preso atto che dalla documentazione prodotta risultano le seguenti posizioni riguardanti debiti fuori bilancio:

Fattura emessa dalla ditta "Impiantistica Elbana S.N.C.", come di seguito elencata:

Fattura n. 230 del 31.10.2020", per l'importo di € 1.975,00 oltre Iva, relativa allo svolgimento dei seguenti servizi:

- Pulizia ed avviamento generatori di aria calda a gas del Centro Polisportivo "L. Russo" sito in Loc. Bocchetto, tramite pulizia dei bruciatori, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza;

- Pulizia ed avviamento della caldaia a gas per la produzione di acqua calda sanitaria del Centro Polisportivo "L. Russo" sito in Loc. Bocchetto, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio per la produzione di acqua calda sanitaria del Campo Sportivo Comunale "Daniele Cecchini" sito in Loc. Santissimo, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio della Scuola dell'Infanzia comunale "A. Moro" sita in Loc. Baracone, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia e sanificazione di n. 3 split installati nelle aule della Scuola dell'Infanzia comunale "A. Moro" sita in Loc. Baracone;
- Pulizia ed avviamento della caldaia a gasolio dell'Istituto Comprensivo "G. Carducci" (Scuola Elementare e Media) sito in Via Marconi, tramite pulizia dei bruciatori, pulizia interna della caldaia, controllo dei dispositivi di regolazione e sicurezza, verifica dei livelli e dei vasi di espansione;
- Pulizia e sanificazione dei fan coil e dei filtri dei climatizzatori dell'Istituto Comprensivo "G. Carducci" (Scuola Elementare e Media) sito in Via Marconi, consistenti in n. 26 fan coil installati nella scuola elementare, n. 28 installati nella scuola media e n. 4 split installati in segreteria;
- Pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori del Palazzo Comunale sito in Lungomare Paride ADAMI, consistenti in n. 20 split;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 255/2019, avente ad oggetto: *"Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia ed avviamento delle caldaie della scuola materna, elementare e media, pulizia ed avviamento del generatore di aria calda del Centro Polisportivo L. Russo e pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori dell'edificio scolastico e della scuola elementare e media, comprensivo di assistenza per la manutenzione ordinaria durante l'anno scolastico, a tecnico in possesso di patentino e abilitazione per impianti termici anche superiori a 200 Kcal, per l'anno 2019-2020"*, con la quale è stato affidato alla ditta "IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.", con sede in Portoferraio (LI), Via del Giglio n. 10, P.IVA e C.F. 01158960490, al prezzo offerto di **€ 2.409,50** (€ 1.975,00 oltre IVA), ed alle condizioni tecniche ed economiche riportate nell'offerta tecnica presentata;

CONSIDERATO che con la medesima determina di cui sopra è stato assunto a Bilancio l'impegno di spesa n. 1521/2019, imputandolo al **Codice U 1030209008 – 10301410 / 3 OO.UU Manutenzione ordinaria beni immobili**, del Bilancio 2019, per l'importo totale di **€ 2.409,50**.

CHE seguito dello svolgimento delle prestazioni dell'incarico di cui in oggetto, la ditta "IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.", ha emesso la fattura n. 230 del 31.10.2020, per l'importo di **€ 2.409,50** (€ 1.975,00 oltre IVA);

CHE non avendo provveduto al pagamento della fattura, tale impegno di spesa è stato erroneamente eliminato in fase di "RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020".

CHE ad oggi, a seguito della nota di sollecito inviata dalla ditta affidataria "IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.", si rende necessario provvedere al pagamento della fattura sopra richiamata rimasta in sospeso.

CHE con nota dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e Tutela del Territorio prot. 10935 del 22.11.2024, si era provveduto a richiedere all'ufficio competente specifica variazione di bilancio per rimpinguare la somma pari ad € 2.409,50, necessaria al pagamento della fattura relativa allo svolgimento dei servizi

di cui in oggetto;

CHE tale variazione è stata approvata con Delibera Giunta Comunale n. 180/2024, seduta del 30/11/2023, esecutiva dal 02.12.2024.

CHE la violazione della procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. e), del D.LGS. 267/2000, è ascrivibile ad una questione specificamente commessa al rispetto della tempistica procedurale;

CHE la spesa dei debiti fuori bilancio maturati, per un totale di **Euro 2.409,50**, troverà Copertura finanziata tramite risorse di bilancio da imputare sul **Capitolo 10303182 / 1 - DEBITI FUORI BILANCIO. UTILIZZO ENTRATE CORRENTI**, del corrente bilancio 2024;

VISTA la scheda predisposta dal Responsabile del Servizio ove si riassumono le circostanze e le motivazioni per le quali si è attivato il procedimento, intitolata come di seguito:

- **RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - (Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 255/2019, avente ad oggetto *'Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia ed avviamento delle caldaie della scuola materna, elementare e media, pulizia ed avviamento del generatore di aria calda del Centro Polisportivo L. Russo e pulizia e sanificazione dei filtri dei climatizzatori dell'edificio scolastico e della scuola elementare e media, comprensivo di assistenza per la manutenzione ordinaria durante l'anno scolastico, a tecnico in possesso di patentino e abilitazione per impianti termici anche superiori a 200 Kcal, per l'anno 2019-2020')***

per un importo totale di **€ 2.409,50** (€ 1.975,00 oltre IVA);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione della deliberazione

Rinvenendo le ipotesi di cui alla predetta lettera e) dell'articolo 194 "e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Facendo altresì osservare che le somme dovute non risultano incrementate né da spese legali né da interessi

Si raccomanda il pronto invio della deliberazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Viareggio, 11 dicembre 2024

Il Revisore Legale
Rag. Giuseppe Baldassari



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1820/2024

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - (PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ED AVVIAMENTO DELLE CALDAIE, GENERATORI DI ARIA CALDA E SANIFICAZIONE DEI FILTRI DEI CLIMATIZZATORI RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDATI CON DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 255/2019)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 30/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1820
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194
COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - (PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL
SERVIZIO DI PULIZIA ED AVVIAMENTO DELLE CALDAIE, GENERATORI DI ARIA
CALDA E SANIFICAZIONE DEI FILTRI DEI CLIMATIZZATORI RELATIVAMENTE ALLE
STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDATI CON DETERMINA DI IMPEGNO DI
SPESA N. 255/2019)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 23/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCARDO RAVAIOLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 59 del 30/12/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 30/01/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 30/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

LORENZO ZOPPI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 59 del 30/12/2024

AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - (PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ED AVVIAMENTO DELLE CALDAIE, GENERATORI DI ARIA CALDA E SANIFICAZIONE DEI FILTRI DEI CLIMATIZZATORI RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDATI CON DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N. 255/2019).

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 30/01/2025 al 14/02/2025, e che sarà esecutivo in data 10/02/2025.

Porto Azzurro, 10/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2025 / 263
SEGRETERIA

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 12/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 263/2025

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

Si esprime parere **NON APPOSTO** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 12/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 1 del 12/02/2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 21/02/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 21/02/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)